

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

PREMESSA

1. — La *decisione* pronunciata — a seguito di apposito giudizio — sul rendiconto generale dello Stato, si configura nella legislazione in vigore come lo stadio finale del procedimento di controllo, dotato di propria compiutezza, nel quale si attua la funzione, esclusiva della Corte dei conti, di accertare il rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano lo svolgimento della gestione nonché la formazione e presentazione dei conti, e di dare atto del risultato di tale accertamento, con particolare solennità di forme, in termini puntuali di « regolarità » o meno delle singole poste del documento contabile.

Tali elementi conferiscono alla decisione carattere autonomo e definitivo, onde l'assolvimento del generale obbligo di referto della Corte alle Camere non sta nel suo contenuto, bensì nel distinto atto strumentale della apposita comunicazione che di essa viene fatta alle Camere medesime. Questa comunicazione, peraltro, nonché il fatto che la presentazione del rendiconto al Parlamento da parte del Governo sia subordinata all'espletamento del giudizio presso la Corte, pongono problemi circa la rilevanza formale e sostanziale che il contenuto delle pronunce della Magistratura di controllo possa assumere in ordine alla procedura di approvazione del rendiconto stesso.

Sul piano dei principi generali, può ricordarsi in argomento come nelle sentenze nn. 36 e 103 del 1972 la Corte costituzionale abbia affermato, con riferimento alle Regioni, la necessaria propedeuticità del controllo su-

gli atti amministrativi, costituendo questo « la base del provvedimento legislativo regionale di approvazione del rendiconto ».

Ferme le evidenti differenze fra Parlamento e Consigli regionali, l'attribuzione alla Corte dei conti, a norma di Costituzione, del controllo sulla gestione del bilancio dello Stato, fa apparire pertinente anche in questa sede un richiamo alle riportate affermazioni, considerato che, mentre nei regolamenti parlamentari non mancano dettagliate disposizioni circa l'esame delle pronunce della Corte sulla gestione degli enti sovvenzionati (v. in particolare l'articolo 131 del regolamento del Senato) altrettanto non può dirsi per quelle relative alla gestione statale.

In fatto, poi, anche in ordine al rendiconto generale dello Stato per il 1973 la legge di approvazione si è limitata a statuire sulle sole eccedenze di spesa accertate dalla Corte, benchè quest'ultima avesse rilevato altre irregolarità, e sospeso il giudizio su talune risultanze, come quelle relative ai fondi gestiti attraverso delega alle Regioni.

2. — Nel rapporto Corte-Parlamento si inquadra più sostanzialmente la *relazione* che accompagna la decisione, e che, al di là della dichiaratoria giudiziale di regolarità, attinge a criteri più articolati e complessi di valutazione, ed investe una maggiore varietà dei fenomeni considerati, sì da trattare aspetti più consoni alla natura del sindacato politico parlamentare, pur senza in alcun modo confondersi o interferire con esso.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sul suo proprio piano, pertanto, la relazione si collega anch'essa al controllo esercitato dalla Corte nel corso dell'anno cui il rendiconto si riferisce, ma trae da esso materia per considerazioni e notazioni autonome, quali possono scaturire da una disamina a consuntivo dell'intera gestione del bilancio, nel suo andamento e nei suoi risultati globali, ed alla luce di canoni di correttezza ed efficiente amministrazione.

Ciò consente di cogliere l'attività dell'Amministrazione nella sua continuità, costituita non soltanto da atti formali, ma da omissioni, ritardi, comportamenti di fatto, ecc., e di porre in luce i fattori causali determinati da particolarità della legislazione, da eventi estranei, da situazioni organizzative, che sollecitano adeguati interventi delle Camere, come dello stesso Esecutivo.

Essenziali, poi, per la necessaria completezza di esame nell'odierna realtà istituzionale, appaiono i riferimenti agli altri settori della pubblica finanza nella prospettiva del loro coordinamento, postulato dalla Costituzione, pur nella limitatezza degli strumenti di cui la Corte dispone attualmente in materia.

3. — Chiarito, nei punti precedenti, il rapporto fra decisione e relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato, e di entrambe con l'attività di controllo, quali risultano dal sistema normativo vigente, è da dire come la disciplina di tale attività non manchi di presentare problemi, di cui anche nelle precedenti relazioni si è in vario modo fatto cenno, e l'appropriata soluzione dei quali va vista anche in funzione delle menzionate pronunce finali.

Motivo fondamentale di ciò è il mutamento che l'azione amministrativa ha subito e va subendo nelle sue finalità e nelle sue modalità, tanto di organizzazione che di esercizio. Mutamento che non può non ripercuotersi sul controllo dell'azione stessa, in vista dell'ovvia esigenza di mantenerne e potenziarne l'efficacia, in mancanza della quale esso vedrebbe inficiata la sua stessa ragione d'essere.

Ciò interessa i controlli interni all'Amministrazione, ma non meno di essi il controllo esterno. Funzione, quest'ultima, non sur-

rogabile, dotata di una sua autonoma configurazione nell'ordinamento generale, come risulta tanto dalla Carta costituzionale quanto da affermazioni giurisprudenziali anche recenti (con la sentenza 23 novembre 1974, n. 386, le Sezioni unite civili della Suprema Corte di cassazione hanno ribadito la non impugnabilità degli atti di controllo della Corte dei conti avanti al giudice amministrativo), ed è confermato dagli orientamenti seguiti diffusamente negli ordinamenti stranieri, specialmente in tema di indipendenza dell'organo di controllo dal Potere esecutivo.

Per quanto concerne, dunque, l'adeguamento del controllo esterno, occorre rilevare come la legislazione tradizionale si ispiri al criterio di individuare con un grado piuttosto elevato di specificità i casi e le forme del suo esercizio, sì da collegarli strettamente con determinati moduli di attività amministrativa.

Un simile tipo di disciplina appare spiegabile principalmente con la prevalenza accordata, per l'Amministrazione statale, al controllo preventivo su singoli atti, tale per propria natura da richiederlo, ma presenta l'inconveniente di rendere possibili menomazioni alla sfera d'intervento del controllo medesimo, quando nuovi schemi di attività non risultino compatibili con tale sistema di controllo, e non si provveda puntualmente ai necessari adattamenti.

L'esempio più recente e significativo, al riguardo, è offerto dalle ben note norme delegate sull'organizzazione scolastica, che hanno introdotto, per le spese di funzionamento nel settore, innovazioni tali, quanto agli organi ed alle procedure di gestione, da rendere implicitamente inapplicabile il precedente tipo di controllo e da accentuare l'irrazionale difformità di sistemi, già esistente in materia, come più analiticamente viene rilevato nel capitolo concernente il Ministero della pubblica istruzione.

D'altra parte, sempre più frequenti vanno facendosi i casi di frammentarie modifiche al regime dei controlli, vuoi con l'esplicita trasformazione del preventivo in successivo (leggi 6 agosto 1974, n. 366, articolo 13, e 14 ottobre 1974, n. 504, articolo 1), vuoi con l'autorizzazione ad eseguire deter-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

minati provvedimenti anche in pendenza del visto della Corte (legge 29 maggio 1974, n. 218, articolo 5, quarto comma), vuoi con formule di cui non è ben chiaro il significato, come quella dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1974, n. 413, che prevede la presentazione di un rendiconto « esclusivamente contabile ».

4. — Nella misura in cui tali innovazioni — apportate, fra l'altro, senza la pur prescritta audizione del parere della Corte dei conti — esprimano un orientamento di carattere generale, fondato su obiettive esigenze, per un nuovo assetto della materia dei controlli, assai più razionalmente dovrebbe provvedersi al riguardo mediante soluzioni altrettanto generali, capaci di assicurare coerenza al sistema.

Quali esempi di soluzioni di tale tipo, offerti dalla più recente legislazione, possono ricordarsi la normativa concernente le gestioni fuori bilancio, che rende automatico l'assoggettamento di queste ultime, da qualunque legge autorizzate, al controllo della Corte dei conti, nonché — pur nella sua circoscritta settorialità — la legge sul riordinamento del parastato (20 marzo 1975, n. 70), la quale ha disposto analogo assoggettamento per gli enti da essa disciplinati, sopprimendo la subordinazione ad apposito provvedimento governativo di individuazione dei singoli enti, richiesto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, con norma di cui potrebbe profilarsi il contrasto con la riserva di legge posta in materia dall'articolo 100 della Costituzione.

5. — La mancanza di interventi legislativi di adeguamento, comunque, che accompagnino le trasformazioni introdotte nella disciplina dell'attività e dell'organizzazione amministrative, non dispensano la Magistratura di controllo dalla ricerca di strumenti di generale impiego, atti a sopperire alla sopravvenuta inapplicabilità di procedure tipiche, come quelle del controllo preventivo.

Si è già considerato, in proposito, nella precedente relazione, trattando del controllo in tema di entrate, come l'attribuzione di quest'ultimo alla Corte, con portata non diversa da quella del controllo sulla spesa,

derivi oggi dall'articolo 100 della Costituzione, che non fa distinzioni fra componenti attive e passive della gestione del bilancio statale; e come, altresì, gli strumenti e le forme di esplicazione siano offerti da norme di generale applicabilità, quali gli articoli 15 e 16 del testo unico delle leggi sulla Corte.

In termini non dissimili si pone la possibilità di esercizio del controllo per qualunque altro caso ricadente nella competenza definita chiaramente « *ratione materiae* » — cioè con riferimento alla gestione del bilancio — dalla norma costituzionale, sicché tale possibilità resta sostanzialmente immune rispetto al variare di regimi amministrativo-contabili.

Fra le più importanti fattispecie nelle quali detto criterio può validamente soccorrere, basterà menzionare, accanto al già citato caso dei « decreti delegati » in materia scolastica, quello della gestione di fondi di bilancio attraverso la delega di funzioni statali alle regioni.

L'evoluzione degli ordinamenti viene, in tal modo, a valorizzare disposizioni già esistenti ma di scarso impiego in passato, imprimendo, fra l'altro, all'intera funzione di controllo un carattere maggiormente attivo, in quanto i poteri di acquisizione e di intervento, accordati dalle citate norme del testo unico (e confermati in materia di enti dagli articoli 5, 6 e 8 della egualmente citata legge n. 259 del 1958) comportano l'iniziativa propria della Corte in presenza di eventuali inadempienze o ritardi delle Amministrazioni. Inadempienze e ritardi che sono già stati più volte segnalati in settori tradizionalmente soggetti a controllo in via successiva, come quello delle Amministrazioni ed Aziende autonome.

Nè è da tralasciare come a questa configurazione del controllo si colleghi anche la prospettiva, non ignorata dalla Corte, di una intensificazione del suo rapporto con le Assemblee legislative, e cioè con un'attività di referto non limitata alle sole occasioni espressamente previste dalla legge (relazione sul rendiconto generale, e visto con riserva) bensì anche a tutte quelle altre in cui si appalesi l'opportunità di comunicazioni apposite su situazioni o fatti specifici.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le cose dette, ovviamente, non contrastano con l'auspicio parimenti formulato di adeguati interventi del legislatore soprattutto in relazione a quel ridimensionamento di incombenze tradizionali (specie in tema di controllo preventivo) che meglio possa consentire la realizzazione delle nuove prospettive delineate, nonché di quelle suggerite dalle esigenze già ricordate di coordinamento dell'intera finanza pubblica, delle quali si mostra avvertita la relazione al disegno di legge governativo in tema di contabilità regionale, su cui la Corte ha reso il proprio parere sollecitando le soluzioni normative del caso.

6. — Nell'ordine di idee considerato si inquadra pure l'argomento anch'esso svolto nella « premessa » alla precedente relazione, della posizione del Governo rispetto alle osservazioni contenute nel documento annualmente destinato alle Camere.

Di esso deve farsi nuovamente cenno, perchè neppure nell'anno decorso la generalità delle Amministrazioni ha corrisposto all'invito, esplicitamente ripetuto, di far conoscere i propri chiarimenti in ordine alle osservazioni suddette.

Ferma restando, infatti, l'opportunità di acquisire anteriormente alla stesura della relazione al Parlamento il punto di vista delle Amministrazioni (e ricordato che, almeno per quanto attiene alla formale decisione sul rendiconto generale, le conclusioni del Pubblico Ministero presso la Corte vengono tempestivamente depositate e notificate), altrettanto non può ignorarsi come la presentazione della relazione stessa sia soggetta a termini tali da non consentire che il suddetto punto di vista possa venire sempre tempestivamente acquisito.

Più di una volta, d'altronde, la Corte ha mostrato di considerare le proprie relazioni, per la loro stessa periodicità, come momenti di un discorso in continuo svolgimento — così come continua è l'attività amministrativa che ne forma oggetto — il quale coinvolge di necessità tanto il Legislativo che l'Esecutivo, senza sovrapposizione di rapporti, ed alla luce di questo criterio va interpretata la richiesta che essa, nella insindacabile va-

lutazione delle esigenze proprie delle funzioni di controllo e referto, ha rivolto ai Ministri preposti alle diverse Amministrazioni.

7. — Un cenno deve infine essere fatto, in questa sommaria disamina degli aspetti e problemi del controllo, delle prospettive che anche in ordine ad esso derivano allo Stato italiano dalla partecipazione all'ordinamento sovranazionale della Comunità europea, partecipazione cui è dedicato apposito capitolo della relazione.

Il regime delle « risorse proprie » ha accentuato l'importanza del controllo svolto, a livello comunitario, da un'apposita Commissione, che secondo un progetto di Trattato da tempo all'esame dei Governi interessati dovrà essere sostituita dalla Corte dei conti europea.

In ordine a tale progetto, sul quale era stato sollecitato il parere dell'apposito Comitato di contatto fra le Istituzioni superiori di controllo dei nove Paesi, basterà soltanto rilevare come esso si sia discostato da detto parere in alcuni punti, e particolarmente dalla raccomandazione di meglio garantire l'imparzialità della costituenda Corte, riservando la composizione di quest'ultima ad elementi tratti esclusivamente dalle Istituzioni sopra menzionate.

A parte ciò, si pongono fin d'ora importanti problemi concernenti il rapporto fra l'Organismo europeo di controllo e gli organi nazionali di controllo esterno, in relazione agli obblighi che incombono sulle Amministrazioni dei diversi Stati in forza del regime comunitario.

Quest'ultimo argomento, che è stato già approfondito nella relazione della citata Commissione di controllo per l'esercizio 1973, investe ogni possibile forma di collaborazione fra Istituzione comunitaria ed Istituzioni nazionali, per il migliore e più efficace assolvimento delle rispettive funzioni di controllo.

È superfluo sottolineare i vantaggi che da tale collaborazione possono derivare anche ai fini di un più completo referto della Corte dei conti al Parlamento italiano, considerata la crescente importanza che i problemi comunitari rivestono per la vita del Paese.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE PRIMA

LA DISCIPLINA NORMATIVA DELLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Le considerazioni svolte anche lo scorso anno dalla Corte sulla problematica del bilancio sono state riprese come già accaduto in passato — in sede parlamentare, e particolarmente nelle relazioni delle Commissioni Bilancio e Finanze e Tesoro delle due Camere, concernenti i disegni di legge di approvazione del bilancio di previsione per il 1975 e del rendiconto generale per il 1973.

Su tali considerazioni, perciò, che da quanto detto appaiono ben presenti alla positiva attenzione del Parlamento, non mette conto tornare partitamente, se non per meglio definire taluni essenziali aspetti, anche tenendo conto di ulteriori elementi e circostanze, che ne riconfermano l'attualità.

Punto fondamentale resta quello concernente la misura in cui l'attuale sistema consente alle Camere un effettivo controllo tanto sulla gestione finanziaria affidata direttamente all'Esecutivo, quanto sull'insieme della finanza pubblica, al fine precipuo del coordinamento prescritto dalla Costituzione (aspetto attinente anch'esso al discorso sul bilancio dello Stato, che alimenta prevalentemente le svariate gestioni nelle quali detto insieme si articola).

L'attività dell'Esecutivo, anche per la quota di spesa relativa a trasferimenti, implica decisioni di fondamentale rilevanza che non

investono solamente la situazione dell'azienda statale ma incidono in maniera sempre più ampia sull'andamento dell'economia nazionale, e sulla soddisfazione di primarie esigenze della collettività.

Il « diritto al bilancio », prerogativa essenziale del Parlamento, che nell'ordinamento italiano trova riconoscimento nell'articolo 81, primo comma, della Costituzione, si traduce in potere effettivo in relazione al grado di incidenza della volontà parlamentare sulle decisioni suddette, e quindi in rapporto alla prospettazione più o meno estesa, puntuale ed attendibile che di esse venga fatta nel preventivo sottoposto alla approvazione delle Camere.

Ciò ha già portato la Corte ad individuare settori e momenti dell'attività di gestione che, nonostante la loro importanza, non appaiono adeguatamente rispecchiati, come si è detto nella precedente relazione, « in un quadro di scelte contestuali », quale è appunto quello costituito dal bilancio di ciascun anno.

Più concretamente, contrastano con l'esigenza della contestualità, insita nella nozione stessa di bilancio, e con il principio dell'annualità — costituzionalmente sancito — il fatto che la gestione dei residui, particolarmente di stanziamento, resti estranea alle

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

determinazioni di preventivo, e l'insufficiente rilievo che — anche in relazione a ciò — ricevono nel sistema attuale i problemi della gestione di cassa e dell'indebitamento, fenomeni tutti riconducibili prevalentemente alla sottovalutazione dell'aspetto temporale dell'attività di gestione.

In pratica, l'annualità del bilancio sembra venire intesa esclusivamente come periodica assegnazione di risorse a determinati scopi, che prescinde sia dal momento nel quale le risorse verranno effettivamente acquisite che da quello in cui esse saranno effettivamente utilizzate (quasicchè il previsto rapporto fra risorse ed impieghi sia indipendente dal tempo in cui viene a collocarsene la realizzazione). Una sostanziale attuazione del principio costituzionale, invece — anche in relazione all'esigenza di equilibrio ex articolo 81, quarto comma —, nonchè — alla funzione programmatica che reiterate enunciazioni governative attribuiscono al bilancio, in conformità agli orientamenti legislativi — richiede che risorse ed impieghi vengano annualmente considerati dal Parlamento nella loro totalità, anche per le quote già in precedenza previste ma non ancora compiutamente utilizzate, in vista del nuovo rapporto globale che le circostanze concrete fanno prevedere, fra le une e gli altri, per il futuro esercizio.

Vanno, al riguardo, registrate significative manifestazioni della consapevolezza di tali problemi, oltrechè nelle ricordate sedi parlamentari, anche da parte governativa. Pur non avendo avuto seguito, infatti, il precedente del bilancio per il 1972, in ordine al quale la Nota preliminare recava previsioni aggregate relative al movimento di cassa, è maggiormente rilevante, sotto un certo aspetto, che tanto per il bilancio 1974 che per quello in corso di esecuzione le previsioni siano state formulate assumendo esplicitamente a riferimento un limite predeterminato al *deficit* di cassa.

Una soluzione organica è contemplata dal disegno di legge recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni (Senato, n. 1938), sul quale le Sezioni riunite

della Corte hanno espresso il parere che può leggersi nel volume di allegati alla presente relazione.

Tale soluzione prevede che il preventivo esponga previsioni non soltanto per la gestione di competenza, ma altresì per quella dei residui quali si presume risulteranno all'inizio del nuovo esercizio, nonchè per i versamenti e pagamenti complessivi per competenze e residui, aspetto quest'ultimo finalizzato anche alla esposizione del risultato della gestione di cassa (circa il quale le Regioni vengono assoggettate al divieto di disavanzo nel preventivo).

Vengono così introdotti nel bilancio di previsione elementi che, per lo Stato, figurano attualmente solo nel rendiconto generale.

Del disegno di legge menzionato è altresì da ricordare la norma secondo la quale tutte le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie, in quanto ciò comporta l'esclusione, dalla contabilità delle Regioni, dell'istituto del residuo di stanziamento. Tale norma, collegata con quella che riserva alla legge di bilancio la determinazione delle quote di spese pluriennali da stanziare per l'esercizio, appare intesa ad assicurare ai bilanci regionali la effettiva aderenza al prevedibile andamento della gestione, ed offre conferma alle osservazioni esposte nelle precedenti relazioni della Corte, con particolare riguardo alle riserve concernenti l'articolo 36, secondo comma, della legge di contabilità generale dello Stato.

Resta, però, da rilevare una certa disarmonia fra l'orientamento di principio, manifestato dal Governo nel disegno di legge in argomento, e quello invece desumibile, in materia, da altro disegno di legge governativo, recante « Norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione ». Quest'ultimo, nella parte ora stralciata e costituente il disegno di legge n. 3157-bis della Camera dei deputati, prevede, riguardo alle aziende autonome (articolo 4, lett. b), la possibilità di utilizzazione negli esercizi successivi degli stanziamenti in conto capitale non impegnati alla chiusura dell'esercizio finanziario.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il problema delle operazioni di indebitamento riveste una importanza che può anche considerarsi superiore, sia per le dimensioni assunte da questo settore della gestione, sia perchè l'insoddisfacente rappresentazione che esso trova nelle previsioni di bilancio sottoposte al Parlamento non è frutto di espressa disciplina legislativa, secondo le considerazioni già prospettate negli anni scorsi.

È appena il caso di ribadire, in proposito, come l'iscrizione « per memoria » dei capitoli di spesa da finanziare con prestiti (in corrispondenza con analoga iscrizione in entrata) tolga valore alla norma della legge di bilancio con la quale il Parlamento, a norma dell'articolo 1 *sub* 35 della legge 1° marzo 1964, n. 62, approva il totale generale della spesa (1), poichè nessun'altra norma autorizza il Governo ad aumentare detto totale in corrispondenza delle operazioni in decorso, ed il contrasto con la legge è ancora più consistente nel caso in cui l'iscrizione avvenga in corrispondenza dell'acquisizione di prestiti « rinviata » da precedenti esercizi, cioè effettuata in esercizi diversi da quelli previsti dalle leggi sostanziali autorizzative (e quindi neppure compresa fra le indicazioni fornite in materia dalla Nota preliminare).

Alla ricorrente giustificazione, secondo la quale previsioni attendibili non sarebbero consentite dall'incertezza sulle possibilità del mercato, si è già avuto occasione di obiettare, in astratto, che un margine di incertezza è insito in ogni previsione (anche in quelle concernenti le entrate tributarie, per quanto concerne la formazione della materia imponibile), e, in concreto, che l'esperienza di numerosi anni è in grado di offrire indicazioni abbastanza costanti sull'entità dei mezzi effettivamente reperibili col ricorso al prestito.

Altro, naturalmente, è il discorso qualora l'incertezza non sia intesa in senso oggettivo,

(1) In questa luce sono anche da considerare le riserve più volte espresse dalla Corte circa la facoltà di aumentare in via non compensativa le assegnazioni di bilancio, accordata al Governo dall'articolo 41 della legge di contabilità generale.

vo, ma con riferimento ai criteri di politica economico-finanziaria che presiedono alle decisioni in materia, poichè il problema che si pone sotto tale profilo rientra in quello generale che si viene qui esaminando, e cioè quello della idoneità del bilancio a consentire alle Camere un effettivo intervento in ordine alla determinazione di criteri del genere.

Sull'argomento si ritiene ora necessario prospettare un particolare tipo di considerazioni, che per altro verso si connettono pure alla già rilevata importanza della gestione di cassa, fra gli elementi che debbono concorrere ad accrescere la significatività delle previsioni di bilancio, e quindi del preventivo sindacato parlamentare.

Si riferiscono, tali considerazioni, alle operazioni concernenti il debito c.d. fluttuante, la cui disciplina appare tuttora fondata sulla nozione di esso quale mezzo di breve periodo, inteso ad offrire alla Tesoreria la liquidità necessaria alla propria gestione, come correttivo della naturale discontinuità di flusso delle entrate di bilancio.

Su tale nozione si fonda anche la distinzione, nell'ambito del c.d. « saldo netto da finanziare » (cioè della differenza fra entrate e spese per operazioni finali), fra indebitamento patrimoniale netto (differenza fra accensioni e rimborso di prestiti figuranti in bilancio) e indebitamento di tesoreria, costituito dal debito fluttuante, che nel bilancio non figura.

Le leggi di approvazione dei bilanci, peraltro, continuano a recare una norma (articolo 148 per il bilancio 1974) che dà facoltà al Ministro del tesoro di emettere buoni poliennali a copertura dell'intero saldo di finanziare, così conferendo a ciascun bilancio un astratto carattere di autosufficienza, assicurato dalle autorizzate operazioni di indebitamento a medio termine, destinate a figurare nel bilancio stesso.

Ma la realtà concreta mostra come, in luogo dell'esercizio di tale facoltà, il ricorso ai debiti di tesoreria venga utilizzato in misura crescente per coprire il disavanzo

di bilancio (2), disavanzo che ormai si manifesta dal 1970 in rapido incremento, anche in termini di cassa. E, come risulta dai conti riassuntivi del Tesoro al 31 dicembre (suppletivo), la consistenza dei Buoni ordinari del tesoro (che del debito fluttuante costituiscono una quota cospicua) è passata da 2.023 miliardi per il 1970, a 3.051 per il 1971, a 3.989 per il 1972, a 6.157 per il 1973, per raggiungere, più che raddoppiandosi, i 12.860 miliardi circa per il 1974 (3).

Tale andamento, derivante da determinazioni rimesse dalla legge di bilancio alla competenza del Ministro del tesoro, è fonte di incisivi riflessi sulla gestione del bilancio, sulla quale — pur non figurandovi le operazioni in parola — grava l'onere degli interessi sui Buoni, come di quelli sui depositi in conto corrente col Tesoro dello Stato: riflessi che anche nel 1974, come nell'anno precedente, hanno assunto carattere patologico, essendo risultate rilevanti eccedenze di spesa, per ben 332 miliardi complessivi, rispetto agli stanziamenti dei relativi capitoli, pari al 144 per cento dell'ammontare di tali stanziamenti.

Nè vanno sottovalutati i riflessi di politica finanziaria, ove si consideri che la massima parte dei B.O.T. emessi nel 1974, date le difficoltà del mercato, è stata assorbita dalla Banca d'Italia o con l'intervento di questa, traducendosi così da raccolta di risparmio in creazione di base monetaria (4).

Tutto quanto esposto induce a riflettere sull'attenuarsi della distinzione fra indebitamento di bilancio e debito fluttuante — già rilevato da tempo in dottrina — ed a chie-

dersi se, conseguentemente, sempre nella prospettiva di un potenziamento del sindacato parlamentare sulle operazioni finanziarie affidate all'Esecutivo, e tenuto conto della insufficienza ormai strutturale degli attuali mezzi di bilancio a coprire il disavanzo finanziario, non debba l'intero saldo da finanziare trovare adeguata esposizione di copertura nel bilancio stesso, anche in ordine ai costi che esso comporta.

Un nuovo richiamo, sull'intero problema, deve farsi al ricordato disegno di legge sulla contabilità regionale, che in tema di indebitamento riserva alla sola legge di bilancio la deliberazione di mutui, nella misura occorrente a fronteggiare l'eventuale disavanzo previsto, ed espressamente stabilisce che la relativa autorizzazione all'Esecutivo decade con la fine dell'esercizio.

Fra gli altri aspetti da considerare relativamente all'ambito di azione che l'attuale legislazione di bilancio consente al Governo, è quello, anzitutto, della crescente frequenza con la quale nuove o maggiori autorizzazioni sostanziali di spesa vengono iscritte fra le previsioni iniziali nel loro ammontare globale, cioè in appositi « fondi speciali » che le singole norme della legge di bilancio demandano al Ministero del tesoro di ripartire fra i diversi capitoli, anche di più stati di previsione. Fra gli esempi di maggior rilievo, per il 1974, è quello del fondo di 476 miliardi, di cui al capitolo 2761 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'attuazione del provvedimento concernente lo stato giuridico del personale scolastico.

Tale prassi conferisce alle previsioni di bilancio sottoposte al Parlamento un opportuno grado di semplicità ed elasticità, ma se eccessivamente estesa nuoce alla necessaria specificazione di tali previsioni, e quindi alla rappresentatività del documento. Inoltre, come nel caso dell'articolo 26, secondo comma, della legge di approvazione del bilancio 1974, che consente variazioni compensative fra capitoli concernenti rimborso di prestiti e capitoli concernenti interessi, altera pure la rappresentazione dell'ammontare delle spese correnti, fra le quali gli in-

(2) V., da ultimo, « Nota introduttiva al bilancio di previsione » per il 1974, pubblicata dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, pag. 36.

(3) Nell'insieme, l'importo delle voci che compongono il debito fluttuante è passato da 4.901 miliardi al 31 dicembre 1970 a 21.709 al 31 dicembre 1974.

(4) Lo stesso fenomeno, del resto, si è verificato per le emissioni di titoli a medio e lungo termine. E anche da segnalare la frequenza con la quale, per motivi di urgenza, il Ministro del tesoro non promuove il preventivo esame del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

teressi sono compresi, e del saldo fra queste e le entrate dei titoli I e II.

Rientra nell'argomento il problema, più volte segnalato e tuttora irrisolto, della determinazione della quota di spesa in conto capitale da destinare al Mezzogiorno, determinazione che continua ad essere demandata dalla legge di bilancio al Ministro del tesoro. Le note difficoltà illustrate negli anni precedenti, principalmente connesse alla necessità di escludere dal computo voci di spesa con destinazione specifica, hanno fatto sì che nel 1974 non sia stata operata alcuna riserva per gli stati di previsione delle Aziende ed Amministrazioni autonome, e che la quota riservata, in concreto, abbia superato di poco l'1 per cento sul totale del titolo II della spesa, rispetto al 40 per cento prescritto dall'articolo 7 della legge 26 ottobre 1971, n. 873.

Come accennato all'inizio del presente capitolo, altro aspetto fondamentale della problematica del bilancio, accanto a quello dei rapporti fra Parlamento ed Esecutivo, è quello connesso al carattere indiretto che l'intervento finanziario dello Stato viene sempre più assumendo, in relazione al crescere delle voci di trasferimento di fondi ad altri enti ed organismi.

Si è già osservato, in proposito, nella precedente relazione, come tale circostanza non sottragga necessariamente alle Assemblee legislative nazionali le scelte relative agli indirizzi generali della finanza pubblica, che nel bilancio si esprimono, anche perchè le stesse autonomie finanziarie regionali sottostanno al coordinamento previsto dall'articolo 119 della Costituzione. Semmai, al fine di sfruttare le possibilità che il bilancio può offrire come strumento primario del coordinamento, occorre anzitutto che, pur con le ineliminabili differenze, sia assicurata una sostanziale uniformità di disciplina per i principali enti pubblici, compreso lo Stato, esigenza che emerge già dalle difformità fra contabilità statale ed emanandi principi delle Regioni, di cui si è già discusso.

In secondo luogo, occorre che canali adeguati facciano confluire nelle sedi di forma-

zione e discussione del bilancio elementi concreti e tempestivi sull'andamento delle diverse gestioni pubbliche, elementi sui quali ben potrebbero fondarsi le decisioni relative alla entità, alla distribuzione ed alle modalità dei trasferimenti di fondi (si pensi, come aspetto particolare di questo problema, alle giacenze di cassa accumulate dalle Regioni e dagli altri enti a finanza derivata, mentre la tesoreria statale si trova nelle ben note difficoltà).

Da ultimo, si inquadra necessariamente in queste prospettive la necessità di un bilancio integrato della pubblica amministrazione, da tempo sostenuta dalla Corte, con favorevoli echi in sede parlamentare. A sottolineare questa necessità stanno, da un lato, i risultati di consolidamento fra i diversi bilanci, che danno della finanza pubblica un quadro più autentico di quello risultante dalla mera sovrapposizione dei bilanci stessi, frammentariamente considerati.

D'altro canto, un bilancio integrato appare indispensabile anche tenendo conto delle considerazioni svolte dal Governo, nella Nota preliminare al bilancio 1975, in tema di risparmio pubblico, nel senso che quest'ultima nozione può dirsi significativa solo ove riferita all'insieme delle amministrazioni, e cioè alla destinazione ricevuta dai trasferimenti dello Stato ad altri enti.

Anche l'argomento dei trasferimenti a soggetti privati, per la quota relativa non a mera redistribuzione di reddito, ma alla incentivazione di attività — economiche o non — ritenute di pubblico interesse, si collega alla problematica del bilancio preventivo sotto il profilo della esigenza di una predeterminazione globale e programmata dell'intervento da svolgere, essa pure adeguata ad una costante rilevazione delle modalità e dei risultati dell'intervento già effettuato.

Resta, da ultimo, da far cenno di una anomalia cui non può negarsi rilievo sul piano del rispetto delle norme che regolano le forme dell'attività pubblica, anomalia costituita dal fatto che la *Gazzetta Ufficiale* recante la legge di bilancio viene materialmente pubblicata molto tempo dopo la data da essa risultante.

CAPITOLO II.

LEGISLAZIONE DI SPESA E MEZZI DI COPERTURA

Gli elenchi allegati al presente capitolo, e le considerazioni qui contenute, mirano come di consueto a fornire indicazioni significative sulle caratteristiche d'insieme dell'attività legislativa in materia di spesa, e prescindono perciò da più dettagliate puntualizzazioni — anche in ordine al preciso ammontare degli oneri, la cui esposizione può comunque ritenersi approssimata per difetto — che sarebbero richieste nell'ipotesi di specifico esame dei singoli provvedimenti, in relazione all'obbligo di indicare i mezzi di copertura.

I provvedimenti recanti oneri per il bilancio pubblicati nel 1974 (in numero di 111, di poco inferiore a quello dello scorso anno), hanno apportato una massa cospicua di nuove o maggiori spese: *a*) di ammontare determinato, a carico di uno o più esercizi, per complessivi 9.736 miliardi (5); *b*) a carattere continuativo, per oltre 582 miliardi annui, secondo le indicazioni relative, nella maggior parte dei casi (trattandosi di spese correnti,

(5) Nell'importo sono compresi 185 miliardi recati dal disegno di legge n. 266 del 9 luglio 1974, non convertito in legge, in base al quale il Governo ha iscritto spese in bilancio per 114 miliardi, e disposto pagamenti per 11 miliardi in epoca assai prossima alla scadenza del termine di 60 giorni dalla presentazione alle Camere (cioè verso la fine di agosto), senza che presso queste ultime — in ferie — fosse neppure iniziato l'iter del procedimento di conversione. All'esame del Parlamento, attualmente, trovasi un disegno di legge (Camera, n. 3510) inteso a regolare i rapporti sorti sulla base del suddetto provvedimento.

specie per retribuzioni, destinate a lievitazione « naturale »), all'onere stimato per il primo esercizio, e talora con decorrenza anteriore al 1974.

Fra le spese di ammontare determinato destinate a gravare sui futuri esercizi, l'onere più ingente è quello recato dal finanziamento con prestiti, disposto in 15 casi, per un ammontare complessivo di ben 7.390 miliardi (6).

Una quota rilevante di questa cifra è costituita dai 2.750 miliardi destinati all'estinzione dei debiti degli enti mutualistici ed all'avvio della riforma sanitaria (decreto-legge n. 264). Tale provvedimento di spesa dà conferma della fondatezza dei richiami più volte fatti dalla Corte sull'accumularsi di « oneri latenti », destinati prima o poi a riflettersi sul bilancio, e cioè, come quasi direttamente avviene in questo caso, sul contribuente.

Infatti, a fronteggiare il carico dell'ammontamento dei prestiti, viene destinata una quota delle maggiorazioni contributive introdotte dallo stesso provvedimento a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Resta, inoltre, da porre in rilievo che l'urgenza della cospicua spesa da effettuare ha imposto il ricorso all'indebitamento di bilancio (fonte di ulteriori costi) per una spesa

(6) Leggi (o decreti) nn. 34, 59, 65, 78, 118, 180, 181, 264, 266, 268, 317, 377, 413, 652 del 1974, indicati per esteso nell'allegato elenco n. 1, come tutti gli altri successivamente menzionati nel testo e nelle note.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di natura corrente, non consentendo il ritmo di acquisizione delle nuove entrate contributive di sopperirvi tempestivamente in maniera diretta.

L'importo degli altri prestiti autorizzati (4.639 miliardi) supera di molto, da solo, quelli degli anni precedenti.

In esso sono compresi mutui per 2.000 miliardi che l'Azienda ferroviaria è autorizzata a contrarre direttamente, con rimborso a carico dello Stato, per quote ripartite fino al 1980 (legge n. 377).

Sembra opportuno ricordare, in proposito, i rilievi formulati in passato dalla Corte (7) sull'affidamento alla stessa Azienda delle connesse operazioni finanziarie, tenuto anche conto del rapporto, ripristinato da qualche anno, fra bilancio aziendale e bilancio statale.

Sistema analogo è stato adottato dalla legge n. 371, di rifinanziamento alla Cassa per il Mezzogiorno, con autorizzazione a contrarre prestiti, anche all'estero, per 1.000 miliardi.

Per l'ammortamento dei nuovi prestiti, a parte il caso citato dal decreto-legge n. 264, continua — come per il passato — a mancare ogni indicazione circa i mezzi finanziari per fronteggiare i relativi oneri negli esercizi futuri, limitandosi le leggi a porre a carico dei fondi globali le sole quote per interessi e capitali gravanti sull'esercizio in corso (8).

La stessa cosa dicasi per altri oneri a carattere pluriennale (9) per un ammontare di oltre 582 miliardi, al netto della quota fronteggiata, di regola, con i fondi globali dell'esercizio in corso. In tale cifra sono compresi « limiti di impegno », del complessivo ammontare di 44 miliardi, per i quali si è pure persistito nel sistema di non far figurare l'onere effettivo, rappresentato da tutte

le annualità alla cui erogazione questo tipo di spesa dà luogo (dalle quindici alle trenta a seconda dei casi), sicchè questo onere è di gran lunga superiore a quello figurante nelle leggi autorizzative, riferentisi solo alla prima annualità per ciascuno degli esercizi per i quali il limite d'impegno viene autorizzato.

Tanto per le spese continuative, quanto per quelle pluriennali (ivi comprese quelle per ammortamento di prestiti) torna a porsi il problema della idoneità dei fondi globali a costituire valida indicazione di copertura. Su ciò la Corte si è più volte espressa negli scorsi anni, e ben poco resta da aggiungere, bastando solo ribadire che l'osservanza almeno formale del dettato costituzionale comporterebbe comunque la necessità di indicare esplicitamente per l'intero periodo di spesa i mezzi di copertura.

Sempre in tema di fondi globali, i casi di ricorso a questi ultimi anche per provvedimenti non previsti nei relativi « elenchi » sono enunciati nell'elenco n. 2, allegato al presente capitolo, con l'indicazione degli accantonamenti rispettivamente utilizzati. È risultato che talora (come per la legge n. 195 del 1974), la scelta delle somme da stornare è stata effettuata dal Ministro del tesoro in sede di variazione di bilancio conseguente alla nuova legge di spesa, senza che nel precedente esame parlamentare di quest'ultima fossero stati forniti (e neppure richiesti) elementi di sorta al riguardo (10).

Perplessità ancora maggiori suscita la utilizzazione, attraverso la proroga retroattiva del termine di impiego stabilito dalla legge n. 64 del 1955, di disponibilità figuranti in bilanci precedenti a quello dell'esercizio immediatamente anteriore a quello in corso, ipotesi che nel 1974 si è verificata in dodici casi (11) per un importo complessivo di oltre 44 miliardi (24,6 dei quali recati dal decreto-legge n. 266, non convertito in legge, del quale si è già detto). Si tenga conto, fra l'altro, che dal 1971 (esercizio del quale an-

(7) Relazione per l'esercizio 1967, Camera, V Legislatura, Doc. XIV, n. 1, pag. 227.

(8) Va precisato che in qualche caso (leggi numeri 78, 268 e 317) viene demandato alle successive leggi di bilancio la determinazione delle quote di spesa da coprire con prestiti.

(9) Leggi (o decreti) nn.: 875, 878, 927 del 1973; 1, 19, 26, 32, 58, 76, 115, 173, 178, 179, 191, 194, 308, 309, 366, 374, 388, 389, 390, 407, 495, 684 del 1974.

(10) Va anche segnalata la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa in conto capitale per la copertura di spese correnti, relative a retribuzioni al personale (legge n. 926 del 1973).

(11) Leggi (o decreti) nn. 903 del 1973; 32, 33, 101, 125, 181, 266, 284, 293, 388, 390, 407 del 1974.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che nel 1974 sono state impiegate disponibilità, dalle leggi nn. 283 e 390), al 1973, i disavanzi di consuntivo sono stati superiori a quelli previsti, sicchè il ritenere che le economie realizzate su fondi globali possano assumere, in virtù di norme emanate *ex post* (a differenza della legge n. 64), e dopo la approvazione parlamentare dei consuntivi, una sia pur lata parvenza di cespiti utilizzabili, non può non apparire privo di fondamento.

Riesce arduo, in altri termini, vedere di quanto l'espedito usato possa sostanzialmente distinguersi dalla ipotesi di pura e semplice mancanza di indicazione di copertura, ai fini della salvaguardia di un qualsiasi equilibrio anche meramente contabile e sia pure (il che già è comunque discutibile, con bilanci in disavanzo) fra esercizi diversi.

Si è, altresì, nuovamente verificato il caso di impropria applicazione della legge n. 64, con ricorso a disponibilità dell'esercizio anteriore diverse da quelle recate da fondi globali (12). Ciò è avvenuto ad opera della legge n. 101 del 1974, che ha assunto a mezzo di copertura, fra l'altro, le economie del capitolo 1289 dello stato di previsione del Ministero della sanità per il 1973. Per di più, tale indicazione si è poi rilevata concretamente insufficiente, poichè l'importo di tali economie è risultato di soli 446 milioni, anzichè dei 750 occorrenti, onde l'iscrizione in bilancio della nuova spesa, con decreto del Ministro del tesoro, è stata disposta per un ammontare ridotto, rispetto all'autorizzazione legislativa, della differenza fra tali cifre.

Una conferma della portata sostanziale delle osservazioni espresse da anni dalla Corte sulle carenze delle indicazioni di copertura, per il loro riflesso sulla situazione finanziaria dello Stato, è offerta dalle considerazioni svolte dallo stesso Ministro del tesoro, nella Nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 1975 (Camera, n. 3159).

Detta Nota fa rilevare (pag. 17) come la ulteriore espansione del disavanzo, risultan-

te dai consuntivi degli ultimi anni rispetto alle previsioni, debba « farsi risalire al particolare tipo di copertura reperita per il finanziamento di nuove o maggiori spese », avendo il Parlamento interpretato l'articolo 81 della Costituzione nel senso che l'obbligo posto dal quarto comma di esso si limiti al solo esercizio in corso al momento della emanazione della legge di spesa.

Da questa interpretazione — che la Nota definisce giuridicamente fondata, mentre è ben noto come in senso opposto si sia pronunciata la Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 1966 — è derivata « una ingente proiezione di oneri finanziari sugli esercizi futuri, senza corrispondenti previsioni di entrate specifiche, nella convinzione che alla copertura delle previsioni di quegli oneri potesse bastare l'espansione naturale della entrata ».

A quest'ultimo proposito — a parte l'osservazione che per adempiere al dettato costituzionale anche una convinzione siffatta dovrebbe tradursi in espressa enunciazione legislativa — basterà aggiungere che dal 1968 al 1974 gli accertamenti di entrate correnti sono stati complessivamente inferiori, per 467 miliardi, rispetto alle previsioni definitive e che nell'ultimo quinquennio l'incremento medio di tali accertamenti è stato del 15,8 per cento, contro un tasso del 20 per cento degli impegni di spesa (13).

Non resta, pertanto, che convenire nelle preoccupazioni espresse nel documento citato, e nell'opinione che il fenomeno richieda « immediati ed adeguati correttivi ».

(13) Quanto alle indicazioni di copertura con riferimento ad entrate specifiche, sono significativi i casi dei decreti-legge n. 30 e n. 264 del 1974, che per una quota di nuove spese per circa 330 miliardi indicavano a copertura il maggior gettito delle imposte sugli oli minerali derivante dagli aumenti di aliquote disposti nel 1973 e nel 1974. È accaduto, invece, che a fronte di una previsione iniziale di 2.600 miliardi, gli accertamenti sul capitolo 1409 dell'entrata per il 1974 sono risultati di soli 2.493,7 miliardi. Per l'esattezza, la sola spesa di 43 miliardi recata dal decreto-legge n. 30, veniva fronteggiata anche con riferimento all'imposta straordinaria « una tantum » sui veicoli a motore (decreto-legge n. 251, convertito nella legge n. 346 del 1974), il cui gettito è stato di 221,7 miliardi, rispetto ad una previsione di 250.

(12) Si è già ricordato, nella precedente relazione, il netto indirizzo contrario pure enunciato in proposito dalla V Commissione della Camera (V Legislatura, nn. 2529-2530-A, pagg. 28 e 31).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO N. 1

LEGGI RECANTI ONERI DI BILANCIO PUBBLICATE NEL 1974

ESTREMI E DENOMINAZIONI	ONERE INDICATO (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
Legge n. 857 del 18-12-1973. — Sistemazione dei valichi del confine orientale con la Jugoslavia	—	1.062
Legge n. 867 del 18-12-1973. — Autorizzazione di spesa per il finanziamento delle iniziative ed attività riguardante l'« Anno nazionale del libro »	—	300
Legge n. 875 del 27-12-1973. — Misura del compenso mensile da corrispondere, per ciascun incaricato, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti militari dell'Esercito	—	1.080
Legge n. 876 del 27-12-1973. — Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca Europea per gli investimenti . . .	—	7.500
Legge n. 878 del 27-12-1973. — Provvidenze per l'industria cantieristica navale	—	159.000
Legge n. 883 del 26-11-1973. — Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili	50	—
Legge n. 903 del 22-12-1973. — Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei Ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici . .	3.224	4.120
Legge n. 908 del 27-12-1973. — Assegnazione straordinaria di lire 50 miliardi ad integrazione dei fondi, per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili; stanziati ai sensi dell'articolo 31 della legge 30-3-1971, n. 118. Modifica ed integrazione di alcuni articoli della stessa legge 30-3-1971, n. 118	50.000	—
Legge n. 921 del 12-12-1973. — Concessione di un contributo statale al Comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo (prorogato fino a quando resterà operante l'accordo 18-7-1957 tra l'Italia e la Jugoslavia)	34	—
Legge n. 925 del 15-11-1973. — Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3-5-1967	6	—
Legge n. 926 del 22-12-1973. — Adeguamento dell'indennità per servizio di Istituto a favore dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato	1.400 *	—
Legge n. 927 del 27-12-1973. — Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo	—	16.000
Legge n. 929 del 6-12-1973. — Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati per il triennio 1972-74	—	88
Legge n. 932 del 22-12-1973. — Modificazioni e integrazioni della legge 19-7-1971, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole di lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia	250	—
Legge n. 934 del 27-12-1973. — Rivalutazione degli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate Amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia	400	—

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'ammontare stabilito o valutato (in genere per il primo esercizio). L'eventuale asterisco indica decorrenza anteriore al 1974.

(b) A carico di uno o più esercizi. L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti di impegno, e cioè di indicazione limitata alla prima delle annualità.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ELENCO N. 1

ESTREMI E DENOMINAZIONI	ONERE INDICATO (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
D.P.R. n. 1186 del 20-9-1973. — Adeguamento dell'organico del magistrato alle acque di Venezia e delle soprintendenze alle antichità e belle arti delle province Venete	350	—
D.L. n. 1 dell'11-1-1974, convertito in legge n. 46 dell'11-3-1974. — Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli	—	2.000
Legge n. 2 dell'8-1-1974. — Interventi straordinari a favore della pesca marittima e modificazioni al decreto legge 29-9-1973, n. 578 — recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi — convertito, con modificazioni, nella legge 15-11-1973, n. 733	—	6.000
Legge n. 4 del 12-1-1974. — Sussidio integrativo dello Stato in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico	458	—
Legge n. 5 del 7-1-1974. — Inquadramento nei ruoli ferroviari dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carico e manutenzione degli accumulatori per l'illuminazione dei treni	980	—
Legge n. 7 del 12-1-1974. — Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti per gli anni 1973-74	500	—
Legge n. 19 del 28-1-1974. — Proroga dei benefici previsti dalla legge 25-5-1970, n. 362, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità	—	5.000
Legge n. 22 del 12-2-1974. — Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al Fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato	—	27.200
Legge n. 26 del 2-2-1974. — Integrazione della legge 9-1-1962, n. 1 e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale	—	16.000 *
Legge n. 27 del 12-2-1974. — Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato	3.400	—
D.L. n. 30 del 2-3-1974 - Convertito nella legge n. 114 del 16-4-1974. — Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali	(c) 102.000	868.000
Legge n. 32 del 6-2-1974. — Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania	—	3.500
Legge n. 33 del 12-2-1974. — Concessione di un contributo straordinario di 50 milioni al Comitato organizzatore del 18° Congresso biennale dell'Internazionale College of Surgeons (Collegio internazionale di chirurgia)	—	50
Legge n. 34 del 12-2-1974. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni a concedere un contributo speciale all'Istituto posteografonici	—	67.200
Legge n. 35 del 12-2-1974. — Modifiche al regio decreto 3-6-1933, n. 850 relativo all'indennità di trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una precaria residenza	100	—
Legge n. 39 del 16-2-1974. — Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggio a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato	4.850	—

(a) Vedi nota a pagina 47.

(b) Vedi nota a pagina 47.

(c) Di cui 22.000 dal 1977.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ELENCO N. 1

ESTREMI E DENOMINAZIONI	ONERE INDICATO (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
Legge n. 57 del 16-2-1974. — Revisione del trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato	181.000 *	—
Legge n. 58 del 28-1-1974. — Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio a Trieste, Livorno, Genova	—	38.000
Legge n. 59 dell'1-2-1974. — Aumento del capitale della società per la gestione e partecipazioni industriali GEPI S.p.A.	—	96.000
Legge n. 65 del 2-2-1974. — Aumento della quota di partecipazione del capitale della Banca Adriatica di sviluppo	—	20.000
Legge n. 68 del 27-2-1974. — Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi dell'Accademie militari	71	—
Legge n. 76 del 14-2-1974. — Costruzione da parte degli Istituti autonomi delle Case popolari di alloggi da assegnare in locazione ai militari di truppa della guardia di finanza	—	132 *
Legge n. 77 del 2-3-1974. — Modificazioni agli articoli 1, par. 1; art. 4 par. 4; art. 5 par.1; art. 10 par. 2, 1° e 2° comma; art. 13, 2° comma del decreto del Presidente della Repubblica 9-11-1971, n. 1372, contenente norme per l'attuazione della legge 13-8-1969, n. 591 concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato	16.000	5.600
Legge n. 78 del 2-3-1974. — Interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno	—	150.000
Decreto legge n. 80 dell'1-4-1974, convertito nella legge n. 205 del 22-5-1974. Distillazione agevolata di pere e mele di produzione 1973	3.900	—
Decreto legge n. 95 dell'8-4-1974, convertito nella legge n. 216 del 7-6-1974. Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari	500	—
Legge n. 101 dell'11-3-1974. — Modifica della legge 23-6-1970, n. 503 sull'ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali	2.700	—
Legge n. 111 del 22-3-1974. — Trasformazione degli Istituti musicali di Genova e Perugia in conservatori di musica di Stato	351	2.500
Decreto legge n. 115 del 2-5-1974, convertito nella legge n. 247 del 27-6-1974. Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale	—	(c) 5.000 *
Legge n. 118 del 18-4-1974. — Provvedimenti urgenti per la zootecnia	—	60.000
Legge n. 135 del 16-4-1974. — Aumento del contributo statale all'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato » in Firenze	150	—
Legge n. 137 del 10-4-1974. — Organizzazione delle mense aziendali presso gli organi dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato	800	—
Legge n. 168 del 26-4-1974. — Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti	1.500	—
Legge n. 172 del 21-3-1974. — Trattamento economico dei graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanziari e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalla licenza di qualsiasi specie	1.000	—

(a) Vedi nota a pagina 47.

(b) Vedi nota a pagina 47.

(c) Vi è ulteriore autorizzazione, non quantificata, per gli esercizi successivi in relazione alle esigenze.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ELENCO N. 1

ESTREMI E DENOMINAZIONI	ONERE INDICATO (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
Legge n. 173 del 16-4-1974. — Autorizzazione al Ministero della difesa a costruire od acquistare alloggi di tipo economico per il personale militare	—	6.250
Legge n. 174 del 27-4-1974. — Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per profilassi internazionale delle malattie infettive e diffuse	240	—
Legge n. 178 del 26-4-1974. — Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero . .	—	3.000
Legge n. 179 dell'11-4-1974. — Finanziamenti per gli interventi della sezione orientamento del FEOGA	—	60.000
Legge n. 180 del 26-4-1974. — Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo	—	14.000
Legge n. 181 del 26-4-1974. — Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo	—	61.000
Legge n. 191 del 26-4-1974. — Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato	—	4.000
Legge n. 194 dell'8-4-1974. — Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio del grano e della convenzione per l'aiuto alimentare adottata a Washington il 29-3-1971	—	19.500
Legge n. 195 del 2-5-1974. — Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici	45.000	—
Decreto legge n. 206 del 31-5-1974, convertito nella legge n. 277 del 16 luglio 1974. — Norme per l'esecuzione di urgenti opere di sistemazione idraulica a salvaguardia del territorio della provincia di Modena	—	10.000
Decreto legge n. 214 del 31-5-1974, convertito nella legge n. 294 del 26 luglio 1974. — Distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale	—	12.600
Legge n. 253 dell'11-6-1974. — Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	2.350	—
Decreto legge n. 264 dell'8-7-1974, convertito nella legge 386 del 17 agosto 1974. — Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio per la riforma sanitaria	(c) 43.000	(d) 2.750.000
Decreto legge n. 266 del 9-7-1974. — Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo (e)	—	185.600
Legge n. 268 del 24-6-1974. — Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge n. 588 dell'11-6-1962 (Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna	—	600.000
Legge n. 269 del 5-6-1974. — Istituzione di un posto in soprannumero di professore universitario di ruolo da assegnare alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'università di Roma	7,8	—

(a) Vedi nota a pagina 47.

(b) Vedi nota a pagina 47.

(c) L'articolo 14, n. 6, demanda alla legge di bilancio lo stanziamento di un ulteriore apporto annuo, fino a 100 miliardi.

(d) Di cui 50 miliardi annui per un periodo non determinato per il ripiano dei debiti dei comuni (art. 2 bis).

(e) Vedi nel testo le considerazioni sulla vicenda della mancata conversione in legge.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ELENCO N. 1

ESTREMI E DENOMINAZIONI	ONERE INDICATO (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
Legge n. 271 del 24-5-1974. — Facilitazione di viaggio a favore di connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle Isole del territorio nazionale	50	—
Legge n. 283 del 5-6-1974. — Trasferimento del Rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19-7-1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28-9-1966, n. 749	—	2.000
Legge n. 284 del 28-6-1974. — Ampliamento del centro sperimentale impianti a fune del Ministero dei trasporti e dell'Aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione	—	100
Legge n. 298 del 6-6-1974. — Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada	(c)	—
Legge n. 307 del 16-7-1974. — Provvidenze in favore dell'editoria giornalistica per il 1973	—	7.700
Legge n. 308 del 16-7-1974. — Integrazione della spesa per la costruzione dei ponti stabili sul fiume Po	—	4.000
Legge n. 309 del 16-7-1974. — Disposizioni per l'ammodernamento e la ricostruzione dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie meridionali sarde ed autoservizi integrativi	—	4.000
Legge n. 317 del 6-6-1974. — Norme applicative del regolamento (CEE) n. 2511 del 9-12-1969 concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del settore degli agrumi	—	180.000
Legge n. 319 del 16-7-1974. — Ratifica ed esecuzione della convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con l'annesso statuto, firmata a Parigi il 6-10-1971, dell'accordo di sede concluso con l'Istituto stesso in Roma il 19-2-1972, integrato nello scambio di note effettuato in Roma il 17-2-1973	120 *	—
Legge n. 343 del 26-7-1974. — Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero	5.000	2.500
Legge n. 348 del 22-5-1974. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8-10-1968	2	—
Legge n. 358 del 14-8-1974. — Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ed artistiche	2.500	—
Legge n. 360 del 14-8-1974. — Disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti	97,8	—
Legge n. 361 del 19-7-1974. — Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali doganali	10	—
Legge n. 362 del 26-7-1974. — Costruzione di case da assegnare al personale del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste	—	1.050 *
Legge n. 363 del 26-7-1974. — Convocazione della conferenza nazionale sull'Emigrazione	560	—

(a) Vedi nota a pagina 47.

(b) Vedi nota a pagina 47.

(c) Onere annuo non determinato.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ELENCO N. 1

ESTREMI E DENOMINAZIONI	ONERE INDICATO (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
Legge n. 365 del 2-8-1974. — Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero	5.000	8.000
Legge n. 366 del 6-8-1974. — Provvedimenti urgenti e di primo intervento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti	—	160.000
Legge n. 368 del 9-8-1974. — Rinnovo della facoltà concessa dalla legge 12-4-1969, n. 177, e dalla legge 30-6-1971, n. 508 relativa alla partecipazione dell'Alitalia alla gestione della Somali Airlines	—	2.000
Legge n. 370 del 12-8-1974. — Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS	2.038	—
Legge n. 371 del 12-8-1974. — Integrazione dei fondi di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853 per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno	—	1.000.000
Legge n. 372 del 12-8-1974. — Modifiche della legge 19-5-1967, n. 878 sul rifornimento idrico delle Isole minori	100	—
Legge n. 373 del 12-8-1974. — Concessione di un contributo straordinario di 200 milioni all'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale di Roma	—	200
Legge n. 374 del 12-8-1974. — Autorizzazione di ulteriore spesa per la costruzione ferrovia metropolitana di Roma da Prati a Termini e ad Osteria del Curato	—	46.000
Legge n. 377 del 14-8-1974. — Programma di interventi straordinari per l'ammodernamento, il potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato e mutamento della denominazione del Ministero dei trasporti e dell'Aviazione civile	—	2.000.000
Legge n. 380 del 14-8-1974. — Modifiche alla legge 6-3-1958, n. 183 relativa alla autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese di investimento	—	40.000
Legge n. 388 del 2-8-1974. — Autorizzazione della spesa per i programmi spaziali nazionali	—	34.650
Legge n. 389 del 2-8-1974. — Proroga del termine previsto dall'articolo n. 1 della legge 15-12-1969, n. 1022, per l'esercizio delle facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso Enti dell'esercito	—	120
Legge n. 390 del 6-8-1974. — Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana ai programmi spaziali internazionali	—	99.350
Legge n. 404 del 14-8-1974. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque iugoslave, con scambi di note, concluso a Belgrado il 15-6-1973	—	2.400
Legge n. 407 del 16-7-1974. — Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23-11-1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione delle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo	—	4.213

(a) Vedi nota a pagina 47.

(b) Vedi nota a pagina 47.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ELENCO N. 1

ESTREMI E DENOMINAZIONI	ONERE INDICATO (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
Legge n. 413 del 17-8-1974. — Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 12 della legge 18-7-1967, n. 641, nonché dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'articolo 32, ultimo comma della legge 18-7-1967, n. 641 e all'articolo 34 della legge 18-3-1968, n. 444	—	250.000
D.P.R. n. 416 del 31-5-1974. — Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica	1.000	—
D.P.R. n. 418 del 31-5-1974. — Corresponsione di compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica	2.006	—
D.P.R. n. 420 del 31-5-1974 — Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche	3 600	—
Legge n. 446 del 16-7-1974 — Adesione all'accordo de L'Aja del 6-6-1947, relativo alla creazione di un ufficio internazionale dei brevetti, riveduto a L'Aja il 16-2-1961 e sua esecuzione ed approvazione ed esecuzione dell'accordo fra il Governo italiano e l'Istituto internazionale dei brevetti per l'istituzione di una agenzia dell'Istituto in Italia concluso a Roma il 17 aprile 1962	62	485
Legge n. 483 del 17-8-1974. — Retribuzione del personale docente e non insegnante di ruolo dei corsi integrativi degli Istituti magistrali e dei licei artistici	350	—
Legge n. 495 dell'1-10-1974. — Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di Oceanografia Okinawa '75	—	850
Legge n. 496 del 10-10-1974. — Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	150	—
Legge n. 546 del 2-11-1974. — Modificazioni alla tabella n. 1 allegata alla legge 17-12-1971, n. 1154, sul riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza	6	—
Legge n. 615 del 10-10-1974. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo, nella forma dello scambio di note tra il Governo italiano ed il Governo somalo relativo alla definizione delle richieste presentate fuori termine per la liquidazione degli indennizzi dei danni causati ai residenti in Somalia dall'occupazione militare britannica concluso a Mogadiscio il 21-3-1973	—	875
Legge n. 652 del 14-10-1974. — Integrazioni e modifiche al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25-10-1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata	—	500.000
Legge n. 683 del 14-10-1974. — Soppressione della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington e dell'annessa sezione acquisti	—	150
Legge n. 684 del 20-12-1974. — Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale	93.000	38.000 *
Legge n. 696 del 24-12-1974. — Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo di 60 miliardi per l'anno 1974	—	60.000
TOTALI	582.223	9.735.925

(a) Vedi nota a pagina 47.

(b) Vedi nota a pagina 47.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO N. 2

LEGGI INTERVENUTE NELL'ANNO 1974 CON COPERTURA A CARICO DEI FONDI GLOBALI DELLO STESSO ANNO MA RELATIVE A PROVVEDIMENTI ORIGINARIAMENTE NON INCLUSI NEI FONDI GLOBALI STESSI (fra parentesi gli accantonamenti utilizzati)

	Onere 1974 (in milioni)
Legge n. 927 del 27 dicembre 1973 — Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Parziale utilizzo dell'accantonamento « Autorizzazione di spesa per la esecuzione di programmi nazionali nel settore spaziale »)	1.600
Legge n. 19 del 28 gennaio 1974 — Proroga dei benefici previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 362, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità . . . (Parziale utilizzo dell'accantonamento « Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale »)	2.500
Decreto-legge n. 95 dell'8 aprile 1974 (convertito in legge 7 giugno 1974, n. 216) — Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (Parziale utilizzo dell'accantonamento « Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate »)	500
Decreto-legge n. 115 del 2 maggio 1974 (convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247) — Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (Parziale utilizzo dell'accantonamento predisposto per « Legge per la casa »)	14.000
Legge n. 195 del 2 maggio 1974 — Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (Parziale utilizzo dell'accantonamento « Riforma sanitaria »)	45.000
Decreto-legge n. 206 del 31 maggio 1974 (convertito in legge 16 luglio 1974, n. 277) — Norme per la esecuzione di urgenti opere di sistemazione idraulica a salvaguardia del territorio della provincia di Modena (Parziale utilizzo dell'accantonamento « Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo »)	10.000
Legge n. 268 del 24 giugno 1974 — Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna (Parziale utilizzo dell'accantonamento « Legge per la casa »)	10.000

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ELENCO N. 2

	Onere 1974 (in milioni)
Legge n. 363 del 26 luglio 1974 — Convocazione della Conferenza nazionale dell'emigrazione (Parziale utilizzo dell'accantonamento « Università internazionale dell'ONU: candidatura italiana per la facoltà di scienze a Trieste »)	560
Legge n. 373 del 12 agosto 1974 — Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma (Parziale utilizzo dell'accantonamento « Contributi vari ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi »: Ministero della pubblica istruzione)	200
Decreti del Presidente della Repubblica nn. 416, 418 e 420 del 31 maggio 1974 — Provvedimenti delegati in attuazione della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Parziale utilizzo dell'accantonamento predisposto per « Norme per la riforma della scuola secondaria superiore »)	6.606

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I.

CONSIDERAZIONI GENERALI (*)

1. — *Risultati di insieme e differenziali.*

Pur senza ignorare la sfasatura temporale fra conti economici nazionali e consuntivo statale, determinata dal cosiddetto esercizio « suppletivo », non appare del tutto privo di significato un confronto (necessariamente in termini di cassa), fra l'andamento del prodotto nazionale lordo e quello della gestione dello Stato, nei suoi principali aggregati.

Il prodotto nazionale lordo, secondo le indicazioni della Relazione generale sulla situazione economica del paese, ha presentato per il 1974 un incremento, in lire correnti, del 20,6 per cento rispetto al 1973, sicchè la media annua di aumento per il quinquennio 1970-1974 risulta di circa il 14 per cento. Al 31 dicembre 1973 gli indici corrispondenti erano stati del 17,1 e dell'11,5.

A fronte di questi dati, la diversità di maggior rilievo della gestione statale emerge nelle entrate tributarie, poichè l'accrescimento

del gettito di queste era risultato inferiore, per il 1973, in termini sia annuali che quinquennali, mentre per il 1974 ambedue i rapporti appaiono rovesciati, essendo il gettito medesimo aumentato in misura assai più elevata (+ 33,5 per cento), sì da portare l'indice medio dei cinque anni al + 17,1 per cento.

La spesa, invece, nell'insieme, con un aumento rispetto all'anno precedente del 19,3 per cento, ed uno medio quinquennale del 20,8 (37,2 e 17,2 al 31 dicembre 1973) rivela nel breve periodo un andamento più vicino a quello del prodotto nazionale lordo, risultante peraltro da una evoluzione inversa delle transazioni correnti (+ 29,5 per cento sul 1973) al confronto di quelle in conto capitale (— 11,3 per cento), pur continuando queste ultime a presentare nel medio periodo, un più sostenuto ritmo di accrescimento, a causa dell'eccezionale lievitazione verificatasi nel 1973 (1).

Il volume complessivo della gestione statale di competenza si è accresciuto, dal suo canto, in misura proporzionalmente comparabile a quella, assai rilevante, del 1973, e cioè secondo tassi percentuali (23,0 per l'entrata e 24,2 per la spesa) superiori alle medie

(*) I dati su cui si basa questa parte della relazione sono stati elaborati impiegando i supporti e le codificazioni meccanografiche adottati dalla Amministrazione, sulla cui utilizzabilità si rinvia alle considerazioni svolte all'inizio del capitolo III. Neppure quest'anno la nota preliminare al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale è pervenuta in tempo utile per poterne tenere adeguatamente conto.

(1) Tanto per le entrate che per le spese, si vedano le tabelle recanti le serie storiche, per titoli, alla fine del capitolo.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

annue del quinquennio; a differenza, tuttavia, che per il precedente anno, determinante è stato l'apporto del settore tributario, e di ciò può vedersi un riflesso nell'esiguo aumento della spesa in conto capitale (il cui andamento è strettamente connesso alle accensioni di prestiti) (2), mentre quello della spesa corrente (31,3 per cento) risulta il più elevato del quinquennio.

Tutto quanto precede agevola l'interpretazione dei risultati differenziali, che giova brevemente esaminare considerando nell'ordine i saldi parziali ed infine quello generale (3).

Sul saldo di parte corrente, negativo nella competenza per 3.543,9 miliardi (e quindi di entità ben superiore a quella indicata in base ai dati provvisori dalla Relazione generale sulla situazione economica del Paese), incide quasi per la metà l'impegno di spesa, per 1.748 miliardi, relativo all'operazione di ripiano dei debiti degli enti mutualistici, già ricordata. Anche tenendo conto di essa, è di un certo rilievo il fatto che, per la prima volta dopo alcuni anni, il disavanzo in parola risulti inferiore di oltre un quarto a quello esposto nelle previsioni definitive; e, pur presentando un ulteriore peggioramento rispetto al 1973, il peggioramento sia percentualmente molto al di sotto della media quinquennale, sulla quale pesa la « svolta » verificatasi in senso negativo nel 1971.

Al netto, invece, della menzionata operazione, determinata da norme intervenute nel corso dell'anno, si avrebbe un saldo inferiore tanto alle previsioni iniziali quanto a quello accertato nel 1973.

Il miglioramento rispetto alle previsioni definitive è determinato dai maggiori accertamenti di entrate tributarie (quelle extra-

(2) Il ricorso a prestiti, come si vedrà nel paragrafo successivo, oltre ad una quota a copertura del disavanzo, è stato in gran parte destinato anch'esso alla spesa corrente, e cioè all'operazione di ripiano dei debiti degli enti mutualistici (l'ammortamento è tuttavia coperto da aumenti contributivi, come già precisato nel capitolo II della parte I). Al netto di tale operazione, comunque, la spesa corrente risulta egualmente aumentata molto più di quella in conto capitale.

(3) La tabella recante i dati dell'intero quinquennio è inserita alla fine del capitolo.

tributarie sono aumentate di poco) mentre nelle spese correnti si ha addirittura un'eccedenza complessiva netta di 320 miliardi. L'andamento delle prime è da porre in relazione anche alla riforma tributaria, in virtù della quale si è concentrato nello Stato, nel 1974, pure il gettito delle imposte dirette già di spettanza degli enti locali, senza tralasciare che, in concreto, quest'ultimo non copre complessivamente le corrispondenti uscite per devoluzioni di quote agli enti medesimi.

Comunque, il ritmo medio di incremento delle entrate tributarie ed extratributarie continua ad essere inferiore a quello delle spese correnti.

Anche nel movimento di cassa, la parte corrente continua a presentare un disavanzo più elevato rispetto a quello del precedente anno, ma in netto miglioramento percentuale sull'andamento quinquennale, costantemente peggiorato negli ultimi anni, e soprattutto nel 1972. Causa determinante è il ricordato eccezionale incremento (per oltre 4.600 miliardi) dei proventi tributari, di carattere peraltro contingente, in quanto dovuto in gran parte a versamenti di residui attivi, per 1.880 miliardi.

Passando a considerare il saldo netto da finanziare, cioè la differenza fra spese ed entrate finali, può notarsi come il suo peggioramento, nella competenza, tanto rispetto alle previsioni che rispetto al corrispondente dato del 1973, sia essenzialmente da collegare al già esaminato saldo di parte corrente ed ai fattori che vi hanno concorso: come già rilevato, infatti, scarso è stato l'incremento della spesa in conto capitale (+ 77 miliardi), tanto da far registrare economie per oltre 217 miliardi rispetto alle previsioni definitive (4) (economie che, fra l'altro, non riescono a compensare la cospicua eccedenza netta sulle previsioni già rilevate per le spese correnti, talchè in eccedenza risulta anche la spesa complessiva).

(4) In termini di impegni effettivi, per miliardi 4.110, l'aumento rispetto all'anno precedente è di 214 miliardi. Nella cifra di consuntivo di 5.473 miliardi, infatti, sono compresi 1.363 miliardi di nuovi residui di stanziamento.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La stessa osservazione vale con riferimento al risultato in termini di cassa, ad interpretare il quale basterà quindi porre in evidenza che il suo lieve miglioramento rispetto al 1973 si deve all'aggiungersi della flessione di ben 636 miliardi dei pagamenti in conto capitale (che peraltro avevano segnato un eccezionale incremento nel 1973) al sopra rilevato contenimento del disavanzo corrente.

Il disavanzo finanziario complessivo di competenza (— 6.627 miliardi) risente degli andamenti fin qui analizzati, nonché della diminuzione del saldo positivo delle operazioni da indebitamento, alle quali è dedicato il paragrafo che segue, ed analoga considerazione può farsi per il disavanzo di cassa.

2. — Operazioni d'indebitamento.

Si è già considerato, nel paragrafo precedente, l'ulteriore incremento intervenuto nel 1974 nei diversi saldi passivi di competenza, per quanto più contenuto rispetto al peggioramento medio del quinquennio, in termini percentuali. In particolare, la differenza fra il disavanzo finanziario complessivo e il disavanzo fra spese ed entrate finali, indica l'ordine di grandezza delle operazioni d'indebitamento patrimoniale, nelle quali, come rilevato anche quest'anno nella parte prima della relazione, la prassi del sistema di bilancio in concreto vigente accorda all'Esecutivo, e per esso al Ministro del tesoro, una autonomia piuttosto ampia, specialmente in ordine ai tempi di effettuazione, riservando al Parlamento un sindacato a carattere essenzialmente consuntivo.

Unico riferimento alle previsioni di bilancio, salvo la limitata quota di entrate da prestiti che in esso figura, è quello offerto dalle indicazioni fornite dal Governo nella Nota preliminare al relativo disegno di legge.

Nell'esercizio in esame, l'andamento delle operazioni d'indebitamento si è notevolmente differenziato rispetto alle indicazioni suddette. La causa di maggior rilievo è costituita dall'emissione dei certificati di credito,

con netto ricavo di 1.748 miliardi, destinata all'estinzione di parte dei debiti degli enti mutualistici, per effetto del già ricordato decreto-legge n. 264, emanato nel luglio.

Ma anche prescindendo da tale operazione, piuttosto parziale è la corrispondenza delle altre concretamente effettuate con i dati di preventivo. Da questi ultimi risultavano previste accensioni di prestiti per 305,5 miliardi (300 dei quali da emissione di titoli del debito pubblico), mentre, in corrispondenza di capitoli iscritti « per memoria », la Nota preliminare elencava altri mutui e prestiti da contrarre per circa 1.231 miliardi. A ciò è da aggiungere la consueta autorizzazione, conferita al Ministro del tesoro dalla legge di bilancio, ad emettere Buoni del Tesoro poliennali a copertura del disavanzo e del rimborso dei Buoni scaduti nell'esercizio.

In effetti, al netto della operazione relativa agli enti mutualistici, l'ammontare complessivo dei mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e dei titoli emessi, come specificato nelle tabelle allegate alla fine del capitolo, è stato di poco più di 1.370 miliardi.

Per quanto concerne i primi (961,2 miliardi di ricavo netto, contro 1.144,7 di valore nominale) (5), mentre vi figura quello relativo all'aumento del capitale della GEPI, autorizzato successivamente alla presentazione del bilancio, la valutazione delle difficoltà del mercato ha indotto il Governo a rinviarne o ridurne altri, relativi all'apporto dello Stato al « Fondo sociale » (104 miliardi), al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (120 miliardi), agli interventi per gli aeroporti civili (45 miliardi) e per la salvaguardia di Venezia (25 miliardi),

(5) È stato rilevato che il piano d'ammortamento di tali mutui consente sfasature temporali, in concreto verificatesi a detrimento dell'erario, fra versamenti del Tesoro al Consorzio in relazione all'imposta sulle obbligazioni da questo emesse in contropartita dei mutui, pagamento dell'imposta da parte del Consorzio, e rimborso al Tesoro da parte del medesimo delle somme eccedenti la imposta effettivamente dovuta.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno (limitato a 250 miliardi (6) in luogo dei 350 previsti), per citare i più importanti.

D'altro canto, sono stati contratti nel 1974 mutui afferenti a quote rinviate dall'anno precedente, come si ricava dalla prima delle citate tabelle, e sono stati altresì assunti prestiti per le occorrenze dell'AIMA, uno dei quali, per 26 miliardi (7), destinato al consolidamento per dieci anni di un precedente prestito annuale.

Nell'insieme, quindi, l'ammontare complessivo delle accensioni di prestiti, quasi tutte realizzate alla fine dell'anno, ha raggiunto una entità di poco inferiore a quella di 3.167 miliardi del 1973 (nettamente superiore alla media annua precedente), e relativa, per di più, in proporzione particolarmente elevata, ad esigenze diverse da quelle produttive, molte delle quali sono state invece sacrificate, come si è visto. Nonostante, poi, l'aumento dei rimborsi di prestiti da 761 a 906 miliardi, il saldo netto delle operazioni d'indebitamento degli ultimi cinque anni (accensioni meno rimborsi) si è elevato da 8.152 a 8.348 miliardi.

Altra notazione di rilievo, anche in rapporto alla indicata riduzione dei mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, è che la massima parte degli altri titoli a medio e lungo termine è stata assorbita dall'Istituto di emissione (8) risolvendosi così in ulteriore creazione di base monetaria.

A ciò va aggiunto quanto si è già posto in rilievo nel capitolo I della parte I, circa il peso assunto dai mezzi più propriamente monetari, e cioè dall'indebitamento a breve nel finanziamento del disavanzo di bilancio,

(6) Nella relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 1974 (pag. 384) la cifra indicata è di 271 miliardi: in realtà, la somma di 21 miliardi è andata a compensazione della riduzione apportata nel 1973 allo stanziamento in favore della Cassa, per la copertura dei maggiori oneri retributivi derivanti dalle norme sulla dirigenza militare (legge 10 dicembre 1973, n. 804).

(7) L'operazione non figura fra quelle esposte nella citata Relazione generale.

(8) V. Relazione generale, cit., pagg. 230-231.

sia pure nella misura più contenuta che questo ha presentato nel 1974 in termini di cassa, tanto più che il saldo passivo del conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale ha raggiunto un volume assai prossimo al limite fissato legislativamente dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333 (9).

Quest'ultima circostanza, infatti, oltre alla flessione del risparmio postale, ha portato ad un cospicuo aumento dell'emissione di Buoni ordinari del Tesoro, ad un interesse aggirantesi sul 15 per cento annuo, e quindi molto superiore a quello dell'1 per cento stabilito per il suddetto saldo passivo (10), Buoni anch'essi collocati, peraltro, pressochè totalmente presso la Banca d'Italia, o per intervento di quest'ultima (11). Agli interessi su detti Buoni si deve una delle eccedenze di impegno presenti anche quest'anno nel consuntivo.

Nè va trascurato, circa la tendenza di tale forma d'indebitamento a superare l'arco annuale, che una cospicua emissione a dodici mesi, per 2.000 miliardi, è stata effettuata in novembre, e che nel complesso, a fine anno, il saldo netto fra buoni emessi e buoni scaduti è risultato di 6.350 miliardi.

In materia di interessi, richiamando l'attenzione sul sensibile aumento di tale voce (+ 40 per cento) rispetto a quelli pur elevati degli anni decorsi, appare utile un cenno all'onere che grava sulla Tesoreria centrale per i numerosi conti correnti intrattenuti con enti, gestioni, casse ed organismi vari, considerato il fatto che i pagamenti raggiungono nel 1974 l'ammontare di 63,9 miliardi, i quali ineriscono a giacenze costituite da fondi in buona parte provenienti dal bilancio statale.

(9) V. Relazione generale, cit. pag. 230, e Relazione del Governatore della Banca d'Italia per il 1974, pag. 226.

(10) Dal settembre 1973, i provvedimenti relativi ai Buoni per investimenti liberi hanno determinato il prezzo di emissione anzichè il tasso di interesse.

(11) V. Relazione del Governatore, cit., pagg. 225 e 252.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RISULTATI DIFFERENZIALI DAL 1970 AL 1974
(in miliardi di lire)

	1970		1971		1972		1973		1974		Totale	% Medio
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%		
Avanzo (+) o disavanzo (-) di parte corrente (a)												
(1)	+ 547,5	— 461,7	+ 461,7	— 15,67	+ 285,1	— 38,24	— 699,1	— 345,21	— 2.533,5	— 262,39	— 1.938,3	— 165,36
(2)	— 54,7	— 279,9	— 279,9	— 411,70	— 814,8	— 191,10	— 2.126,7	— 161,00	— 4.852,5	— 128,17	— 8.128,6	— 222,97
(3)	+ 122,8	— 651,2	— 651,2	— 630,29	— 1.094,9	— 68,13	— 2.393,0	— 118,55	— 3.543,9	— 48,09	— 7.560,2	— 216,24
(4)	— 97,5	— 115,3	— 115,3	— 18,25	— 602,4	— 422,46	— 2.360,8	— 291,89	— 2.776,1	— 17,59	— 5.852,1	— 187,53
Avanzo (+) o disavanzo (-) per operazioni finali (a)												
(1)	— 1.422,3	— 1.558,6	— 1.558,6	— 9,58	— 2.742,7	— 75,97	— 4.122,7	— 50,31	— 6.719,0	— 62,97	— 1.6565,3	— 50,69
(2)	— 2.867,3	— 3.943,4	— 3.943,4	— 37,53	— 4.922,0	— 24,81	— 7.462,7	— 51,61	— 10.369,2	— 38,95	— 29.564,5	— 38,21
(3)	— 2.612,5	— 4.220,4	— 4.220,4	— 61,54	— 5.085,0	— 20,48	— 7.573,2	— 48,93	— 8.847,3	— 16,82	— 28.338,4	— 36,94
(4)	— 2.295,8	— 3.118,7	— 3.118,7	— 35,84	— 3.380,9	— 8,40	— 7.754,6	— 129,36	— 7.570,5	+ 2,37	— 24.120,5	— 42,83
Avanzo (+) o disavanzo (-) finanziario (a)												
(1)	— 1.867,7	— 1.866,3	— 1.866,3	+ 0,07	— 3.164,0	— 69,53	— 4.677,5	— 47,83	— 7.375,3	— 57,68	— 18.950,8	— 43,72
(2)	— 1.887,0	— 2.295,4	— 2.295,4	— 21,64	— 3.389,5	— 47,66	— 5.073,8	— 49,69	— 8.183,4	— 61,29	— 20.829,1	— 54,05
(3)	— 1.604,0	— 2.549,3	— 2.549,3	— 58,93	— 3.539,2	— 38,83	— 5.167,0	— 45,99	— 6.627,0	— 28,26	— 19.486,5	— 42,99
(4)	— 1.241,9	— 1.518,7	— 1.518,7	— 22,28	— 1.827,8	— 20,35	— 5.352,0	— 192,81	— 5.349,7	— 0,04	— 15.290,1	— 58,87

(a) (1) = Previsioni iniziali;

(2) = Previsioni definitive;

(3) = Accertamenti;

(4) = Gestione di cassa (competenza e residui)

(b) Il segno posto innanzi al valore della percentuale indica il miglioramento (+) o il peggioramento (-) rispetto all'esercizio precedente.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALI DELLE ENTRATE, PER TITOLI, DAL 1970
(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE											
Previsioni iniziali	10.351,3	11.467,2	+ 10,8	12.614,0	+ 10,0	14.601,2	+ 15,8	16.107,7	+ 10,3	65.141,4	+ 11,7
Previsioni definitive	10.493,8	11.930,0	+ 13,7	12.615,1	+ 5,7	14.607,9	+ 15,8	17.020,6	+ 16,5	66.667,4	+ 12,9
Residui al 31 dic.	1.731,9	1.897,7	+ 9,6	2.213,3	+ 16,6	2.779,1	+ 25,6	3.072,3	+ 10,6	—	+ 15,6
Accertamenti	10.252,0	11.244,3	+ 9,7	12.075,0	+ 7,4	14.276,2	+ 18,2	18.627,4	+ 30,5	66.474,9	+ 16,5
Versamenti	9.877,8	11.086,3	+ 12,2	11.778,8	+ 6,2	13.713,4	+ 16,4	18.301,6	+ 33,5	64.757,9	+ 17,1
TITOLO II. — ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
Previsioni iniziali	514,6	606,8	+ 17,9	657,4	+ 8,3	752,2	+ 14,4	822,6	+ 9,4	3.353,6	+ 12,5
Previsioni definitive	646,2	804,1	+ 24,4	1.214,9	+ 51,1	976,8	— 19,6	986,9	+ 1,0	4.628,9	+ 14,2
Residui al 31 dic.	486,1	315,7	— 35,1	497,3	+ 57,5	576,3	+ 15,9	676,9	+ 17,5	—	+ 14,0
Accertamenti	743,9	925,0	+ 24,3	1.291,6	+ 39,6	981,5	— 24,0	1.006,8	+ 2,6	4.948,8	+ 10,6
Versamenti	490,4	1.170,1	+ 138,6	1.221,5	+ 4,4	923,2	— 24,4	935,2	+ 1,3	4.740,4	+ 30,0
TITOLI I-II											
Previsioni iniziali	10.865,9	12.074,0	+ 11,1	13.271,4	+ 9,9	15.353,4	+ 15,7	16.930,3	+ 10,3	68.495,0	+ 11,8
Previsioni definitive	11.140,0	12.734,1	+ 14,3	13.830,0	+ 8,6	15.584,7	+ 12,7	18.007,5	+ 15,5	71.296,3	+ 12,8
Residui al 31 dic.	2.218,0	2.213,4	— 0,2	2.710,6	+ 22,5	3.355,4	+ 23,8	3.749,2	+ 11,7	—	+ 14,5
Accertamenti	10.995,9	12.169,3	+ 10,7	13.366,6	+ 9,8	15.257,7	+ 14,1	19.634,2	+ 28,7	71.423,7	+ 15,8
Versamenti	10.368,2	12.256,4	+ 18,2	13.000,3	+ 6,1	14.636,6	+ 12,6	19.236,8	+ 31,4	69.498,3	+ 17,1

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TOTALI DELLE ENTRATE, PER TIPOLI, DAL 1970
(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media			
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI, ecc.														
Previsioni iniziali	57,9	62,5	+	7,9	42,5	—	32,0	65,8	+	54,8	50,7	279,4	+	2,0
Previsioni definitive	252,6	226,4	—	10,4	208,8	—	7,8	206,5	—	1,1	173,7	1.068,0	—	8,8
Residui al 31 dic.	38,1	34,8	—	8,7	30,8	—	11,5	32,4	+	5,2	26,7	—	—	8,2
Accertamenti	257,9	233,1	—	9,6	227,7	—	2,3	216,0	—	5,1	169,7	1.104,4	—	9,6
Versamenti	248,9	229,0	—	8,0	228,6	—	0,2	215,3	—	5,8	178,1	1.099,9	—	7,8
ACCENSIONE DI PRESTITI														
Previsioni iniziali	33,9	10,8	—	68,1	5,0	—	53,7	241,5	+	4730,0	305,6	596,8	+	1158,7
Previsioni definitive	1.434,5	1.963,0	+	36,8	1.957,2	—	0,3	3.151,0	+	61,0	3.100,8	11.606,5	+	24,0
Residui al 31 dic.	6,0	16,2	+	170,0	9,4	—	42,0	11,3	+	20,2	14,4	—	—	43,9
Accertamenti	1.455,0	1.978,0	+	35,9	1.969,1	—	0,4	3.167,2	+	60,8	3.126,9	11.697,2	+	23,8
Versamenti	1.456,2	1.969,7	+	35,3	1.970,4	+	0,0	3.165,2	+	60,6	3.124,0	11.685,5	+	23,7
TOTALE COMPLESSIVO														
Previsioni iniziali	10.957,7	12.147,3	+	10,9	13.318,9	+	9,6	15.660,7	+	17,6	17.286,6	69.371,2	+	12,1
Previsioni definitive	12.827,1	14.923,5	+	16,3	15.996,0	+	7,2	18.942,2	+	18,4	21.282,0	83.970,8	+	13,6
Residui al 31 dic.	2.262,1	2.264,4	+	0,1	2.750,8	+	21,5	3.399,1	+	23,6	3.790,3	—	—	14,2
Accertamenti	12.709,7	14.380,4	+	13,1	15.563,4	+	8,2	18.640,9	+	19,8	22.930,8	84.225,2	+	16,0
Versamenti	12.073,3	14.455,1	+	19,7	15.199,3	+	5,1	18.017,1	+	18,5	22.538,9	82.283,7	+	17,1

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALI DELLE SPESE, PER TITOLI, DAL 1970
(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	%	Media
TITOLO I. — SPESE CORRENTI												
Previsioni iniziali . . .	10.318,4	11.612,3	+ 12,5	12.986,2	+ 11,8	16.052,5	+ 23,6	19.463,8	+ 21,3	70.433,2	+ 17,3	
Previsioni definitive . .	11.194,7	13.014,0	+ 16,3	14.644,8	+ 12,5	17.711,4	+ 20,9	22.860,0	+ 29,1	79.424,9	+ 19,7	
Residui al 31 dic.	3.254,1	3.627,0	+ 11,5	4.446,7	+ 22,6	4.989,9	+ 12,2	5.899,6	+ 18,2	—	+ 16,1	
Residui stanziamento al 31 dicembre	672,2	652,5	- 2,9	577,3	- 11,5	414,7	- 28,2	490,3	+ 18,2	—	- 6,1	
Impegni	10.873,1	12.820,6	+ 17,9	14.461,5	+ 12,8	17.650,7	+ 22,1	23.178,1	+ 31,3	78.984,0	+ 21,0	
Pagamenti	10.465,7	12.371,7	+ 18,2	13.602,7	+ 10,0	16.997,4	+ 25,0	22.012,9	+ 29,5	75.450,4	+ 20,7	
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE												
Previsioni iniziali . . .	2.027,7	2.082,8	+ 2,7	3.070,4	+ 47,4	3.489,4	+ 13,6	4.236,2	+ 21,4	14.906,5	+ 21,3	
Previsioni definitive . .	3.065,2	3.889,9	+ 26,9	4.316,0	+ 11,0	5.542,4	+ 28,4	5.690,4	+ 2,7	22.503,9	+ 17,3	
Residui al 31 dic.	4.502,3	5.039,8	+ 11,9	6.224,2	+ 23,5	6.000,8	- 3,6	6.433,8	+ 7,2	—	+ 9,8	
Residui stanziamento al 31 dicembre	2.117,3	2.102,4	- 0,7	2.269,4	+ 7,9	2.719,8	+ 19,8	2.503,1	- 8,0	—	+ 4,8	
Impegni	2.993,2	3.802,3	+ 27,0	4.217,8	+ 10,9	5.396,2	+ 27,9	5.473,1	+ 1,4	21.882,6	+ 16,8	
Pagamenti	2.447,2	3.232,5	+ 32,1	3.007,2	- 7,0	5.609,1	+ 86,5	4.972,5	- 11,3	19.268,5	+ 25,1	
TITOLI I E II. INSIEME												
Previsioni iniziali . . .	12.346,1	13.695,1	+ 10,9	16.056,6	+ 17,2	19.541,9	+ 21,7	23.700,0	+ 21,3	85.339,7	+ 17,8	
Previsioni definitive . .	14.259,9	16.903,9	+ 18,5	18.960,8	+ 12,2	23.253,8	+ 22,6	28.550,4	+ 22,8	101.928,8	+ 19,0	
Residui al 31 dic.	7.756,4	8.666,8	+ 11,7	10.670,9	+ 23,1	10.990,7	+ 3,0	12.333,4	+ 12,2	—	+ 12,5	
Residui stanziamento al 31 dicembre	2.789,5	2.754,9	- 1,2	2.846,7	+ 3,3	3.134,5	+ 10,1	2.993,4	- 4,5	—	+ 1,9	
Impegni	18.866,3	16.622,9	+ 19,9	18.679,3	+ 12,4	23.046,9	+ 23,4	28.651,2	+ 24,3	100.866,6	+ 20,0	
Pagamenti	12.912,9	15.604,2	+ 20,8	16.609,9	+ 6,4	22.606,5	+ 36,1	26.985,4	+ 19,4	94.718,9	+ 20,7	

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALI DELLE SPESE, PER AGGREGATI, DAL 1970

(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media
RIMBORSO DI PRESTITI											
Previsioni iniziali . . .	479,3	318,5	—	426,2	+ 33,8	796,3	+ 86,8	961,9	+ 20,8	2.982,2	+ 27,0
Previsioni definitive . .	454,2	315,0	—	424,6	+ 34,8	762,2	+ 79,5	915,0	+ 20,0	2.871,0	+ 25,9
Residui al 31 dic.	38,4	25,2	—	31,0	+ 23,0	29,4	— 5,2	31,7	+ 7,8	—	— 11,5
Residui stanziamento al 31 dicembre	1,0	1,3	+ 30,0	1,3	+ 0,0	3,0	+ 130,8	3,0	+ 0,0	—	+ 40,2
Impegni	447,5	306,9	—	423,3	+ 37,9	761,0	+ 79,8	906,6	+ 19,1	2.845,3	+ 26,4
Pagamenti	402,3	369,7	—	417,3	+ 12,9	762,6	+ 82,7	903,2	+ 18,4	2.855,1	+ 26,5
TOTALE COMPLESSIVO											
Previsioni iniziali	12.825,4	14.013,6	+ 9,3	16.482,8	+ 17,6	20.338,2	+ 23,4	24.661,9	+ 21,3	88.321,9	+ 17,9
Previsioni definitive . . .	14.714,1	17.218,9	+ 17,0	19.385,4	+ 12,6	24.016,0	+ 23,9	29.465,4	+ 22,7	104.799,8	+ 19,1
Residui al 31 dic.	7.844,8	8.692,0	+ 10,8	10.701,9	+ 23,1	11.020,1	+ 3,0	12.365,1	+ 12,2	—	+ 12,3
Residui stanziamento al 31 dicembre	2.790,5	2.756,2	— 1,2	2.848,0	+ 3,3	3.137,5	+ 10,2	2.996,4	— 4,5	—	+ 2,0
Impegni	14.313,8	16.929,8	+ 18,3	19.102,6	+ 12,8	28.807,9	+ 24,6	29.557,8	+ 24,2	103.711,9	+ 20,0
Pagamenti	13.315,2	15.973,9	+ 20,0	17.027,2	+ 6,6	23.369,1	+ 37,2	27.888,6	+ 19,3	97.574,0	+ 20,8

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MUTUI CONTRATTI CON IL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE
(in milioni di lire)

Legge (1)	OGGETTO (2)	Anno di riferimento (3)	Data (4)	Importo nominale (5)	Netto ricavo (6)	Differenza (7=5-6)	Prezzo di emissione (8)	Interesse (9)	Durata ammortamento (10)	Totale semestralità (11)	Costo operazione (12=11-6)
1-2-74 n. 59	Aumento capitale GEPI	74	10-7-74	32.461,2	30.000,0	2.461,2	92	9	anni 15	60.639	30.639,6
28-7-71 n. 547	Aumento fondo dotaz. IRI	74	26-11-74	263.788,8	220.000,0	43.788,8	84	9	anni 15	493.033,3	273.033,3
7-5-73 n. 243	Aumento fondo dotazione EFIM	74	20-12-74	41.753,5	35.000,0	6.753,5	84	9	anni 15	78.138,1	43.138,1
28-7-71 n. 586	Aumento fondo dotazione ENI	74	20-12-74	59.648,0	50.000,0	9.648,0	84	9	Inni 15	111.626,0	61.626,0
7-8-73 n. 512	Finanziamento attività agricola	74	20-12-74	238.592,1	200.000,0	38.592,1	84	9	anni 15	446.504,9	246.504,9
7-5-73 n. 253	Fondo dotazione ENEL	74	20-12-74	59.648,0	50.000,0	9.648,0	84	9	anni 15	111.626,0	61.626,0
28-5-73 n. 295	Aumento fondo dotazione mediocredito	74	20-12-74	119.296,0	100.000,0	19.296,0	84	9	anni 15	223.252,3	123.252,3
22-12-73 n. 825	Interventi per aeroporti	74	20-12-74	5.964,8	5.000,0	964,8	84	9	anni 15	11.162,7	6.162,7
10-12-73 n. 804	Norme per la dirigenza militare	73	20-12-74	25.290,6	21.200,0	4.090,6	84	9	anni 15	47.319,3	26.119,3
6-10-71 n. 853	Cassa del Mezzogiorno	74	20-12-73	298.240,3	250.000,0	48.240,3	84	9	anni 15	557.762,6	307.762,6
				1.144.683,3	961.200,0	183.483,3				2.141.064,9	1.179.864,9

LEGISLATURA VI. — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESTITI NAZIONALI E CERTIFICATI DI CREDITO
(in milioni di lire)

Legge	OGGETTO	Data	Anno cui si riferisce	Importo nominale	Netto ricavo	Durata ammortam.	Natura del prestito
Legge 31-3-1971 n. 144, art. 8, 1° comma	Interventi a favore dell'AIMA	22- 4-74	—	21.062,0	20.000,1	annuale	Certificati speciali di credito
<i>c. s.</i>	<i>c. s.</i>	22- 6-74	—	27.513,5	26.069,0	anni 10	<i>c. s.</i>
<i>c. s.</i>	<i>c. s.</i>	14-12-74	—	45.700,0	45.000,0	annuale	<i>c. s.</i>
Decreto-legge 8-7-74 n. 263 convertito in legge 17-8-74 n. 386	Estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri nei confronti degli Enti mutualistici	27-11-74	1974	1.960.000,0	1.740.000,0	anni 10	<i>c. s.</i>
Legge 23-2-74 n. 24, art. 148 (legge di bilancio)	Emissione B.T.P. 7 - scad. 1-4-78 nuovo pagamento 1-4-74	20- 3-74	1974	324.000,0	1.839.069,1	anni 4	B.T.P.
Legge 14-7-69 n. 741, art. 4	Emissione B.T.P. - scad. 1-4-1980 da dare all'UIC per anticipata valuta acquisto Estero strumenti scientifici (alla B.I.)	14- 4-74	1973	751,3	1.995.350,7	anni 6	<i>c. s.</i>

CAPITOLO II.

GESTIONE DELLE ENTRATE

1. — *Considerazioni generali.*

Nel corso dell'anno, la Corte ha avuto occasione, nell'esercizio della funzione di vigilanza mediante controllo, di rivolgere all'amministrazione finanziaria richieste intese ad acquisire notizie e documenti necessari allo svolgimento della funzione istituzionale di verifica della regolarità dell'intera gestione del bilancio statale, che attiene, per quanto riguarda le pubbliche entrate, non alla valutazione dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei contribuenti, bensì al modo in cui l'amministrazione ha operato nell'applicare le leggi tributarie.

Invero, la più ampia disponibilità di elementi valutativi è di fondamentale importanza ai fini di un adeguato esercizio dell'attività di referto che alla Corte compete — ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione, oltre che dall'articolo 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 — in funzione del sindacato parlamentare e che comporta l'esame della gestione delle entrate in tutte le sue fasi, che vanno da quella, fondamentale, dell'accertamento a quella, conclusiva, della riscossione.

2. — *Entrate tributarie.*

I dati esposti nei prospetti che seguono denotano, in una visione d'insieme, un incremento del gettito tributario nella misura del 26,9 per cento rispetto al precedente esercizio. Gli accertamenti d'entrata relativi al 1974 ammontano, infatti, complessivamente, a 18.627,4 miliardi (14.276,2 miliardi nel 1973).

Per una adeguata valutazione di tale andamento è, tuttavia, necessario tener conto dell'onere costituito dalle somme dovute a titolo di rimborsi IVA, a norma degli articoli 30, 32 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base di richieste che ammontano, per il 1973, a 501 miliardi e, per il 1974, a 945 miliardi circa (12).

È inoltre da considerare che la detrazione disposta dall'articolo 14 della legge 17 agosto 1974, n. 384 (lire 36 mila sulle rite-

(12) Si veda, in argomento, quanto dichiarato al Senato, dal Ministro delle finanze, in occasione della discussione dei disegni di legge concernenti il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975 ed il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1973, nella seduta del 22 aprile 1975.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALI DELLE ENTRATE, PER CATEGORIE, DAL 1970
(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media
CATEGORIA I. — IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO											
Previsioni iniziali	2.994,1	3.264,2	+ 9,0	3.542,0	+ 8,5	4.027,8	+ 13,7	4.259,6	+ 5,8	18.087,7	+ 9,3
Previsioni definitive	2.994,1	3.273,7	+ 9,3	3.542,0	+ 8,2	4.027,9	+ 13,7	4.278,8	+ 6,2	18.116,5	+ 9,4
Residui al 31 dic.	869,7	1.031,0	+ 18,5	1.259,1	+ 22,1	1.413,8	+ 12,3	1.350,0	— 4,5	—	+ 12,1
Accertamenti	2.870,2	3.380,9	+ 17,8	3.987,7	+ 17,9	4.510,2	+ 13,1	6.341,0	+ 40,6	21.090,0	+ 22,4
Versamenti	2.700,0	3.220,3	+ 19,3	3.754,6	+ 16,6	4.394,9	+ 17,1	6.374,0	+ 45,0	20.443,8	+ 24,5
CATEGORIA II. — TASSE E IMPOSTE SUGLI AFFARI											
Previsioni iniziali	3.674,9	4.144,1	+ 12,8	4.702,4	+ 13,5	4.813,5	+ 2,4	5.658,0	+ 17,5	22.992,9	+ 11,6
Previsioni definitive	3.713,8	4.264,9	+ 14,8	4.703,6	+ 10,3	4.815,6	+ 2,4	6.551,6	+ 36,0	24.049,5	+ 15,9
Residui al 31 dic.	238,9	257,2	+ 7,7	298,8	+ 16,2	718,4	+ 140,4	940,9	+ 31,0	—	+ 48,8
Accertamenti	3.712,2	4.080,1	+ 9,9	4.138,8	+ 1,4	4.338,3	+ 4,8	4.967,1	+ 14,5	21.236,5	+ 7,7
Versamenti	3.731,8	4.075,7	+ 9,2	4.122,4	+ 1,1	3.944,1	— 4,3	4.704,0	+ 19,3	20.578,0	+ 6,3
CATEGORIA III. — IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE											
Previsioni iniziali	2.608,1	2.914,9	+ 11,8	3.180,9	+ 9,1	4.588,9	+ 44,3	5.008,1	+ 9,1	18.300,9	+ 18,6
Previsioni definitive	2.711,7	3.247,5	+ 19,8	3.180,9	— 2,1	4.593,6	+ 44,4	5.008,1	+ 9,0	18.741,8	+ 17,8
Residui al 31 dic.	414,3	426,2	+ 2,9	487,9	+ 14,5	458,6	— 6,0	586,8	+ 28,0	—	+ 9,9
Accertamenti	2.598,3	2.787,1	+ 7,3	2.893,4	+ 3,8	4.456,5	+ 54,0	6.218,3	+ 39,5	18.953,6	+ 26,2
Versamenti	2.409,3	2.776,5	+ 15,2	2.831,1	+ 2,0	4.421,4	+ 56,2	6.130,2	+ 38,6	18.568,5	+ 28,0

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TOTALE DELLE ENTRATE, PER CATEGORIE, DAL 1970

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media
CATEGORIA IV. — MONOPOLI											
Previsioni iniziali . . .	876,4	910,4	+ 3,9	935,1	+ 2,7	976,0	+ 4,4	976,0	+ 0,0	4.673,9	+ 2,8
Previsioni definitive . . .	876,4	910,4	+ 3,9	935,1	+ 2,7	976,0	+ 4,4	976,0	+ 0,0	4.673,9	+ 2,8
Residui al 31 dic. . .	20,6	12,0	— 41,7	22,0	+ 83,3	35,1	+ 59,5	29,6	— 15,7	—	+ 21,4
Accertamenti	819,4	825,1	+ 0,7	888,0	+ 7,6	781,5	— 12,0	891,0	+ 14,0	4.205,0	+ 2,6
Versamenti	814,2	833,7	+ 2,4	878,1	+ 5,3	769,7	— 12,3	896,8	+ 16,5	4.192,5	+ 3,0
CATEGORIA V. — LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITÀ DI GIOCO											
Previsioni iniziali . . .	197,8	233,5	+ 18,0	253,3	+ 8,6	194,9	— 23,1	206,0	+ 5,7	1.085,7	+ 2,3
Previsioni definitive . . .	197,8	233,5	+ 18,0	253,5	+ 8,6	194,9	— 23,1	206,0	+ 5,7	1.085,7	+ 2,3
Residui al 31 dic. . .	188,4	171,3	— 9,1	145,5	— 15,1	153,1	+ 5,2	165,8	+ 8,3	—	— 2,7
Accertamenti	251,8	171,1	— 32,0	167,0	— 2,4	189,8	+ 13,7	210,1	+ 10,7	989,8	— 2,5
Versamenti	222,5	180,1	— 19,1	192,7	+ 7,0	183,3	— 4,9	196,7	+ 7,3	975,3	— 2,4
CATEGORIA VI. — PROVENTI SPECIALI											
Previsioni iniziali . . .	76,3	93,6	+ 22,7	114,5	+ 22,3	123,5	+ 7,9	129,4	+ 4,8	537,3	+ 14,4
Previsioni definitive . . .	82,0	94,4	+ 15,1	123,0	+ 30,3	142,3	+ 15,7	150,7	+ 5,9	592,4	+ 16,8
Residui al 31 dic. . .	6,2	5,4	— 12,9	8,0	+ 48,1	7,9	— 1,3	7,3	— 7,6	—	+ 6,6
Accertamenti	99,5	107,9	+ 8,4	118,5	+ 9,8	146,1	+ 23,3	152,1	+ 4,1	624,1	+ 11,4
Versamenti	100,2	108,3	+ 8,1	116,3	+ 7,4	146,0	+ 25,5	157,2	+ 7,7	628,0	+ 12,2

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TOTALI DELLE ENTRATE, PER CATEGORIE, DAL 1970
(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media
CATEGORIA VII. — PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI											
Previsioni iniziali . . .	73,9	125,3	+ 69,6	141,2	+ 12,7	164,1	+ 16,2	167,6	+ 2,1	672,1	+ 25,2
Previsioni definitive . .	74,0	132,4	+ 78,9	147,2	+ 11,2	179,7	+ 22,1	206,4	+ 14,9	739,7	+ 31,8
Residui al 31 dic.	84,1	96,3	+ 14,5	249,6	+ 55,3	194,9	+ 30,3	135,7	- 30,4	—	+ 17,4
Accertamenti	140,3	184,2	+ 31,3	164,8	- 10,5	166,7	+ 1,2	204,3	+ 22,6	860,3	+ 11,2
Versamenti	83,3	175,8	+ 111,0	115,4	- 34,4	124,1	+ 7,5	292,6	+ 135,8	791,2	+ 55,0
CATEGORIA VIII. — PROVENTI DEI BENI DELLO STATO											
Previsioni iniziali . . .	23,6	24,3	+ 3,0	25,8	+ 6,2	27,3	+ 5,8	30,8	+ 12,8	131,9	+ 7,0
Previsioni definitive . .	23,6	24,3	+ 3,0	25,8	+ 6,2	27,4	+ 6,2	30,8	+ 12,4	131,9	+ 7,0
Residui al 31 dic.	6,8	7,2	+ 5,9	8,1	+ 12,5	7,1	- 12,3	9,4	+ 32,4	—	+ 9,6
Accertamenti	23,2	26,0	+ 12,1	28,4	+ 9,2	27,7	- 2,5	28,4	+ 2,5	133,7	+ 5,3
Versamenti	23,2	26,0	+ 12,1	28,8	+ 10,8	27,4	- 4,9	26,8	- 2,2	132,2	+ 4,0
CATEGORIA IX. — PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONE											
Previsioni iniziali . . .	137,9	170,4	+ 23,6	155,0	- 9,0	192,9	+ 24,5	209,7	+ 8,7	865,9	+ 12,0
Previsioni definitive . .	157,3	175,7	+ 11,7	154,1	- 12,3	193,6	+ 25,6	210,2	+ 8,6	890,9	+ 8,4
Residui al 31 dic.	212,0	56,2	- 73,5	163,9	+ 191,6	192,5	+ 17,4	306,2	+ 59,1	—	+ 48,7
Accertamenti	178,6	195,7	+ 9,6	164,5	- 15,9	193,7	+ 17,8	205,8	+ 6,2	938,3	+ 4,4
Versamenti	6,6	458,5	+ 6847,0	158,4	- 65,5	174,6	+ 10,2	81,0	- 53,6	879,1	+ 1684,5+

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TALI DELLE ENTRATE, PER CATEGORIE, DAL 1970
(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media					
CATEGORIA X. — INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO																
Previsioni iniziali . . .	6,1	5,9	—	3,3	5,7	—	3,4	5,8	+	1,8	7,0	+	20,7	30,5	+	4,0
Previsioni definitive . . .	6,1	5,5	—	3,3	5,7	—	3,4	5,8	+	1,8	7,0	+	20,7	30,5	+	4,0
Residui al 31 dic.	3,2	3,4	+	6,3	3,1	—	8,8	4,4	+	41,9	4,8	+	9,1	—	+	12,1
Accertamenti	6,6	6,7	+	1,5	7,1	+	6,0	6,7	—	5,6	7,2	+	7,5	34,3	+	2,4
Versamenti	6,4	15,6	+	148,4	7,5	—	52,8	5,5	—	26,7	6,6	+	20,0	41,9	+	22,2
CATEGORIA XI. — RICEVERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI																
Previsioni iniziali . . .	172,7	160,8	—	6,9	187,6	+	16,7	207,5	+	10,6	242,7	+	17,0	971,3	+	9,4
Previsioni definitive . . .	276,3	322,5	+	20,3	719,3	+	116,3	371,6	—	48,3	343,8	—	7,5	2.043,5	+	20,2
Residui al 31 dic.	150,2	115,3	—	23,2	131,9	+	14,4	134,6	+	2,0	175,1	+	30,1	—	+	5,8
Accertamenti	288,9	365,7	+	36,0	768,5	+	110,1	383,5	—	50,1	370,1	—	3,5	2.156,7	+	23,1
Versamenti	249,8	344,8	+	38,0	756,1	+	119,3	390,5	—	48,4	336,6	—	13,8	2.077,8	+	23,8
CATEGORIA XII. — PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA																
Previsioni iniziali . . .	24,2	26,5	+	9,5	27,5	+	3,8	31,1	+	13,1	35,4	+	13,8	144,7	+	10,1
Previsioni definitive . . .	26,9	38,9	+	44,6	39,9	+	2,6	56,5	+	41,6	38,0	—	32,7	200,2	+	14,0
Residui al 31 dic.	23,6	32,0	+	35,6	32,6	+	1,9	34,9	+	7,1	39,0	+	11,7	—	+	14,1
Accertamenti	26,7	38,7	+	44,9	39,6	+	2,3	57,0	+	43,9	38,9	—	31,8	200,9	+	14,8
Versamenti	21,1	40,8	+	93,4	39,0	—	4,4	55,1	+	41,3	34,4	—	37,6	190,4	+	23,2

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TOTALI DELLE ENTRATE, PER CATEGORIE, DAL 1970
(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media	
CATEGORIA XIII. — VENDITA DI BENI IMMOBILI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI												
Previsioni iniziali	7,1	7,1	+ 0,0	4,0	— 43,7	4,0	+ 0,0	3,5	— 12,5	25,7	— 14,1	
Previsioni definitive	7,2	7,1	— 1,4	4,2	— 40,8	4,0	— 4,8	3,5	— 12,5	26,0	— 14,9	
Residui al 31 dic.	0,6	0,9	+ 50,0	0,8	— 11,1	0,8	+ 0,0	0,5	— 37,5	—	+ 0,4	
Accertamenti	3,6	3,2	— 11,1	3,0	— 6,3	2,5	— 16,7	1,7	— 32,0	14,0	— 16,5	
Versamenti	3,6	2,9	— 19,4	3,1	+ 6,9	2,6	— 16,1	2,0	— 23,1	14,2	— 12,9	
CATEGORIA XIV. — AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI												
Previsioni iniziali	16,4	19,2	+ 17,1	21,4	+ 11,5	24,6	+ 15,0	27,3	+ 11,0	108,9	+ 13,7	
Previsioni definitive	17,1	19,4	+ 13,5	21,9	+ 12,9	24,6	+ 12,3	27,8	+ 13,0	110,8	+ 12,9	
Residui al 31 dic.	0,0	0,2	—	0,5	+ 150,0	0,0	— 100,0	0,5	—	—	+ 25,0	
Accertamenti	16,4	19,4	+ 18,3	21,9	+ 12,9	24,3	+ 11,0	27,8	+ 14,4	109,8	+ 14,2	
Versamenti	16,4	19,9	+ 21,3	21,6	+ 8,5	24,8	+ 14,8	27,3	+ 0,1	110,0	+ 13,7	
CATEGORIA XV. — RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO												
Previsioni iniziali	34,5	36,2	+ 4,9	17,1	— 52,8	37,2	+ 117,5	19,9	— 46,5	144,9	+ 5,8	
Previsioni definitive	228,3	199,9	— 12,4	182,6	— 8,7	177,9	— 2,6	142,4	— 20,0	931,1	— 10,9	
Residui al 31 dic.	37,5	33,1	— 10,1	29,4	— 12,8	31,6	+ 7,5	25,6	— 19,0	—	— 8,6	
Accertamenti	237,9	210,5	— 11,5	202,8	— 3,7	189,2	— 6,7	140,3	— 25,8	980,7	— 11,9	
Versamenti	228,9	206,2	— 9,9	204,0	— 1,1	187,9	— 7,9	148,8	— 20,8	975,8	— 9,9	

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nute alla fonte per i redditi da lavoro dipendente inferiori a 4 milioni) ed operata sulle retribuzioni di dicembre o sulla tredicesima mensilità ha influito sulla competenza dell'esercizio limitatamente al settore del pubblico impiego ed inciderà sulla gestione 1975 per il settore dell'impiego privato.

Ai fini del raffronto con le previsioni iniziali di entrata (16.107,7 miliardi), va altresì, considerato che i capitoli relativi ai tributi di nuova istituzione, in vigore dal 1° gennaio 1974 (13), sono stati iscritti per memoria nel bilancio 1974, senza indicazione del gettito presunto, in quanto i decreti delegati ad essi relativi sono stati emanati successivamente alla presentazione al Parlamento del disegno di legge di approvazione del bilancio.

E, infine, da aggiungere che, nel corso del 1974, sono stati introdotti, con decreti-legge emanati in data 6 luglio 1974, una serie di provvedimenti relativi al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario « una tantum » sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili (14); alla maggiorazione di aliquote in materia di imposizione indiretta (15); all'im-

(13) Si tratta, in particolare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597) accertata e riscossa in corso d'esercizio per la parte relativa a redditi soggetti a ritenuta alla fonte (redditi da lavoro dipendente ed assimilati, compensi a professionisti, interessi obbligazionari, utili distribuiti da persone giuridiche); nonché della imposta sul reddito delle persone giuridiche (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598) e dell'imposta locale sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599). Si veda, in argomento, la Nota introduttiva al bilancio di previsione (pagina 69).

(14) Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito con modificazioni in legge 14 agosto 1974, n. 346. E da aggiungere che con legge 14 agosto 1974, n. 347, sono stati disciplinati i rapporti sorti in base ai precedenti decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14; 20 aprile 1974, n. 103 e 19 giugno 1974, n. 229, concernenti il solo regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, non ratificati dal Parlamento.

(15) Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 383.

posta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi, munizioni ed esplosivi (16); alla disciplina delle imposte sul reddito (17); ed alla perequazione fiscale nonché alla repressione dell'evasione (18) che hanno dato luogo ad ulteriori entrate inizialmente non iscritte in bilancio.

Ove si consideri, pertanto, che la sola imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), figurante, come si è detto, per memoria nel preventivo dell'esercizio ha dato luogo, per la parte riscossa, in conto competenza 1974, con il sistema della ritenuta alla fonte (principalmente sui redditi da lavoro dipendente) ad entrate per un totale di 2.901 miliardi circa (19), il gettito tributario complessivamente accertato in sede consuntiva risulta sostanzialmente al di sotto delle previsioni iniziali.

Lo scostamento degli accertamenti d'entrata del dato previsionale postula una analisi, a livello di categoria, per individuare i dati maggiormente significativi:

a) *Imposte sul patrimonio e sul reddito.* — Nell'ambito della categoria — il cui gettito è stato accertato in 6.341 miliardi, a fronte di una previsione definitiva di 4.278,8 miliardi che non si discosta di molto, nonostante le circostanze in precedenza accennate, dalla previsione iniziale di 4.259,6 mi-

(16) Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, in legge 14 agosto 1974, n. 393.

(17) Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente anche l'imposizione straordinaria sulle case di abitazione, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 384, che non ne ha ratificato la parte relativa alla imposizione sulle case.

(18) Decreto-legge 6 luglio 1970, n. 260, convertito, con modificazioni, in legge 14 agosto 1974, n. 354, che non ne ha ratificato la parte concernente il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria.

(19) Nella nota introduttiva al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 (pag. 68) il gettito relativo era valutato in misura notevolmente inferiore (1.470 miliardi, dei quali 1.350 derivanti da ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati ed il restante importo da ritenute sui compensi a professionisti: 25 miliardi; sugli interessi obbligazionari: 30 miliardi; e sugli utili distribuiti da persone giuridiche: 65 miliardi).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

liardi — assume particolare rilievo l'andamento dei tributi di nuova istituzione.

Si tratta, in particolare, degli accertamenti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (133,2 miliardi), dell'imposta locale sui redditi (105 miliardi), dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 9, numero 3 e 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (30,9 miliardi), della ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche (54,4 miliardi) (20) e, soprattutto, della già ricordata imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte riscossa nell'esercizio (2.901 miliardi circa).

Il perdurare del fenomeno dell'evasione, nei settori non soggetti a ritenuta alla fonte, non appare destinato ad attenuarsi, sin quanto resteranno sostanzialmente inoperanti gli strumenti di accertamento dell'amministrazione finanziaria, che ha dismesso i precedenti sistemi di lavoro e di organizzazione, pur non essendo ancora in grado di attivare l'anagrafe tributaria (21).

A tal proposito è da rilevare che la necessità tecnica, ampiamente illustrata dal Ministro delle finanze, di rinviare, di almeno un biennio, l'inizio della fase operativa di tale nuova complessa attrezzatura, non avrebbe comportato, altresì, la necessità di differire al 1° gennaio 1977 — con scaglionamento per alcuni casi sino al 1° gennaio 1978 — l'obbligo dei contribuenti di indicare il numero di codice fiscale (disposto

(20) Per quanto riguarda la ritenuta sugli interessi liquidati dagli istituti di credito sui depositi è da rilevare che manca attualmente qualsiasi reale possibilità di verifica da parte dell'amministrazione finanziaria dell'esattezza dei versamenti. Una valida garanzia, in tal senso, potrebbe essere costituita dall'introduzione per le Banche dell'obbligo di allegare agli estratti conto, quietanza di versamento, non nominativa, d'importo corrispondente alla ritenuta effettuata.

(21) Si richiama, in argomento, quanto esposto nella citata nota ministeriale dalla quale si apprende (pag. 35) che è stato abbandonato « negli ultimi tempi e in previsione appunto dell'uso di nuove metodologie e nuovi strumenti, il lavoro delle anagrafi distrettuali esistenti presso molti uffici e quello di raccolta e di spoglio degli elementi indicativi del reddito ».

con legge 8 marzo 1975, n. 49), sol che fossero state completate da parte dell'amministrazione le operazioni di attribuzione e comunicazione del medesimo ai soggetti sinora individuati dagli Uffici finanziari, per il tramite anche del Consorzio degli esattori.

Invero — a parte considerazioni di opportunità non dissimili da quelle che hanno portato ad introdurre l'uso del Codice postale con notevole anticipo rispetto all'automazione del settore, tuttora in atto, che si compendiano nella esigenza di familiarizzare gli utenti (e, nel sistema fiscale, i contribuenti) con l'adempimento prescritto — l'obbligo di dichiarare il numero di codice individuale, in occasione del compimento di qualsiasi atto fiscalmente rilevante, avrebbe costituito una valida remora all'evasione, tenuto conto dell'ampiezza degli attuali termini per l'esercizio, da parte dell'amministrazione finanziaria, degli accertamenti di competenza (cinque anni, in via ordinaria, e sei, nel caso di omessa dichiarazione), prima dello scadere dei quali è prevista l'entrata in funzione dell'anagrafe tributaria (22), ed in considerazione del deterrente costituito dalla gravità delle sanzioni comminate dal nuovo sistema tributario.

Particolare menzione merita, infine, l'ingente numero di pratiche tributarie relative a precedenti periodi d'imposta, giacenti, alla data del 31 dicembre 1974, presso gli uffici finanziari in attesa di esame, che si compendiano, secondo i dati esposti nella più volte ricordata nota del Ministro delle finanze (pagine 30, 31) in 3,3 milioni di domande di condono (su un totale di 4,7 milioni) e in 9,6 milioni di dichiarazioni dei redditi, relative al quadriennio 1971-1974, presentate da contribuenti che non si sono avvalsi del condono. È da aggiungere che, a fine esercizio, erano pendenti 1,2 milioni di ricorsi avverso accertamenti non coperti dal condono.

Tale situazione postula l'adozione di misure idonee ad assicurare la riscossione dell'

(22) Si veda, in argomento, la citata nota ministeriale, pagg. 44 e seguenti.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le ingenti somme (23), derivanti dalla definizione, in particolare delle istanze presentate in base alle norme sul condono, la cui finalità precipua consiste nel fornire uno strumento agile di definizione delle pendenze tributarie, sulla base di criteri pressoché automatici di liquidazione dell'imposta e quindi assai facilmente applicabili da parte degli uffici finanziari.

b) *Tasse e imposte sugli affari.* — Anche nel 1974, come già nel precedente esercizio, gli accertamenti di entrata della categoria II (4.967 miliardi) sono risultati notevolmente inferiori alle previsioni sia iniziali (5.658 miliardi) che definitive (6.551,6 miliardi), nonostante i maggiori proventi affluiti a varie voci di entrata in conseguenza dell'entrata in vigore, in corso d'esercizio, dei ricordati provvedimenti legislativi, che hanno introdotto nuovi o maggiori tributi.

Tale negativo andamento è principalmente dovuto al minor gettito dell'IVA (— 1.895 miliardi circa) (24). Il reiterarsi e l'aggravarsi per l'IVA del cennato fenomeno regressivo (25) rende necessario che i controlli siano prontamente adeguati alle reali esigenze del settore.

In conseguenza degli inasprimenti di aliquota disposti in corso d'esercizio si registrano, per contro, accertamenti notevolmente superiori alle previsioni iniziali per le imposte di bollo (26) e di registro (27). In ordine a queste ultime, particolare rilievo assume il dato relativo alle valutazioni relative a trasferimenti immobiliari ancora da esaminare, al fine di accertare la congruità

(23) Le entrate derivanti dalla definizione di pendenze tributarie relative all'imposizione sul patrimonio e sul reddito (cap. 1030) ammontano nel 1974 a 21,4 miliardi.

(24) Previsione iniziale, rimasta invariata: 4.190 miliardi, accertamento 2.295,3 miliardi.

(25) Si rinvia, in argomento, alle dichiarazioni rese al Senato nella seduta del 22 aprile 1975 ed alla Nota citata pagina 40 e seguenti.

(26) Previsione iniziale rimasta invariata, 305 miliardi, accertamento 382,6 miliardi.

(27) Previsione iniziale rimasta invariata 408 miliardi, accertamento 523,2 miliardi.

dei valori dichiarati, che sommarono a circa 2 milioni, alla fine dell'esercizio (28).

Da rilevare, infine, che mentre l'accertamento relativo alle tasse automobilistiche è risultato, nel 1974, superiore (+589 milioni) alle previsioni (175 miliardi), l'imposta straordinaria « una tantum » sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili ha dato un gettito notevolmente inferiore (— 28,3 miliardi) al previsto (250 miliardi), in conseguenza, è da ritenere, di una ampia frangia di evasione.

c) *Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane.* — Gli accertamenti della categoria (6.218,2 miliardi) risultano complessivamente superiori in misura rilevante, alle previsioni iniziali (5.008,1 miliardi) rimaste invariate.

Tale risultato è, principalmente dovuto al rilevante incremento (+1.422,3 miliardi) del gettito dell'IVA sulle importazioni (29), cui fa riscontro una generale flessione, rispetto alle previsioni, degli accertamenti relativi a molte imposte di fabbricazione (30).

Il diverso andamento dell'IVA sui prodotti importati — per i quali l'evasione è resa difficile dal filtro doganale — rispetto a quella accertata sui beni e servizi interni costituisce, d'altro canto, ulteriore conferma dell'evasione in atto in tale ambito.

d) *Monopoli.* — Nonostante un sensibile incremento rispetto al precedente esercizio, gli accertamenti di entrata (891 miliardi) sono risultati inferiori alle previsioni (976 miliardi), in ragione, soprattutto, dell'andamento del principale cespite della categoria, costituito dall'imposta sul consumo dei tabacchi (— 87,5 miliardi) (31) da valutare tenendo conto dell'incidenza, sul prezzo

(28) Nota ministeriale citata, pag. 31.

(29) Previsione iniziale rimasta invariata 1.300 miliardi, accertamenti 2.722,3 miliardi.

(30) Sugli spiriti; birra; zucchero; oli di semi; oli minerali; gas incondensabili; gas di energia elettrica; filati; oli di oliva.

(31) Previsione iniziale, rimasta invariata: 950 miliardi; accertamento 862,5 miliardi.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di rivendita, dell'IVA, affluita al relativo capitolo di entrata (1203). Maggiori proventi (+2,3 miliardi) sono stati realizzati sugli altri prodotti commercializzati dell'Azienda di Stato.

e) *Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.* — Gli accertamenti (210 miliardi) risultano leggermente superiori alle previsioni (206 miliardi) in conseguenza, soprattutto, del buon andamento dei proventi del lotto (+4,8 miliardi circa) (32), delle attività di giuoco (+343 milioni), dell'imposta sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici (+272,2 milioni), cui fa riscontro il minor gettito della tassa di lotteria (—942,1 milioni) e relativa addizionale (—418 milioni).

3. — Entrate extratributarie.

Tra le entrate comprese nelle diverse categorie che costituiscono la rubrica, risultano superiori alle previsioni iniziali i proventi speciali (152,6 miliardi) (33); ed i proventi dei servizi pubblici minori (204,3 miliardi) (34), mentre si registrano minori accertamenti nei proventi dei beni dello Stato (28,4 miliardi) (35) e nei prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione (205,8

(32) Previsione iniziale, rimasta invariata: 186 miliardi; accertamento 190,8 miliardi circa.

(33) Previsione iniziale 129,4 miliardi, previsione definitiva 150,7 miliardi.

(34) Previsione iniziale 167,5; previsione definitiva 206,4.

(35) Previsione iniziale 30,8 miliardi, rimasta invariata.

miliardi) (36), costituiti, principalmente, dagli utili realizzati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici (87,4 miliardi), dalla gestione della Cassa depositi e prestiti (quota 8 decimi) (72 miliardi), dalla gestione dei buoni postali fruttiferi (40 miliardi).

Particolare rilievo merita la totale mancanza di proventi delle società ed enti a partecipazione statale (previsti in 153,1 milioni) e di utili dell'ENI (previsti in 2,6 miliardi).

4. — Alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali.

Anche nel 1974 gli accertamenti (1,7 miliardi circa) relativi ai proventi della rendita dei beni dello Stato (categoria XIII) risultano notevolmente inferiori alle previsioni, rimaste invariate (3,5 miliardi).

L'ammontare globale degli ammortamenti dei beni patrimoniali (categoria XIV) è stato determinato per il 1974 in 27,8 miliardi circa (24,3 miliardi, nel 1973), con riferimento sia ai mobili che agli immobili.

Per quanto riguarda, infine, la categoria XV è da notare che, nell'esercizio, non è stato realizzato alcun provento a titolo di rimborso del fondo di dotazione dell'IRI (quota del 65 per cento degli utili conseguiti), a fronte di una previsione di 2,2 miliardi.

(36) Previsione iniziale 209,7 miliardi, previsione definitiva 210,2. Come già rilevato lo scorso anno, il dato è da valutare tenendo conto delle perdite subite da altre gestioni pubbliche (Ferrovie dello Stato miliardi; Poste e telegrafi, miliardi), che superano di gran lunga proventi della categoria IX.

CAPITOLO III.

GESTIONE DELLA SPESA

1. — *Premessa.*

Le forme di esercizio del controllo sulle procedure di spesa consentono alla Corte la acquisizione di elementi tratti dalla osservazione del comportamento dei Ministeri nel corso dell'anno finanziario, e di formulare, per conseguenza, nella parte III della relazione, considerazioni e notazioni relative a ciascuna Amministrazione.

A tale parte viene come di consueto fatta precedere una disamina d'insieme, basata essenzialmente sulle analisi economica e funzionale, e volta a porre in luce i risultati più significativi della gestione, quali si ricavano nel loro aspetto finanziario e contabile dal rendiconto generale.

Anche per l'esercizio in esame, tuttavia la possibilità di effettuare una disamina siffatta in maniera compiuta e soddisfacente incontra limiti sia nella ancora scarsa tempestività di apprestamento e presentazione alla Corte del rendiconto generale nella sua stesura definitiva (cui non sono estranee difficoltà inerenti alle stesse verifiche di competenza della Corte, ma solo per quanto concerne la spesa), sia nella imperfezione che pure nel 1974 si è riscontrata nella classificazione di molte voci di spesa da parte dell'Amministrazione.

In particolare, la portata di tale imperfezione, nei casi che il tempo a disposizione ha consentito di individuare specialmente per le voci di livello inferiore di diversi aggregati, ha sconsigliato dall'allegare anche alla presente relazione le elaborazioni di dettaglio che sono state predisposte sulla base delle scritture macchinografiche apprestate dall'Amministrazione (e che restano comunque disponibili presso la Corte); ritenendosi, fra l'altro, ancora sufficientemente indicativi gli ordini di grandezza, risultanti dalle elaborazioni allegate alla precedente relazione.

Ciò fornisce occasione, comunque, per sottolineare nuovamente l'esigenza, da un lato, di una più sollecita definizione dei conti di ciascun esercizio finanziario, anche per il notevole grado di provvisorietà che al momento continuano a presentare i dati contenuti nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, pubblicata in marzo, al confronto con i dati definitivi; dall'altro, di una maggiore accuratezza nella classificazione e codificazione delle voci di bilancio, (alla quale la Corte non dovrebbe restare estranea), indispensabile a consentire una rappresentazione più puntuale della gestione.

A quest'ultimo riguardo, va tenuto presente che una nuova e più analitica classificazione è stata adottata per il bilancio 1975, e che nella Nota preliminare al quadro generale riassuntivo sono state elencate le voci da essa previste, fino al terzo livello, con i codici relativi, mentre nelle tabelle dei singoli stati di previsione ciascun capitolo reca i codici funzionale ed economico assegnatogli.

Gli inconvenienti segnalati per il 1974, quindi, potrebbero apparire superati per l'esercizio in corso, come con apposita indagine si avrà cura di accertare per riferirne nella prossima relazione.

Altra avvertenza da fare è che, invertendo l'ordine seguito in passato, si è reputato far precedere, stavolta, l'analisi economica a quella funzionale, per il più diretto collegamento della prima con i dati della contabilità nazionale.

2. — *Analisi economica* (*).

a) *Spese correnti*. — Come già accennato nel capitolo I, il totale degli impegni di questo aggregato è superiore di circa 320 miliardi alla spesa autorizzata nelle previsioni definitive di bilancio, e ciò si ripercuote nello stesso senso sul totale generale della spesa, nonostante le economie realizzate nel conto capitale. È questo il primo anno in cui le eccedenze verificatesi su singoli capitoli, soprattutto per spese di personale e più ancora per interessi (specificate nella decisione sul rendiconto generale), non trovano compensazione nelle economie realizzate in altre voci.

È all'aumento delle spese correnti, comunque, che va attribuito essenzialmente quello complessivo della spesa statale impegnata rispetto all'anno precedente, e può aggiungersi che in termini percentuali esso è il più alto del quinquennio, superando quello generale (v. tabella alla fine del citato capitolo I). Più accentuate ancora queste carat-

teristiche appaiono nei pagamenti, alla cui entità si deve lo scarso aumento dei residui.

In valori assoluti, a determinare i maggiori impegni di circa 5.530 miliardi, hanno concorso soprattutto i trasferimenti per 3.140 miliardi, seguiti dalle spese di personale in servizio ed in quiescenza (+ 962 miliardi), dalle poste correttive e compensative delle entrate, per rimborsi dell'IGE e dell'IVA (+ 707 miliardi), dagli interessi (+ 496 miliardi), e quindi dalle altre categorie.

Va notato che tanto per i trasferimenti (sui quali hanno inciso la già ricordata operazione di ripiano dei debiti degli enti mutualistici, nonché le devoluzioni di quote tributarie agli enti territoriali), quanto per le poste correttive e per gli interessi, le percentuali di incremento superano sensibilmente quella dell'intero comparto. Quest'ultima, infatti, è del 31,3 per cento, mentre le prime tre ascendono rispettivamente al 40,1, al 39,1 ed al 117,1 nettamente superiori anche alle medie d'incremento annuale, nel quinquennio, delle voci considerate (37).

In materia di trasferimenti, richiamando i cenni già fatti nella precedente relazione, nonché nella parte I, capitolo I, della presente, va sottolineata l'esigenza di fondare questa prevalente forma di intervento statale, anche a favore di soggetti privati, su adeguate predeterminazioni degli obiettivi di interesse pubblico da perseguire, e sulla commisurazione a questi dei mezzi finanziari, nonché di assicurare le verifiche preventive e successive tanto dell'idoneità dei destinatari quanto dell'aderenza dell'attività e delle iniziative finanziate agli scopi dell'assegnazione dei fondi.

Non meno essenziale è l'esigenza di coordinare gli interventi per evitare duplicazioni e dispersioni, specialmente nelle materie oggi di competenza regionale, nelle quali l'azione

(37) Si vedano, al riguardo, ed anche per il seguito della trattazione, le tabelle alla fine di questo paragrafo. Per quanto concerne i pagamenti, l'intervento relativo agli enti mutualistici ha interessato solo per 277 miliardi la competenza dell'esercizio, il che spiega perchè i residui della categoria trasferimenti risultino aumentati percentualmente più di tutti quelli della parte corrente.

(*) V. tabelle da pag. 85 a 92.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dello Stato resta talora consentita soltanto se volta alla cura di interessi unitari di carattere nazionale, come in altri casi incontra limiti nelle norme e nelle iniziative delle istituzioni sovranazionali.

Le spese relative ai servizi degli organi costituzionali si sono pressochè raddoppiate in un anno, principalmente a causa dell'aumento da 49 a 102 miliardi di quelle destinate alle assemblee legislative in relazione al finanziamento dei partiti politici (il cui controllo si esaurisce nell'ambito del Parlamento) portando così lo stesso indice medio di aumento di questa categoria, riferito al quinquennio, al disopra di quello relativo a tutta la spesa corrente.

Nelle altre categorie, invece, gli aumenti restano molto inferiori, sempre in percentuale, e ciò, generalmente, anche nelle rispettive medie quinquennali.

In particolare, per quanto concerne le spese di personale in servizio (delle quali più analiticamente si tratta nella successiva parte III, capitolo I), rispetto al già indicato incremento annuale di tutti gli impegni per oneri correnti, quello della voce in esame è del 16,2 per cento; dei quattro Ministeri che da soli assorbono oltre i nove decimi di queste spese — nell'ordine, Pubblica istruzione, Difesa, Interno, Finanze — ha concorso in misura decisiva all'aumento il primo, per i miglioramenti retributivi al personale insegnante, tanto da elevare dal 53 al 56 per cento circa la quota che a tale Ministero è attribuita nella categoria seconda (38).

Più sensibile, per le spese in parola, è lo aumento delle somme effettivamente pagate (+ 25,6 per cento), ma su queste hanno inciso impegni maturati negli esercizi precedenti, ed iscritti nel conto dei residui, il cui ammontare a fine esercizio si è, infatti ridotto di un quarto.

Nell'acquisto di beni e servizi, l'incremento degli impegni si è limitato al 9,6 per cen-

to, mentre quello del 17,5 per cento registrato nei pagamenti è anch'esso dovuto a smaltimento di residui. Per interpretare correttamente tali risultati, va tenuto presente che, come nel caso del Ministero della pubblica istruzione (considerato nel relativo capitolo della parte III) talune somme, già classificate negli anni precedenti nella categoria in esame, sono state nel 1974 attribuite al conto capitale.

L'aumento, comunque, non è stato uniforme per tutti i Ministeri. Si può anzi osservare che, in ordine di grandezza, soltanto i Ministeri della Sanità, dell'Interno e della Giustizia, ma soprattutto il primo, presentano incrementi tanto in assoluto che nella percentuale di partecipazione alla categoria, mentre per la maggioranza degli altri si riscontrano diminuzioni sotto ambedue i profili.

Una più minuta analisi, d'altro canto, continua ad essere impedita dal fatto che circa i due terzi delle spese della categoria, in gran parte riferibili al Ministero della difesa, non sono attribuite a nessuna delle voci di minor livello in cui pure la categoria è suddivisa.

b) *Spese in conto capitale.* — Anche per l'andamento di queste spese, talune caratteristiche generali risultano da notazioni già formulate.

Come dimostrano il dato complessivo della tabella alla fine del capitolo I, e le tabelle relative alle singole categorie, accluse al presente paragrafo, l'incremento assai contenuto del totale degli impegni rispetto al 1973 (circa 77 miliardi in assoluto, pari all'1,4 per cento), è solo in parte riconducibile alle restrizioni adottate in sede preventiva, risultando economie per oltre 217 miliardi, principalmente a causa del mancato perfezionamento di provvedimenti legislativi in corso (39), ed essendo altresì mancata la contrazione di alcuni prestiti, non figuranti nelle previsioni, come si è già visto.

(38) Per il Ministero indicato, come per quello della Difesa, si sono riscontrate in massima parte, anche nel 1974, lacune relative ad una classificazione più dettagliata della spesa, nell'ambito della categoria.

(39) L'utilizzazione dei relativi fondi, come noto, rimane possibile per l'esercizio successivo, ai sensi della legge n. 64 del 1955.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il risultato d'insieme, d'altro canto, è determinato da quelli sensibilmente diversi delle singole categorie di spesa.

La categoria in cui si registra la maggiore diminuzione (— 40,5 per cento), pari a circa 347 miliardi, è quella relativa alle partecipazioni azionarie ed ai conferimenti, diminuzione che si riscontra nelle quote di spesa di ambedue i Ministeri che gestiscono i relativi stanziamenti, e cioè quello delle partecipazioni statali e quello del tesoro.

Assai marcato, all'opposto, tanto in assoluto che in percentuale, continua ad essere lo accrescersi delle spese diverse da quelle di investimento, e principalmente di quelle, comprese nella categoria XV, imposte dalla lievitazione dei disavanzi delle aziende autonome, ferroviaria e postale, e consistenti in « anticipazioni » in merito alle quali si rinvia al successivo capitolo V.

Nella categoria di maggiori dimensioni, cioè quella relativa ai trasferimenti in conto capitale, l'aumento è percentualmente più contenuto (+ 9,0 per cento) pur restando notevolmente superiore a quello generale del comparto. I Ministeri che principalmente ad esso concorrono, tanto in assoluto che nella percentuale gestita rispetto al totale della categoria, sono quelli del Tesoro (per trasferimenti alle imprese, alle aziende autonome e ad enti, diversi da quelli territoriali), del bilancio (essenzialmente per i fondi trasferiti alle Regioni), e dei trasporti (per trasferimenti ai Comuni) mentre diminuzioni di una certa entità si riscontrano per i Ministeri dell'agricoltura, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione (quest'ultimo soprattutto per le spese di competenza in materia di edilizia scolastica) (40).

Per bene interpretare alcuni dei dati esposti non si può prescindere dall'influenza del trasferimento di funzioni alle regioni, peraltro già operante dall'anno precedente. Interessata, inoltre, particolarmente questa cate-

goria (per la quale valgono le stesse esigenze poste in luce per i trasferimenti correnti) la ricorrente osservazione secondo la quale le trasformazioni conseguenti soprattutto alla attuazione dell'ordinamento regionale, nonché alla riforma tributaria, hanno aumentato l'incidenza delle spese correnti, a detrimento di quelle in conto capitale (cui in precedenza erano attribuiti oneri ora iscritti nella parte corrente).

In proposito, pur senza contestare la validità che l'osservazione presenta in linea di massima, occorre rilevare che, per il 1974, la spesa impegnata per trasferimenti in conto capitale (11.181 miliardi), appare inferiore a quella pure iscritta nelle previsioni definitive (11.218 miliardi); e che, come si è visto, altre riduzioni nelle spese di investimento sono derivate da indirizzi assunti in sede di assegnazioni di bilancio, e comunque da fattori non collegati alle circostanze considerate (41).

Quanto alle categorie minori del comparto, un aumento assai rilevante in proporzione è intervenuto nelle spese della categoria XI, relative ai beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, essendo i relativi impegni passati da circa 19 ad oltre 36 miliardi. Esso, peraltro, si deve in gran parte alla già ricordata iscrizione nel conto capitale di spese del Ministero della pubblica istruzione prima iscritte nella parte corrente.

Gli impegni per spese in conto capitale fin qui esaminati sono quelli risultanti dal consuntivo, nel quale non figurano esposte distintamente le quote relative ai residui di stanziamento. Al netto di queste quote (per complessivi 1.363 miliardi), la spesa effettivamente impegnata ammonta a 4.110 miliardi. I dati relativi a ciascun Ministero vengono riprodotti nelle tabelle alla fine del paragrafo dedicato ai residui. Qui, può osservarsi che i Ministeri per i quali la quota percentuale dei residui di stanziamento è supe-

(40) Come si osserva nel capitolo concernente il Ministero dei lavori pubblici, va tenuto presente che buona parte delle spese qui considerate non discende da nuovi interventi, bensì da annualità di impegni già assunti.

(41) Quanto all'aumento della spesa corrente per devoluzione di tributi, va tenuto presente che ad esso fa riscontro una copertura, seppure non completa, con maggiori entrate fiscali.

riore alla quota della spesa complessiva in conto capitale di rispettiva pertinenza, sono quelli dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e della marina mercantile.

Ciò impone, peraltro, di mettere in evidenza un altro dato, necessario ad una visione significativa della gestione del comparto in esame, e che migliora il quadro risultante dai dati di competenza. Considerato, infatti, che alla fine del 1973 l'ammontare dei residui di stanziamento complessivi era di 2.720 miliardi circa, e che alla fine del 1974 il corrispondente importo appare ridotto a 1.140 miliardi, se ne ricava che all'apporto di nuovi residui di stanziamento ha fatto riscontro una diminuzione di quelli precedenti per circa 1.580 miliardi, anche se corre l'obbligo di avvertire che non si è in grado di indicare quanta parte di questa cospicua cifra sia eventualmente da attribuire, anziché alla assunzione di impegni, alla eliminazione di somme.

In termini di cassa, anziché il pur limitato aumento intervenuto negli impegni, si registra un'abbastanza sensibile diminuzione (— 11,3 per cento, pari a — 636 miliardi). Questa è da attribuire principalmente alle sensibili contrazioni nei pagamenti per partecipazioni azionarie (in rapporto all'andamento degli impegni), e nei crediti ed anticipazioni per finalità non produttive (contrariamente, invece, all'incremento degli impegni già considerato, dal che quello rilevante dei residui).

Nonostante tale diminuzione, l'eccezionale impulso ricevuto dai pagamenti del settore nel 1973 (+ 86,5 per cento) fa sì che la media quinquennale di incremento (+ 25,1 per cento) resti sensibilmente superiore a quella di tutti i pagamenti di bilancio (+ 20,7).

3. — *Analisi funzionale* (*).

Dal raggruppamento secondo voci funzionali, che identificano le diverse specie di interessi pubblici ed i settori di intervento, restano escluse le operazioni relative al rimborso di prestiti, sicché i dati globali da con-

siderare ai fini dell'analisi funzionale sono quelli delle spese risultanti dalla somma di quelle correnti e di quelle in conto capitale (spese finali).

Questa somma ammonta, per gli impegni dell'esercizio 1974, a 28.651 miliardi, con un aumento di 5.604 miliardi, pari al 24,3 per cento. Nei pagamenti, pari a 26.985 miliardi, l'aumento è di 4.378 miliardi, cioè del 19,4 per cento.

L'andamento delle diverse sezioni della spesa è esposto nelle tabelle alla fine del paragrafo. Su di esso incidono, ovviamente, gli stessi fattori determinanti già esaminati in sede di analisi economica.

I maggiori incrementi, perciò, si hanno nelle voci in cui è prevalente la spesa di parte corrente, e cioè in materia di azioni ed interventi in campo sociale, a causa del ripiano dei debiti degli enti mutualistici, in materia di interventi per la finanza locale, per le devoluzioni di quote tributarie, in materia di oneri non ripartibili, per restituzioni e rimborsi IGE e IVA. Per quanto concerne l'istruzione e cultura, mentre il totale della spesa raggruppata in questa sezione continua a presentare un indice di aumento annuo (18,1 per cento), inferiore a quello della complessiva spesa statale (tanto che il divario appare anche più spiccato nella media del quinquennio), in misura più vicina al secondo si è invece accresciuta la voce più specifica « spese per l'insegnamento », sulla quale si ripercuotono essenzialmente i già ricordati miglioramenti retributivi.

Può collegarsi, poi, al contenuto incremento della spesa in conto capitale la diminuzione intervenuta negli interventi per le abitazioni ed in quelli nel campo economico, in conseguenza di riduzioni apportate in sede preventiva, anche per il venir meno di autorizzazioni legislative, o per mancata contrazione di prestiti.

In materia di abitazioni, le principali riduzioni riguardano, per oltre 40 miliardi, le spese per le abitazioni ai lavoratori agricoli dipendenti e per l'eliminazione di quelle malsane, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, nonché, per 17, le spese per le abitazioni ai colpiti da calamità naturali, di competenza del Ministero del tesoro.

(*) V. tabelle da pag. 94 a 100.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALI DELLE SPESE, PER CATEGORIE, DAL 1970

(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media
CATEGORIA I. — SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO											
Previsioni iniziali . . .	34,3	44,1	+ 28,6	52,9	+ 20,0	57,7	+ 9,1	67,5	+ 17,0	256,5	+ 18,7
Previsioni definitive . .	38,7	49,7	+ 28,4	53,0	+ 6,6	58,6	+ 10,6	113,7	+ 94,0	313,7	+ 34,9
Residui al 31 dic.	0,0	4,6	—	0,1	— 97,8	0,0	— 100,0	0,4	—	—	— 98,9
Residui stanziamento al 31 dicembre	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,0	—	—	—
Impegni	38,7	49,7	+ 28,4	53,0	+ 6,6	58,6	+ 10,6	113,7	+ 94,0	313,7	+ 34,9
Pagamenti	41,2	45,1	+ 9,5	57,5	+ 27,5	58,7	+ 2,1	113,3	+ 93,0	315,8	+ 33,0
CATEGORIA II. — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
Previsioni iniziali . . .	2.771,0	3.196,3	+ 15,3	3.876,9	+ 21,3	4.419,4	+ 14,0	5.258,0	+ 19,0	19.521,6	+ 17,4
Previsioni definitive . .	3.074,9	4.005,7	+ 30,3	4.219,1	+ 5,3	5.116,6	+ 21,3	5.788,1	+ 13,1	22.204,5	+ 17,5
Residui al 31 dic.	298,9	488,2	+ 63,3	612,5	+ 25,5	846,8	+ 38,3	629,8	— 25,6	—	+ 25,4
Residui stanziamento al 31 dicembre	29,1	11,0	— 62,2	3,2	— 70,9	2,5	— 21,9	1,5	— 40,0	—	— 48,8
Impegni	3.036,7	3.970,4	+ 30,7	4.191,4	+ 5,6	5.085,5	+ 21,3	5.908,2	+ 16,2	22.192,2	+ 18,5
Pagamenti	2.956,1	3.762,3	+ 27,3	4.022,5	+ 6,9	4.802,6	+ 19,4	6.032,8	+ 25,6	21.576,3	+ 19,8

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TOTALI DELLE SPESE, PER CATEGORIE, DAL 1970

(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media	
CATEGORIA III. — PERSONALE IN QUIESCENZA												
Previsioni iniziali . . .	604,7	630,7	+ 4,3	761,4	+ 20,7	866,8	+ 13,8	966,8	+ 11,5	3.830,4	+ 12,6	
Previsioni definitive . .	625,1	683,0	+ 9,3	789,0	+ 15,5	919,5	+ 16,5	1.061,1	+ 16,4	4.077,7	+ 14,2	
Residui al 31 dic.	85,2	101,1	+ 18,7	118,3	+ 17,0	99,7	- 15,7	144,8	+ 45,2	—	+ 16,3	
Residui stanziamento al 31 dicembre	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,0	—	—	—	
Impegni	656,5	682,5	+ 4,0	813,5	+ 19,2	921,3	+ 13,3	1.061,2	+ 15,2	4.135,0	+ 12,9	
Pagamenti	679,2	662,9	- 2,4	798,1	+ 20,4	952,7	+ 19,4	1.053,4	+ 10,6	4.146,3	+ 12,0	
CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI												
Previsioni iniziali	1.150,6	1.289,3	+ 12,1	1.441,1	+ 11,8	1.648,8	+ 14,4	1.661,3	+ 0,8	7.191,1	+ 9,8	
Previsioni definitive . .	1.244,7	1.362,5	+ 9,5	1.516,0	+ 11,2	1.696,6	+ 11,9	1.870,4	+ 10,2	7.690,6	+ 10,7	
Residui al 31 dic.	954,9	1.048,9	+ 9,8	1.131,2	+ 7,8	1.262,8	+ 11,6	1.251,8	- 0,9	—	+ 7,1	
Residui stanziamento al 31 dicembre	198,7	155,2	- 21,9	151,3	- 2,5	149,8	- 1,0	147,2	- 1,7	—	- 6,8	
Impegni	1.209,9	1.329,0	+ 9,8	1.474,8	+ 11,0	1.656,0	+ 12,3	1.815,3	+ 9,6	7.485,0	+ 10,7	
Pagamenti	1.050,9	1.209,7	+ 15,1	1.384,9	+ 14,5	1.488,0	+ 7,4	1.748,8	+ 17,5	6.882,3	+ 13,6	

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TOTALI DELLE SPESE, PER CATEGORIE, DAL 1970

(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media	
CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI												
Previsioni iniziali . . .	3.484,1	3.865,8	+ 11,0	4.426,7	+ 14,5	5.794,4	+ 30,9	8.561,5	+ 47,8	26.132,5	+ 26,1	
Previsioni definitive . .	4.593,1	5.282,6	+ 15,0	6.325,3	+ 19,7	8.061,9	+ 27,5	11.217,9	+ 39,1	35.480,8	+ 25,3	
Residui al 31 dic. . .	1.560,8	1.637,1	+ 4,9	2.103,2	+ 28,5	2.157,2	+ 2,6	2.289,2	+ 6,1	—	+ 10,5	
Residui stanziamento al 31 dicembre . . .	418,7	446,1	+ 6,5	373,4	- 16,3	262,4	- 29,7	278,1	+ 6,0	—	- 8,4	
Impegni	4.618,8	5.315,3	+ 15,1	6.323,1	+ 19,0	8.041,1	+ 27,2	11.181,3	+ 39,1	35.479,6	+ 25,1	
Pagamenti	4.428,5	5.219,5	+ 17,9	5.880,4	+ 12,7	7.976,9	+ 35,7	10.968,2	+ 37,5	34.473,5	+ 26,0	
CATEGORIA VI. — INTERESSI												
Previsioni iniziali . . .	642,3	747,0	+ 16,3	908,0	+ 21,6	1.131,6	+ 24,6	1.310,4	+ 15,8	4.739,3	+ 19,6	
Previsioni definitive . .	608,9	733,9	+ 20,5	865,9	+ 18,0	1.110,2	+ 28,2	1.291,0	+ 16,3	4.609,9	+ 20,8	
Residui al 31 dic. . .	45,9	54,0	+ 17,6	156,2	+ 189,3	276,5	+ 77,0	666,4	+ 141,0	—	+ 106,2	
Residui stanziamento al 31 dicembre . . .	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,0	—	—	—	
Impegni	597,4	723,9	+ 21,2	962,8	+ 33,0	1.236,6	+ 28,4	1.732,2	+ 40,1	5.252,9	+ 30,7	
Pagamenti	599,9	715,8	+ 19,3	860,5	+ 20,2	1.116,1	+ 29,7	1.338,9	+ 20,0	4.631,2	+ 22,3	

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TOTALI DELLE SPESE, PER CATEGORIE, DAL 1970

(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media
CATEGORIA VII. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE											
Previsioni iniziali . . .	589,9	607,5	+ 3,0	513,2	- 15,5	517,3	+ 0,8	346,5	- 33,0	2.574,4	- 11,2
Previsioni definitive . . .	706,3	759,3	+ 7,5	600,7	- 20,9	614,4	+ 2,3	1.342,1	+ 118,4	4.022,8	+ 26,8
Residui al 31 dic.	298,6	283,7	- 5,0	307,0	+ 8,2	335,8	+ 9,4	911,1	+ 171,3	—	+ 46,0
Residui stanziamento al 31 dicembre	25,7	40,1	+ 56,0	49,3	+ 22,9	0,0	- 100,0	63,5	—	—	- 7,0
Impegni	681,0	707,7	+ 3,9	561,6	- 20,6	604,3	+ 7,6	1.312,1	+ 117,1	3.866,7	+ 27,0
Pagamenti	680,2	715,2	+ 5,1	528,5	- 26,1	548,3	+ 3,7	700,4	+ 27,7	3.172,6	+ 2,6
CATEGORIA VIII. — AMMORTAMENTI											
Previsioni iniziali . . .	17,1	19,2	+ 12,3	21,4	+ 11,5	24,6	+ 15,0	27,3	+ 11,0	109,6	+ 12,5
Previsioni definitive . . .	17,1	19,4	+ 13,5	21,9	+ 12,9	24,6	+ 12,3	27,8	+ 13,0	110,8	+ 12,9
Residui al 31 dic.	0,7	0,2	- 71,4	0,5	+ 150,0	0,0	- 100,0	0,5	—	—	- 7,1
Residui stanziamento al 31 dicembre	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,0	—	—	—
Impegni	17,1	19,4	+ 13,5	21,9	+ 12,9	24,3	+ 11,0	27,8	+ 14,4	110,5	+ 13,0
Pagamenti	16,4	19,9	+ 21,3	21,6	+ 8,5	24,8	+ 14,8	27,3	+ 10,1	110,0	+ 13,7

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TOTALI DELLE SPESE, PER CATEGORIE, DAL 1970

(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media
CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI											
Previsioni iniziali . . .	1.025,1	1.212,5	+ 18,3	984,5	- 18,8	1.591,8	+ 61,7	1.264,5	- 20,6	6.078,4	+ 10,2
Previsioni definitive . .	285,9	117,5	- 58,9	253,8	+ 116,0	109,2	- 57,0	148,0	+ 35,5	914,4	+ 8,9
Residui al 31 dic.	9,0	9,2	+ 2,2	17,9	+ 94,6	11,2	- 37,4	5,7	- 49,1	—	+ 2,6
Residui stanziamento al 31 dicembre	0,1	0,0	- 100,0	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,0	- 100,0
Impegni	16,9	22,6	+ 33,7	59,4	+ 162,8	22,9	- 61,4	26,4	+ 15,3	148,2	+ 37,6
Pagamenti	13,2	21,3	+ 61,4	48,8	+ 129,1	29,2	- 40,2	29,7	+ 1,7	142,2	+ 38,0
CATEGORIA X. — BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO											
Previsioni iniziali	161,6	145,7	- 9,8	156,8	+ 7,6	160,2	+ 2,2	198,0	+ 23,6	822,3	+ 5,9
Previsioni definitive . .	514,6	444,7	- 13,6	295,1	- 33,6	337,7	+ 14,4	335,5	- 0,7	1.927,6	- 8,4
Residui al 31 dic.	1.858,3	1.955,4	+ 5,2	1.860,4	- 4,9	1.755,0	- 5,7	1.590,5	- 9,4	—	- 3,7
Residui stanziamento al 31 dicembre	1.008,1	845,9	- 16,1	673,0	- 20,4	629,8	- 6,4	536,3	- 14,8	—	- 14,4
Impegni	514,5	441,6	- 14,2	294,8	- 33,2	337,7	+ 14,6	334,5	- 0,9	1.923,1	- 8,4
Pagamenti	297,4	340,0	+ 14,3	381,6	+ 12,2	434,6	+ 13,9	476,3	+ 9,6	1.929,9	+ 12,5

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TOTALI DELLE SPESE, PER CATEGORIE, DAL 1970

(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media						
CATEGORIA XI. — BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO																	
Previsioni iniziali . . .	12,8	13,4	+	17,1	+	27,6	+	18,6	+	8,8	+	34,1	+	83,3	96,0	+	31,1
Previsioni definitive . . .	15,0	16,9	+	18,2	+	7,7	+	19,0	+	4,4	+	36,5	+	92,1	105,6	+	29,2
Residui al 31 dic.	34,0	41,7	+	46,4	+	11,3	+	48,4	+	4,3	+	65,5	+	35,3	—	+	18,4
Residui stanziamento al 31 dicembre	14,3	17,5	+	18,6	+	6,3	+	9,8	—	47,3	+	18,6	+	89,8	—	+	17,8
Impegni	15,0	16,8	+	18,1	+	7,7	+	18,9	+	4,4	+	36,4	+	92,6	105,2	+	29,2
Pagamenti	6,2	9,1	+	13,4	+	47,3	+	16,6	+	23,9	+	43,8	+	163,9	89,1	+	70,5
CATEGORIA XII. — TRASFERIMENTI																	
Previsioni iniziali . . .	1.441,0	1.198,8	—	1.300,5	+	8,5	+	1.730,7	+	33,1	+	2.137,9	+	23,5	7.808,9	+	12,1
Previsioni definitive . . .	1.744,0	2.138,4	+	2.258,9	+	5,6	+	2.726,9	+	20,7	+	2.969,3	+	8,9	11.837,5	+	14,5
Residui al 31 dic.	2.497,0	2.917,1	+	3.403,9	+	16,7	+	3.460,1	+	1,7	+	3.733,9	+	7,9	—	+	10,8
Residui stanziamento al 31 dicembre	991,9	1.156,4	+	1.341,7	+	16,0	+	1.365,6	+	1,8	+	1.429,1	+	4,6	—	+	9,8
Impegni	1.730,9	2.107,1	+	2.247,9	+	6,7	+	2.704,3	+	20,3	+	2.947,8	+	9,0	11.738,0	+	14,4
Pagamenti	1.377,2	1.659,5	+	1.743,7	+	5,1	+	2.651,0	+	52,0	+	2.616,1	—	1,3	10.047,5	+	19,1

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TOTALI DELLE SPESE, PER CATEGORIE, DAL 1970

(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media
--	------	------	---	------	---	------	---	------	---	--------	---------

CATEGORIA XIII — PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI

Previsioni iniziali . . .	16,4	17,5	+	27,7	+	58,3	—	41,5	—	16,2	+	0,0	+	94,0	+	5,9
Previsioni definitive . .	362,2	540,6	+	681,6	+	26,1	+	25,8	+	857,5	—	40,5	—	2.952,5	+	15,2
Residui al 31 dic.	3,2	7,8	+	143,8	—	21,8	—	52,5	—	2,9	—	51,7	—	—	—	4,5
Residui stanziamento al 31 dicembre	3,2	2,6	—	18,8	—	100,0	—	—	—	0,5	—	100,0	—	—	—	72,9
Impegni	362,2	539,4	+	681,6	+	26,4	+	25,8	+	857,5	—	40,5	—	2.951,3	+	15,2
Pagamenti	360,6	534,7	+	683,3	+	27,8	+	25,9	+	860,6	—	40,5	—	2.951,3	+	15,4

CATEGORIA XIV. — CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITÀ PRODUTTIVE

Previsioni iniziali . . .	66,0	17,0	—	74,2	—	57,1	—	613,7	—	52,1	+	9,4	+	1994,4	+	123,0
Previsioni definitive . .	93,7	228,3	+	143,6	—	52,1	+	190,7	+	317,7	+	1,8	+	1.072,3	+	71,0
Residui al 31 dic.	104,6	91,3	—	12,7	+	15,4	+	36,8	—	144,2	—	58,9	—	—	—	4,9
Residui stanziamento al 31 dicembre	95,4	77,3	—	19,0	—	40,4	+	177,9	—	128,1	—	59,3	—	—	—	14,8
Impegni	93,7	228,2	+	143,5	—	52,1	+	190,9	+	317,7	+	1,8	+	1.072,1	+	71,0
Pagamenti	125,3	241,5	+	92,7	—	60,9	+	195,2	+	279,0	+	46,3	+	1.148,5	+	68,3

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TOTALI DELLE SPESE, PER CATEGORIE, DAL 1970
(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media
CATEGORIA XV. — CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITÀ NON PRODUTTIVE											
Previsioni iniziali . . .	83,6	43,5	— 48,0	834,6	+ 1839,3	999,3	+ 18,5	1.206,6	+ 20,7	3.176,6	+ 457,6
Previsioni definitive .	276,9	469,2	+ 69,4	866,3	+ 84,6	1.160,1	+ 33,9	1.320,5	+ 13,8	4.093,0	+ 50,4
Residui al 31 dic. . .	5,1	26,5	+ 419,6	802,0	+ 2926,4	590,1	— 26,4	983,4	+ 66,6	—	+ 846,6
Residui stanziamento al 31 dicembre . . .	4,3	2,6	— 39,5	190,0	+ 7207,7	586,1	+ 208,5	466,9	— 20,3	—	+ 1839,1
Impegni	276,8	469,1	+ 69,5	866,2	+ 84,7	1.160,1	+ 33,9	1.320,5	+ 13,8	4.092,7	+ 50,5
Pagamenti	280,5	447,8	+ 59,6	90,7	— 79,7	1.367,3	+ 1407,5	915,9	— 33,0	3.102,2	+ 338,6
CATEGORIA XVI. — SOMME NON ATTRIBIBILI											
Previsioni iniziali . . .	246,1	646,8	+ 162,8	717,3	+ 10,9	512,3	— 28,6	586,4	+ 14,5	2.708,9	+ 39,9
Previsioni definitive .	58,7	51,8	— 11,8	86,7	+ 67,4	123,4	+ 42,3	194,7	+ 57,8	515,3	+ 38,9
Residui al 31 dic. . .	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,0	—	—	—
Residui stanziamento al 31 dicembre . . .	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,0	—
Impegni	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,0	—
Pagamenti	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,0	—	—	—

Per gli interventi in campo economico, sensibile è la flessione della voce « industria, commercio e artigianato » (da 1.362 a 1.143 miliardi), che interessa in particolare spese gestite dai Ministeri delle partecipazioni (in materia di industria e di fonti di energia) del turismo e del tesoro. Aumenti, peraltro, derivano da spese di quest'ultimo Ministero per le fonti di energia, e di quello degli esteri per contributi ai programmi europei di ricerche in campo spaziale.

Altra voce del comparto che registra una flessione è quella delle spese per l'agricoltura (da 544 a 532), flessione derivante da variazioni negative per oltre 50 miliardi in settori vari di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, fra i quali le bonifiche ed i miglioramenti fondiari, cui si contrappongono aumenti specialmente nelle spese gestite dal Ministero del tesoro.

In aumento, infine, per oltre 200 miliardi, le spese per lo sviluppo del Mezzogiorno, specie per i finanziamenti alla Cassa, ed interventi vari di competenza del Ministero del tesoro (da 616 a 663 miliardi), contro diffuse riduzioni di minore entità, in assoluto, in altri settori, come quello degli interventi in dipendenza di pubbliche calamità (da 93 a 73 miliardi), di competenza di quello dei lavori pubblici.

Anche nella sezione relativa agli interventi in campo sociale, che per la ragione già considerata (oltrechè per l'andamento della spesa in tema di igiene e malattie sociali) presenta un rilevante incremento complessivo, non mancano flessioni in talune componenti, come in quella relativa alla previdenza (da 2.064 a 1.865 miliardi), soprattutto per il mancato apporto al « fondo sociale », cui era destinato uno dei prestiti che non sono stati contratti.

Da menzionare, ancora, in materia di trasporti e comunicazioni, gli aumenti derivanti dalle anticipazioni per i disavanzi delle aziende postale e ferroviaria, e le diminuzioni complessive nei settori della marina mercantile e dell'aviazione civile, pur con varianti interne di segno opposto, concernenti principalmente spese di competenza dei Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti, della difesa e della marina mercantile.

Altre caratteristiche già esaminate in sede di analisi economica sono quelle del ritmo dei pagamenti, diminuito nelle spese in conto capitale, e, sotto il profilo funzionale, nelle spese concernenti i trasporti e comunicazioni e gli interventi in campo economico, e quella dell'andamento dei residui, scarsamente aumentati nella parte corrente, che appaiono in diminuzione spesso sensibile nelle spese per la difesa, per la sicurezza pubblica, per le relazioni internazionali, per la istruzione e cultura, e per gli interventi in campo sociale, mentre presentano elevati indici di aumento delle spese per i trasporti e per gli oneri non ripartibili, ma in questo ultimo caso soprattutto in correlazione col cospicuo aumento delle dotazioni di competenza per il 1974.

Quanto alla molto accentuata contrazione dei residui di stanziamento, derivante dagli impegni assunti su quelli degli anni precedenti (o da eventuali eliminazioni di entità non precisabile) essa si manifesta in pressochè tutte le sezioni, superando l'indice generale nelle spese per la difesa, la sicurezza pubblica, le relazioni internazionali, i trasporti e comunicazioni e gli interventi per la finanza regionale e locale.

4. - Spese per funzioni delegate alle Regioni.

Come già l'anno scorso, nella decisione, cui la presente relazione è unita, sono state escluse dalla dichiarazione di regolarità le spese gestite dalle regioni ad autonomia ordinaria, nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato.

La Corte ha motivato tale esclusione con la mancata disponibilità degli elementi necessari per l'esercizio del controllo sull'impiego dei fondi la cui pertinenza al bilancio dello Stato non viene meno per l'effetto della delega alle regioni, anche ai fini del controllo che alla Corte compete ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione.

Per una più esatta puntualizzazione del tema gioverà rilevare, richiamando anche considerazioni formulate nella « premessa » alla relazione, che la mancanza di una pur auspicabile, specifica disciplina procedimentale

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALI DELLE SPESE, PER SEZIONI, DAL 1970
(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media
--	------	------	---	------	---	------	---	------	---	--------	---------

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE

Previsioni iniziali . . .	643,2	725,5	+ 12,8	863,0	+ 19,0	1.078,8	+ 25,0	1.165,0	+ 8,0	4.475,5	+ 16,2
Previsioni definitive . .	757,2	866,5	+ 14,4	957,7	+ 10,5	1.135,0	+ 18,5	1.347,5	+ 18,7	5.063,9	+ 15,5
Residui al 31 dic.	364,0	395,5	+ 8,7	352,1	- 11,0	566,9	+ 61,0	630,1	+ 11,1	—	+ 17,5
Residui stanziamento al 31 dicembre	34,2	32,2	- 5,8	28,3	- 12,1	37,4	+ 32,2	38,5	+ 2,9	—	+ 4,3
Impegni	733,1	832,3	+ 13,5	922,8	+ 10,9	1.096,1	+ 18,8	1.301,0	+ 18,7	4.885,3	+ 15,5
Pagamenti	675,8	784,5	+ 16,1	955,7	+ 21,8	880,9	- 7,8	1.222,8	+ 38,8	4.519,7	+ 17,2

SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE

Previsioni iniziali . . .	1.290,6	1.402,5	+ 8,7	1.583,8	+ 12,9	1.934,7	+ 22,2	1.991,3	+ 2,9	8.202,9	+ 11,7
Previsioni definitive . .	1.367,9	1.601,0	+ 17,0	1.741,9	+ 8,8	2.092,4	+ 20,1	2.234,7	+ 6,8	9.037,9	+ 13,2
Residui al 31 dic.	667,2	701,6	+ 5,2	773,4	+ 10,2	947,4	+ 22,5	873,6	- 7,8	—	+ 7,5
Residui stanziamento al 31 dicembre	6,0	82,4	+ 1273,3	97,7	+ 18,6	97,8	+ 0,1	114,6	+ 17,2	—	+ 327,3
Impegni	1.362,6	1.593,0	+ 15,2	1.763,5	+ 10,7	2.087,3	+ 18,4	2.237,8	+ 7,2	9.064,2	+ 12,9
Pagamenti	1.299,5	1.515,8	+ 16,6	1.693,2	+ 11,7	1.900,1	+ 12,2	2.308,6	+ 21,5	8.717,2	+ 15,5

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TOTALI DELLE SPESE, PER SEZIONE, DAL 1970
(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1973	%	Totale	% Media
SEZIONE III. — GIUSTIZIA											
Previsioni iniziali . . .	167,0	184,8	+ 10,7	243,6	+ 31,8	275,3	+ 13,0	299,8	+ 8,9	1.170,5	+ 16,1
Previsioni definitive . .	183,3	238,7	+ 30,2	273,8	+ 14,7	299,2	+ 9,3	327,3	+ 9,4	1.322,3	+ 15,9
Residui al 31 dic.	50,1	65,2	+ 30,1	99,7	+ 52,9	140,4	+ 40,8	156,8	+ 11,7	—	+ 33,9
Residui stanziamento al 31 dicembre	15,8	20,2	+ 27,8	41,3	+ 104,5	51,4	+ 24,5	68,4	+ 33,1	—	+ 47,5
Impegni	179,4	230,1	+ 28,3	264,2	+ 14,8	299,0	+ 13,2	321,7	+ 7,6	1.294,4	+ 16,0
Pagamenti	172,0	212,9	+ 23,8	228,1	+ 7,1	259,0	+ 13,5	307,8	+ 18,8	1.179,8	+ 15,8
SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA											
Previsioni iniziali	496,3	595,8	+ 20,0	723,2	+ 21,4	821,0	+ 13,5	847,3	+ 3,2	3.483,6	+ 14,5
Previsioni definitive . .	587,5	721,0	+ 22,7	768,1	+ 6,5	937,2	+ 22,0	1.047,5	+ 11,8	4.061,3	+ 15,8
Residui al 31 dic.	97,2	111,4	+ 14,6	98,6	- 11,5	203,3	+ 106,2	184,4	- 9,3	—	+ 25,0
Residui stanziamento al 31 dicembre	4,1	7,7	+ 87,8	4,7	- 39,0	13,2	+ 180,9	7,9	- 40,2	—	+ 47,4
Impegni	593,3	720,1	+ 21,4	765,7	+ 6,3	934,2	+ 22,0	1.045,4	+ 11,9	4.058,7	+ 15,4
Pagamenti	570,9	701,9	+ 22,9	777,4	+ 10,8	836,0	+ 7,5	1.066,7	+ 26,9	3.946,9	+ 17,0

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TOTALI DELLE SPESE, PER SEZIONI, DAL 1970
(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media	
SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI												
Previsioni iniziali . . .	75,5	95,2	+ 26,1	431,8	+ 353,6	552,2	+ 27,9	777,9	+ 40,9	1.932,6	+ 112,1	
Previsioni definitive . .	109,0	389,8	+ 257,6	590,4	+ 51,4	713,6	+ 20,9	835,6	+ 17,1	2.638,4	+ 86,8	
Residui al 31 dic.	74,7	56,4	- 24,5	78,3	+ 38,8	67,4	- 13,9	56,2	- 16,6	—	- 4,1	
Residui stanziamento al 31 dicembre	1,2	1,4	+ 16,7	8,8	+ 528,6	9,9	+ 12,5	5,5	- 44,4	—	+ 128,4	
Impegni	108,4	389,6	+ 259,4	590,1	+ 51,5	713,0	+ 20,8	835,1	+ 17,1	2.636,2	+ 87,2	
Pagamenti	108,1	405,2	+ 274,8	566,6	+ 39,8	721,2	+ 27,3	845,1	+ 17,2	2.646,2	+ 89,8	
SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA												
Previsioni iniziali	2.303,2	2.550,9	+ 10,8	3.068,3	+ 20,3	3.411,9	+ 11,2	4.217,9	+ 23,6	15.552,2	+ 16,5	
Previsioni definitive . . .	2.768,4	3.225,7	+ 16,5	3.362,8	+ 4,3	3.835,8	+ 14,1	4.394,5	+ 14,6	17.587,2	+ 12,4	
Residui al 31 dic.	1.609,6	1.878,4	+ 16,7	1.982,8	+ 5,6	1.823,9	- 8,0	1.641,6	- 10,0	—	+ 1,1	
Residui stanziamento al 31 dicembre	680,8	450,1	- 33,9	444,1	- 1,3	357,5	- 19,5	216,3	- 39,5	—	- 23,6	
Impegni	2.745,4	3.215,5	+ 17,1	3.326,7	+ 3,5	3.820,0	+ 14,8	4.512,4	+ 18,1	17.620,0	+ 13,4	
Pagamenti	2.401,8	2.933,4	+ 22,1	3.185,7	+ 8,6	3.921,3	+ 23,1	4.625,5	+ 18,0	17.067,7	+ 18,0	

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TOTALI DELLE SPESE, PER SEZIONI, DAL 1970
(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media
Previsioni iniziali . . .	132,4	150,7	+ 13,8	170,9	+ 13,4	255,4	+ 49,4	254,0	- 0,5	963,4	+ 19,0
Previsioni definitive . . .	163,6	180,9	+ 10,6	246,4	+ 36,2	309,8	+ 25,7	265,3	- 14,4	1.166,0	+ 14,5
Residui al 31 dic.	341,4	401,4	+ 17,6	494,9	+ 23,3	647,4	+ 30,8	705,2	+ 8,9	—	+ 20,2
Residui stanziamento al 31 dicembre	48,2	71,7	+ 48,8	91,6	+ 27,8	330,4	+ 231,2	232,9	- 23,2	—	+ 71,2
Impegni	162,1	180,2	+ 11,2	246,2	+ 36,6	308,3	+ 25,2	264,5	- 14,2	1.161,3	+ 14,7
Pagamenti	126,6	119,9	- 5,3	150,4	+ 25,4	155,2	+ 3,2	204,2	+ 31,6	756,3	+ 13,7

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE											
Previsioni iniziali . . .	1.793,9	2.040,7	+ 13,8	2.055,6	+ 0,7	2.276,6	+ 10,8	2.898,9	+ 27,3	11.065,7	+ 13,2
Previsioni definitive . . .	2.630,8	2.832,4	+ 7,7	2.969,5	+ 4,8	3.463,4	+ 16,6	5.124,8	+ 48,0	17.020,9	+ 19,3
Residui al 31 dic.	741,9	831,5	+ 12,1	1.375,2	+ 65,4	1.069,4	- 22,2	1.055,8	- 1,3	—	+ 13,5
Residui stanziamento al 31 dicembre	62,2	164,0	+ 163,7	133,3	- 18,7	194,7	+ 46,1	150,1	- 22,9	—	+ 42,1
Impegni	2.656,7	2.881,7	+ 8,5	2.998,2	+ 4,0	3.450,6	+ 15,1	5.096,5	+ 47,7	17.083,7	+ 18,8
Pagamenti	2.438,8	2.818,5	+ 15,6	2.481,7	- 11,9	3.746,3	+ 51,0	5.081,9	+ 35,7	16.567,2	+ 22,6

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TOTALI DELLE SPESE, PER SEZIONI, DAL 1970

(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media
Previsioni iniziali . . .	860,5	894,3	+ 3,9	1.816,2	+ 103,1	2.213,9	+ 21,9	2.519,1	+ 13,8	8.304,0	+ 35,7
Previsioni definitive . .	982,6	1.157,9	+ 17,8	1.846,7	+ 59,5	2.557,3	+ 38,5	2.931,7	+ 14,06	9.476,2	+ 32,6
Residui al 31 dic. . . .	178,8	886,9	+ 13,9	1.587,0	+ 78,9	1.435,7	— 9,5	1.866,3	+ 30,0	—	+ 28,3
Residui stanziamento al 31 dicembre	252,9	243,2	— 3,8	382,8	+ 57,2	747,5	+ 95,5	627,1	— 16,1	—	+ 33,2
Impegni	981,5	1.156,5	+ 16,8	1.843,9	+ 60,8	2.554,4	+ 38,5	2.927,6	+ 14,6	9.453,9	+ 32,7
Pagamenti	940,5	991,1	+ 5,4	1.140,4	+ 15,1	2.679,5	+ 135,0	2.473,2	— 7,7	8.224,7	+ 37,0

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

Previsioni iniziali . . .	1.433,8	1.022,1	— 28,7	1.182,2	+ 15,7	1.716,7	+ 45,2	2.140,1	+ 24,7	7.494,9	+ 14,2
Previsioni definitive . .	2.317,3	3.225,4	+ 39,2	3.243,4	+ 0,6	3.801,9	+ 17,2	3.753,1	— 1,3	16.341,1	+ 13,9
Residui al 31 dic. . . .	2.074,2	2.289,2	+ 10,4	2.618,0	+ 14,4	2.437,3	— 6,9	2.482,7	+ 1,9	—	+ 5,0
Residui stanziamento al 31 dicembre	1.009,2	1.173,6	+ 16,3	1.329,5	+ 13,3	1.189,8	— 10,5	1.311,1	+ 10,2	—	+ 7,3
Impegni	2.296,5	3.185,6	+ 38,7	3.224,9	+ 1,2	3.768,2	+ 16,8	3.718,5	— 1,3	16.193,7	+ 13,9
Pagamenti	2.141,7	2.933,1	+ 37,0	2.871,0	— 2,1	3.920,4	+ 36,6	3.563,7	— 9,1	15.429,9	+ 15,6

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TOTALI DELLE SPESE, PER SEZIONI, DAL 1970
(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media
Previsioni iniziali	0,0	1.077,2	—	1.217,6	+ 13,0	1.927,5	+ 58,3	3.857,3	+ 100,1	8.079,6	+ 57,1
Previsioni definitive	0,0	1.111,4	—	1.634,1	+ 47,0	2.769,6	+ 69,5	4.034,1	+ 45,7	9.549,2	+ 54,1
Residui al 31 dic.	0,0	598,6	—	653,1	+ 9,1	1.007,8	+ 54,3	1.084,5	+ 7,6	—	+ 23,7
Residui stanziamento al 31 dicembre	0,0	434,6	—	205,1	— 52,8	112,0	— 45,4	142,4	+ 27,1	—	— 23,7
Impegni	941,0	1.105,8	+ 17,5	1.628,2	+ 47,2	2.770,5	+ 70,2	4.043,3	+ 45,9	10.488,9	+ 45,2
Pagamenti	949,4	1.068,6	+ 12,6	1.571,7	+ 47,1	2.456,3	+ 56,3	3.936,1	+ 60,2	9.982,1	+ 44,1

SEZIONE XII. — ONERI NON RIPARTIBILI											
Previsioni iniziali	0,0	2.955,4	—	2.700,3	— 8,6	3.078,0	+ 14,0	2.731,5	— 11,3	11.465,2	— 2,0
Previsioni definitive	0,0	1.353,2	—	1.326,0	— 2,0	1.338,6	+ 1,0	2.254,3	+ 68,4	6.272,1	+ 22,5
Residui al 31 dic.	0,0	451,1	—	557,8	+ 23,7	643,8	+ 14,5	1.596,2	+ 147,9	—	+ 62,3
Residui stanziamento al 31 dicembre	0,0	73,9	—	80,0	+ 8,3	19,9	— 75,1	78,5	+ 294,5	—	+ 75,9
Impegni	1.086,3	1.142,4	+ 5,2	1.104,9	— 3,3	1.245,4	+ 12,7	2.347,4	+ 88,5	6.926,4	+ 25,8
Pagamenti	1.087,8	1.119,1	+ 2,9	987,9	— 11,7	1.130,5	+ 14,4	1.355,8	+ 19,9	5.681,1	+ 6,4

SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TOTALI DELLE SPESE, PER SEZIONI, DAL 1970
(in miliardi di lire)

	1970	1971	%	1972	%	1973	%	1974	%	Totale	% Media	
SEZIONI I-V												
Previsioni iniziali . . .	2.672,6	3.003,8	+	3.845,4	+	4.662,0	+	5.081,3	+	19.265,1	+	17,7
Previsioni definitive . . .	3.004,9	3.817,0	+	4.331,9	+	5.177,4	+	5.792,6	+	22.123,8	+	18,0
Residui al 31 dic. . .	1.253,2	1.330,1	+	1.402,1	+	1.925,4	+	1.901,1	—	—	+	11,9
Residui stanziamento al 31 dicembre . . .	61,3	143,9	+	180,8	+	209,7	+	234,9	+	—	+	47,1
Impegni	2.996,8	3.765,1	+	4.306,3	+	5.129,6	+	5.741,0	+	21.938,8	+	17,8
Pagamenti	2.826,3	3.620,3	+	4.221,0	+	4.597,2	+	5.745,0	+	21.009,8	+	19,7
SEZIONI VI-X												
Previsioni iniziali . . .	6.523,8	6.658,7	+	8.293,2	+	9.874,5	+	12.030,0	+	43.380,2	+	16,9
Previsioni definitive . . .	8.862,7	10.622,3	+	11.668,8	+	13.968,2	+	16.469,4	+	61.591,4	+	16,9
Residui al 31 dic. . .	5.545,9	6.287,4	+	8.057,9	+	7.413,7	—	7.751,6	+	—	+	9,6
Residui stanziamento al 31 dicembre . . .	2.053,3	2.102,6	+	2.380,8	+	2.792,9	+	2.537,5	—	—	+	6,0
Impegni	8.842,2	10.609,5	+	11.639,9	+	13.901,5	+	16.519,5	+	61.512,6	+	17,0
Pagamenti	8.049,4	9.796,0	+	9.829,2	+	14.422,7	+	15.948,5	+	58.045,8	+	19,8
SEZIONI XI-XII												
Previsioni iniziali . . .	0,0	4.032,6	—	3.917,9	—	5.005,5	+	6.588,8	+	19.544,8	+	18,9
Previsioni definitive . . .	0,0	2.464,6	—	2.960,1	+	4.108,2	+	6.288,4	+	15.821,3	+	37,3
Residui al 31 dic. . .	0,0	1.049,7	—	1.210,9	+	1.651,6	+	2.680,7	+	—	+	38,0
Residui stanziamento al 31 dicembre . . .	0,0	508,5	—	285,1	—	131,9	—	220,9	+	—	—	10,0
Impegni	2.027,3	2.248,3	+	2.733,1	+	4.015,9	+	6.390,7	+	17.415,3	+	34,6
Pagamenti	2.037,2	2.187,7	+	2.559,6	+	3.586,8	+	5.291,0	+	15.663,2	+	28,0

del controllo per queste spese (nel quadro di una generale insufficienza normativa in ordine ai rapporti finanziari inerenti alla delega) non preclude l'esercizio di una attribuzione che alla Corte deriva direttamente dalla Carta costituzionale, soccorrendo a tal fine gli strumenti di generale impiego previsti dall'attuale ordinamento del controllo.

5. - *Gestione dei residui passivi.*

Elementi relativi alla gestione dei residui passivi sono stati già esposti nelle pagine che precedono, con riferimento agli aspetti globali della spesa, e più dettagliatamente vengono esaminati nei capitoli della parte III concernenti i singoli Ministeri.

Le tabelle allegate a questo paragrafo espongono per ciascuna Amministrazione la situazione complessiva dei residui, ed il movimento che la determina alla fine dell'esercizio, rispetto ai dati iniziali, ponendo in separata evidenza quella dei residui di stanziamento.

L'importo dei residui al 31 dicembre 1974 ha superato sensibilmente i 12 mila miliardi, segnando un incremento percentuale, sul corrispondente dato del 1973, del 12,2 per cento, molto più elevato di quello (+ 3 per cento), riscontrato in tale anno (42).

L'apporto dei residui di nuova formazione concorre a tale risultato per poco meno della metà della cifra indicata, poichè la parte restante, di ammontare superiore, è costituita da residui degli esercizi precedenti rimasti ancora da pagare. I pagamenti, infat-

ti, effettuati durante l'esercizio, rappresentano il 41 per cento circa dell'importo iniziale, mentre un'incidenza relativamente scarsa assumono le economie complessivamente intervenute, per 324 miliardi.

Notevolmente diverse, rispetto alla indicata percentuale complessiva, sono quelle dei pagamenti relativi ai singoli Ministeri, in quanto ai valori molto elevati di talune (come per i Ministeri dell'interno e delle partecipazioni statali), si contrappongono le percentuali estremamente ridotte dei Ministeri dell'industria e dei lavori pubblici, sì da offrire elementi significativi circa le caratteristiche assunte nel 1974 dall'attività erogatrice dello Stato.

Aspetti differenti presenta l'evoluzione dei residui di stanziamento, poichè, nonostante l'apporto proporzionalmente cospicuo di quelli provenienti dalla competenza dell'esercizio 1974, l'ammontare complessivo di essi risulta in diminuzione. Ciò deriva dal fatto che, diversamente da quanto si è visto per i pagamenti, maggiori proporzioni hanno raggiunto le variazioni in meno intervenute negli importi iniziali dei residui in parola, anche se non si è in grado di stabilire, al momento, se esse siano dovute esclusivamente ad assunzioni di impegni, ovvero ad eliminazioni, come già detto.

Un dato particolarmente anomalo è quello relativo ai residui di stanziamento del Ministero delle finanze (ed in misura assai esigua del Ministero di grazia e giustizia), in quanto l'ammontare di essi, per la parte derivante dagli esercizi precedenti, risulta aumentato da 18 miliardi all'inizio dell'anno a 69 miliardi alla fine di esso. La portata del caso sembra tale da richiedere una maggiore oculatezza in sede di accertamento dei residui.

(42) Per il quinquennio 1970-1974, si vedano le tabelle allegate al Capitolo I ed ai paragrafi che precedono.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1974 — SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

(in milioni di lire) (a)

	(1)	(2)	% (2 × 1)	(3)	(4)	(5)	(4 + 5)
Tesoro	2.341.909,3	1.245.891,5	53,19	—	1.072.022,4	2.383.197,1	3.455.219,5
Finanze	927.568,2	477.669,9	51,50	—	373.216,1	1.110.188,5	1.483.404,6
Bilancio	206.734,1	147.051,2	71,13	—	59.483,9	204.684,6	264.168,5
Giustizia	79.234,7	45.319,3	57,20	+	36.462,7	38.393,8	74.846,5
Esteri	52.252,6	34.852,6	66,70	—	4.054,8	49.544,0	62.889,2
Pubblica istruzione	786.121,6	415.161,6	52,81	—	67.921,8	425.886,3	728.924,5
Interno	238.791,2	183.947,9	77,03	—	14.128,7	206.749,8	247.464,4
Lavori pubblici	3.072.089,1	470.917,7	15,33	—	17.142,5	427.713,4	3.011.742,3
Trasporti	138.302,0	35.860,4	25,93	—	2.924,9	52.947,2	152.463,9
Poste	88,8	38,9	43,81	—	41,8	123,2	131,3
Difesa	1.077.016,0	705.695,7	65,52	—	4.158,9	627.187,9	994.349,3
Agricoltura	1.082.130,6	276.171,1	25,52	—	73.652,4	234.219,8	966.526,9
Industria	226.213,1	32.793,2	14,50	—	942,7	89.355,9	281.833,1
Lavoro	331.890,6	218.878,7	65,95	—	28.279,0	91.842,0	176.574,9
Commercio estero	20.511,3	4.229,1	20,62	—	2.866,1	5.637,3	19.053,4
Marina mercantile	89.279,7	49.111,6	55,01	—	39.662,0	56.526,4	96.188,4
Partecipazioni statali	2.400,3	2.127,0	88,61	—	109,8	236,1	345,9
Sanità	213.304,9	98.628,9	46,24	—	106.083,3	112.886,9	218.970,2
Turismo	134.273,4	45.486,1	33,87	—	88.185,2	41.757,0	129.942,2
Totale generale	11.020.101,5	4.489.833,4	40,74	—	6.205.961,8	6.159.077,2	12.365.039,0

(a) I totali da percentuali sono calcolati sui dati arrotondati.

(b) Importi diversi da quelli al 31 dicembre 1973, per devoluzione alle regioni.

(1) = Residui complessivi al 1° gennaio.

(2) = Pagamenti in conto residui

(3) = Economie o eccedenze (+) sui residui.

(4) = Residui complessivi al 31 dicembre da anni precedenti.

(5) = Residui complessivi al 31 dicembre da competenza

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1974 — SITUAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO

(in milioni di lire) (a)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(3 + 4)	(5)
Tesoro	1.026.417,0	—	175.765,1	813.651,9	989.917,0	28,64
Finanze	18.000,8	+	69.173,9	88.285,1	157.459,0	10,61
Bilancio	42.900,0	—	—	21.720,0	21.720,0	8,22
Giustizia	2.807,9	+	419,8	1.993,1	5.220,8	6,98
Esteri	10.226,2	—	3.227,7	3.608,1	6.261,2	9,95
Pubblica istruzione	82.145,3	—	7.573,1	2.653,1	5.220,8	6,28
Interno	75.725,6	—	25.803,1	3.992,5	60.334,7	14,77
Lavori pubblici	959.165,0	—	10.046,4	26.506,4	36.552,8	25,50
Trasporti	38.817,6	—	543.727,6	224.309,3	768.036,9	29,76
Poste	—	—	22.498,1	—	—	—
Difesa	105.313,3	—	27.283,0	95.865,6	123.148,6	12,38
Agricoltura	364.713,8	—	152.337,1	149.266,2	301.603,3	31,20
Industria	174.153,1	—	155.521,0	79.326,3	234.847,3	83,33
Lavoro	—	—	—	—	—	—
Commercio estero	4.385,7	9,8	4.375,9	190,9	4.566,8	23,97
Marina mercantile	45.809,8	—	16.679,4	30.351,2	47.030,6	48,89
Partecipazioni statali	2.028,4	—	—	—	—	—
Sanità	119.403,7	—	83.668,9	35.988,8	119.657,7	54,65
Turismo	82.029,4	—	42.137,6	22.588,6	64.726,2	49,81
Totale generale	3.154.042,6	—	1.365.437,0	1.620.519,4	2.985.956,4	24,15

(a) I totali e le percentuali sono calcolati sui dati arrotondati.

(1) = Residui di stanziamento al 1° gennaio.

(2) = Variazioni intervenute nel 1974.

(3) = Residui di stanziamento provenienti da esercizi precedenti

(4) = Residui di stanziamento provenienti dalla competenza 1974.

(5) = Percentuali dei residui di stanziamento complessivi al 31 dicembre rispetto al totale dei residui al 31 dicembre

CAPITOLO IV.

GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. - *Premessa.*

Il Conto generale del Patrimonio dello Stato, riferito alla situazione esistente al 31 dicembre 1974, è pervenuto alla Corte soltanto nell'ultima decade del mese di luglio 1975.

I negativi riflessi di tale costante ritardo sull'adeguato esercizio della funzione referente della Corte (articolo 149 del Regolamento di contabilità generale) sono stati più volte posti in evidenza nelle precedenti relazioni, alle quali si fa, pertanto, rinvio, non senza sottolineare che, a differenza di quanto accade per le altre componenti del Rendiconto generale dello Stato (43), la Corte non dispone, anteriormente alla trasmissione dei documenti costituenti il conto del patrimonio, se non di limitatissimi elementi, desumibili dagli atti di gestione soggetti a controllo che si riflettono sulla situazione patrimoniale, del tutto inadonei a consentire una visione globale della medesima.

In tale quadro, è da aggiungere che l'amministrazione finanziaria omette, da anni,

(43) Costituito da una prima parte riguardante il conto consuntivo (entrate e spese) e da una seconda parte riguardante il conto generale del patrimonio (art. 78 della legge di contabilità generale).

di inviare alla Corte il riepilogo dell'inventario generale previsto dall'articolo 13 ultimo comma del Regolamento di contabilità.

2. - *Le risultanze del Conto del Patrimonio.*

La situazione patrimoniale rappresentata nel conto denota una eccedenza complessiva delle passività per 30.921.109 milioni, risultante da attività per 29.710.511 milioni (23.290.099 milioni, nel 1973) e da passività per 60.631.621 milioni (46.593.952, nel 1973), con un peggioramento di 7.617.256 milioni rispetto al precedente esercizio.

Le risultanze in esame sono, tuttavia, da valutare tenendo conto che la loro rappresentatività è assai lontana dai valori reali dei beni costituenti il Patrimonio dello Stato.

Invero, in larga misura inosservato è il criterio della esposizione « a valore ... con le variazioni che hanno subito » le diverse componenti mobiliari ed immobiliari (articolo 78 della legge di contabilità, articoli 15, 23 del regolamento).

Le conseguenze di tale violazione sono particolarmente significative, in quanto per il patrimonio statale, a differenza dei criteri seguiti per i patrimoni aziendali disciplinati

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal codice civile, non si procede alla iscrizione di voci di ammortamento dei beni durevoli, proprio in ragione della tendenziale corrispondenza della rappresentazione contabile ai valori reali.

Per contro, nella pratica corrente vengon, in genere, effettuate soltanto le registrazioni degli incrementi o decrementi, conseguenti ad acquisti o dimissioni piuttosto che a revisione dei valori di stima. Queste ultime hanno luogo non in maniera costante, ma episodicamente, come nel caso dell'aggiornamento delle valutazioni dei beni mobili adibiti ad uso governativo disposta alcuni anni or sono dalla Ragioneria generale dello Stato (44).

Il divario tra esposizione della situazione patrimoniale e valori effettivi, ovviamente, non sussiste per le attività e passività finanziarie costituite da residui attivi e passivi di bilancio (45), da crediti e debiti di tesoreria (46) e dalle giacenze di cassa, nè, in ragione del criterio nominalistico che regge il rapporto obbligatorio, per i crediti e debiti dello Stato. Assume, peraltro, dimensioni rilevanti per ciò che attiene alla valutazione delle attività disponibili costituite da immobili, mobili e titoli di credito, e di quelle non disponibili costituite da materiali militari, dai beni destinati ai servizi dello Stato, nonché da materiale scientifico ed artistico.

Per quanto riguarda poi, i criteri seguiti nella rappresentazione contabile, è da notare che, mentre per i crediti e i debiti l'analisi giunge sino ad indicare dettagliatamente, nell'ambito delle partite relative a ciascuna amministrazione, sottopartite anche dell'or-

(44) Sulle vicende di tale operazione, che ha richiesto tempi notevolmente superiori al previsto, si rinvia a quanto esposto nelle precedenti relazioni, relative, segnatamente, agli esercizi finanziari 1970 (pag. 81) e 1971 (pag. 120).

(45) Si rinvia in argomento, alle osservazioni formulate nel precedente capitolo.

(46) Degno di nota l'andamento della situazione di tesoreria che registrava crediti per 4.689 miliardi circa nel 1972, per 5.960 circa nel 1973 e per 10.696 nel 1974 e debiti per 13.434 miliardi circa nel 1972, per 20.066 nel 1973 e per 30.163 nel 1974.

dine di poche migliaia di lire, per i restanti valori mobiliari viene seguito il diverso sistema di esporre la stima globale delle intere categorie gestite dalle varie amministrazioni, senza neppur distinguere nell'ambito dei beni mobili strumentali quelli caratterizzati dall'essere iscritti in pubblici registri (autoveicoli, natanti, aerei) (47).

Ciò accade ancor più accentuatamente per gli immobili iscritti in poche partite cumulative (dell'importo di miliardi) — amministrati, nel caso degli immobili disponibili, principalmente dalle Finanze e in piccola parte dai Lavori pubblici e, nel caso degli immobili non disponibili, anche degli Affari esteri e dalla Difesa — per i quali non viene neppur effettuata alcuna distinzione con riferimento all'anno di iscrizione o di revisione dei valori d'inventario.

Con riferimento ai titoli di credito costituiti da partecipazioni al capitale di aziende ed organismi vari e, solo in piccola parte, da titoli di Stato ed obbligazioni, occorre distinguere nettamente il regime proprio delle partecipazioni di tipo azionario nonché dei titoli obbligazionari e del debito pubblico da quello tipico degli apporti ai fondi di dotazione degli enti pubblici di gestione.

In quest'ultima ipotesi, infatti, il valore della partecipazione dello Stato rimane determinato, senza possibilità di variazioni successive — se non a seguito di nuovi apporti o di eventuali restituzioni all'erario, ove previste — nella misura risultante dalla entità degli apporti in denaro o in titoli (48).

Nel caso, invece, di azioni (partecipazioni dirette) obbligazioni, titoli di Stato e vari dovrebbe aver luogo, nonostante la ormai

(47) Ad esempio, nella Tabella relativa al Ministero dei trasporti le automobili per il servizio generale figurano iscritte in una voce cumulativa che comprende anche il mobilio.

(48) Secondo le valutazioni contenute nel provvedimento che, in esecuzione di specifica norma di legge, ha disposto la costituzione o la integrazione del fondo di dotazione mediante trasferimento di titoli azionari appartenenti allo Stato, il cui valore, salvo particolari deroghe legislative, viene stabilito, secondo criteri di effettività, a norma dell'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649.

consolidata prassi in senso contrario, l'annuale adeguamento dei valori sulla base delle quotazioni di borsa o, nel caso delle azioni di società non iscritte nei listini ufficiali, secondo le valutazioni desumibili dalle risultanze di bilancio, in conformità dei generali criteri operanti nel sistema delle partecipazioni.

Si eviterebbe, in tal modo, di continuare ad iscrivere nel conto del patrimonio dati del tutto privi di corrispondenza con la realtà, in violazione dello specifico precetto dell'articolo 78 della legge di contabilità generale.

Per quanto si è detto, le due categorie di titoli di credito (partecipazioni a fondi di dotazione, da un lato, azioni, obbligazioni, titoli di Stato e vari, dall'altro) meritano separata considerazione.

a) *Partecipazioni a fondi di dotazione.* — Nonostante la elementare semplicità di una rappresentazione risultante dalla somma dei conferimenti effettuati nel corso degli anni in favore dei vari enti, con la sola avvertenza di dedurre l'ammontare degli eventuali rimborsi (49), non sempre i valori esposti nel conto del patrimonio corrispondono alla reale situazione dei conferimenti, nè coincidono con le indicazioni contenute nelle situazioni patrimoniali risultanti dai conti consuntivi dei vari enti (50).

Sciogliendo, quindi, la riserva formulata nella precedente relazione, vengono, di seguito, prese in esame le situazioni patrimoniali relative agli enti di gestione.

(49) Come nel caso dell'IRI, il cui fondo di dotazione viene decurtato, a norma di statuto, in misura corrispondente alla quota di pertinenza erariale (65%) degli utili netti annualmente conseguiti.

(50) L'esame viene limitato ai fondi di dotazione degli enti di gestione facenti capo al Ministero delle partecipazioni statali, in ragione dell'entità dell'apporto pubblico e dell'importanza che assumono nel sistema economico tali forme di intervento. Tuttavia, oltre ad essi, figurano nel conto del Patrimonio numerosi altri conferimenti dello Stato al patrimonio di enti, consorzi ed istituti anche internazionali, iscritti, prevalentemente, fra le attività del Ministero del tesoro

Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)

Gli apporti dello Stato al fondo di dotazione ascendevano, alla fine del 1973, a complessivi 1.365.384.728.123.

Da tale importo va dedotto l'ammontare dei rimborsi effettuati dall'ente ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, che sommano complessivamente a 7.250.860.180 (51).

Pertanto, l'ammontare netto del fondo di dotazione dell'IRI, alla fine del 1973, risulta pari a 1.358.133.867.963 e non al maggior importo (1.362.284.597.220) indicato nel conto del patrimonio dello Stato.

Da notare che lo stato patrimoniale dell'IRI facente parte del bilancio dell'ente, riferito alla stessa data, indicava la consistenza del fondo di dotazione nella misura notevolmente inferiore di 1.096.517.479.622, in quanto sono stati aggiunti ai conferimenti l'ammontare delle riserve ordinaria (2.231.033.891) e speciale (4.066.659.575) ed è stata sottratta la somma delle perdite patrimoniali da regolare (275.164.941.967).

Nel corso dell'esercizio 1974, sono stati erogati, in favore dell'IRI, ulteriori conferimenti per complessivi 220 miliardi, quota prevista, per l'anno 1974, dalla legge 28 luglio 1971, n. 547, oltre a 5 miliardi, ai sensi della legge 1° febbraio 1974, n. 19, per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della società finanziaria GEPI. Dall'ammontare del fondo di dotazione sono, peraltro, da sottrarre 4 miliardi, in conseguenza di perdite subite dalla GEPI, che ne hanno comportato la riduzione del capitale sociale e la

(51)

<i>Esercizio finanziario</i>	<i>Importo</i>
fino al 1965	1.368.738.590
1966	31.966.670
1967	100.161.699
1968	693.438.750
1969	905.825.194
1970	930.551.712
1971	1.017.198.829
1972	2.202.978.716

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conseguente riduzione *pro quota* dei fondi di dotazione degli enti sottoscrittori (52).

Ente nazionale idrocarburi (ENI)

Gli apporti dello Stato al fondo di dotazione dell'ENI ascendevano, alla fine del 1973, a complessivi 988.871.645.054 come esattamente riportato nella relativa partita del conto generale del patrimonio dello Stato.

Per contro, nella situazione patrimoniale facente parte del bilancio dell'ente relativo all'esercizio finanziario 1973, l'ammontare del fondo di dotazione viene indicato, nel passivo, in 1.078.900.000.000, importo complessivo anche delle quote ancora da incassare che figurano, all'attivo, per 90 miliardi, onde la differenza tra queste due voci (988.900.000.000) risulta superiore, nella misura di 28.354.946, al dato esposto nel conto del patrimonio dello Stato.

Tale divario corrisponde al residuo ammontare (28.352.990) dei conferimenti disposti con legge 5 febbraio 1968, n. 113, liquidati all'ente soltanto nel 1974 con decreto ministeriale 32829 del 16 dicembre (53).

Nel corso dell'esercizio, sono stati erogati in favore dell'ENI ulteriori conferimenti per 50 miliardi, quota prevista, per l'anno 1974, dalla legge 28 luglio 1971, n. 586, oltre a 5 miliardi, ai sensi della legge 1° febbraio 1974, n. 19, per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della società finanziaria GEPI. Dall'ammontare del fondo di dotazione sono, peraltro, da sottrarre 4 miliardi, in conseguenza di perdite subite dalla GEPI che ne hanno comportato la riduzione del capitale sociale e la conseguente riduzione *pro quota* dei fondi di dotazione degli enti sottoscrittori (54).

(52) Si rinvia, in argomento, al capitolo XIX relativo al Ministero delle partecipazioni statali, paragrafo 3, lettera d).

(53) La differenza (lire 1.956) costituisce un arrotondamento contabile effettuato dall'ente.

(54) Si rinvia in argomento al capitolo XIX relativo al Ministero delle partecipazioni statali, paragrafo 3, lettera d).

Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM)

Gli apporti dello Stato al fondo di dotazione dell'EFIM ascendevano, alla fine del 1973, a 293.924.064.381 secondo quanto esposto nella relativa partita del conto generale del patrimonio, che va, peraltro, rettificata con l'aggiunta delle quote di utili conseguiti dall'ente in precedenti esercizi (75.980.644) (55), che, ai sensi della legge 5 novembre 1964, n. 1176 (articolo 1, ultimo comma), sono destinati ad integrare il fondo di dotazione, per la durata di un decennio dalla sua entrata in vigore.

L'importo che, di tal guisa, si ricava (294.000.045.025) risulta superiore di lire 5.340.001.780 ai valori (288.660.043.245) esposti nella situazione patrimoniale facente parte del consuntivo dell'ente, riferito alla medesima data (31 dicembre 1973). Tale divario risponde alla deduzione effettuata dall'EFIM, in ragione della differenza tra il valore dei titoli azionari determinato, secondo i criteri di cui all'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, con il decreto ministeriale 16 novembre 1962, che ne ha disposto il trasferimento all'ente, ed il loro valore nominale.

Nel corso dell'esercizio 1974 sono stati erogati in favore dell'EFIM conferimenti per 35 miliardi, quota prevista, per l'anno 1974, dalla legge 7 maggio 1973, n. 243, oltre a 5 miliardi, ai sensi della legge 1° febbraio 1974, n. 19, per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della società finanziaria GEPI. Dall'ammontare del fondo di dotazione sono, peraltro, da sottrarre 4 miliardi, in conseguenza delle perdite subite dalla GEPI, che ne

(55) Il dato esposto nel Conto del patrimonio dello Stato non tiene conto, in particolare, dei seguenti apporti:

<i>Esercizio finanziario</i>	<i>Importo</i>
1964	45.000.000
1970	18.395.630
1971	12.585.017

Dal totale vanno dedotte lire 3 (tre) per mancata imputazione della quota degli utili dell'esercizio 1966 (37.223.870 anziché 37.223.867).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

hanno comportato la riduzione del capitale sociale e la conseguente riduzione *pro quota* dei fondi di dotazione degli enti sottoscrittori (56).

Ente autonomo di gestione per le Aziende minerarie e metallurgiche (EGAM)

Gli apporti dello Stato al fondo di dotazione dell'EGAM ascendevano, alla fine del 1973, a 102 miliardi pari alle prime due rate del conferimento di capitali disposto con legge 7 marzo 1973, n. 69.

In aggiunta a tale importo figura nel conto del patrimonio dello Stato e nella situazione patrimoniale dell'ente la voce relativa alle partecipazioni azionarie dello Stato al capitale delle società Cogne, AMMI e SICEA trasferite, al valore nominale (4.165.000.000), in esecuzione della legge predetta con decreto ministeriale 18 ottobre 1973 (n. 31190).

A tal riguardo è, tuttavia, da porre in evidenza che il relativo provvedimento non era operante al termine dell'esercizio, cui è riferita la situazione patrimoniale, essendo stato ammesso a registrazione soltanto nel maggio 1974, al termine di una complessa istruttoria intesa ad accertare la effettiva consistenza dei titoli oggetto del trasferimento (57).

Ne segue che l'importo relativo al valore delle azioni trasferite all'ente non poteva essere iscritto quale componente del fondo di dotazione, nè, per converso, potevano essere cancellate, com'è avvenuto, dal conto generale del patrimonio le corrispondenti partite relative alle dirette partecipazioni dello Stato al capitale delle società in questione.

Nel corso dell'esercizio non è stata erogata in favore dell'ente la quota del fondo di do-

(56) Si rinvia, in argomento, al capitolo XIX relativo al Ministero delle partecipazioni statali, paragrafo 3, lettera *d*).

(57) Si rinvia a quanto esposto in argomento nella Relazione relativa al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1973 *cit.*, pagina 330.

tazione (48 miliardi) prevista per il 1974 dalla legge n. 69 del 1973 (58).

Ente autonomo di gestione per il Cinema

Gli apporti dello Stato al fondo di dotazione dell'ente cinema ascendevano, alla fine del 1973, a 39.385.000.000 secondo quanto esposto nella relativa partita del conto generale del patrimonio dello Stato.

Per contro, nella situazione patrimoniale, facente parte del bilancio dell'Ente per lo esercizio 1973, l'ammontare del fondo di dotazione viene iscritto, al passivo, per 50.535.000.000, al lordo delle quote ancora da incassare, che figurano all'attivo per 16 miliardi, onde la differenza tra i due dati (34.535.000.000) risulta inferiore di 4.850.000.000 alla corrispondente voce del conto del patrimonio, in misura cioè pari all'ammontare del conferimento disposto in esecuzione dell'articolo 42 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (59), che non figura nel consuntivo dell'ente.

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati ulteriori conferimenti in favore dell'ente cinema, sebbene la legge 14 agosto 1971, n. 814, prevedesse, per il 1974, l'erogazione di 8 miliardi, e pertanto il fondo di dotazione è rimasto invariato.

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT)

Gli apporti dello Stato al fondo di dotazione dell'ente terme ascendevano, alla fine del 1973, a 20.571.230.256 secondo quanto esposto nella relativa partita del conto generale del patrimonio dello Stato.

La situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 1973 non tiene conto, peraltro, nella valutazione della consistenza del « fon-

(58) Si rinvia, in argomento, a quanto osservato nel capitolo XIX relativo al Ministero delle partecipazioni statali, paragrafo 1, lettera *b*).

(59) Con specifica destinazione alle finalità istituzionali dell'ente, di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1530.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

do di dotazione » dell'EAGAT al 1° gennaio 1973, dei seguenti elementi:

a) maggiore ricavo ottenuto dalla vendita della cessata « partecipazione » ELAMI (v. relazione della Corte dei conti al Parlamento per lo esercizio 1965, pag. 22)	L.	493.270
b) ricavo ottenuto dalla vendita di un terreno compreso nel compendio delle Terme di Salsomaggiore, a suo tempo non considerato nella valutazione di detta « partecipazione » (v. relazione della Corte dei conti al Parlamento per l'esercizio 1969, pag. 33)	»	54.000.000
Totale	L.	54.493.270

Ove si considerino siffatti valori, la consistenza del fondo di dotazione dell'EAGAT al 1° gennaio 1973 risulta, come indicato nel conto consuntivo dell'Ente, la seguente:

Consistenza riportata nel conto patrimoniale dello Stato	L.	13.186.236.000
Valore di rettifica c.s.	»	54.493.270
Consistenza	L.	13.240.729.270

All'anzidetta consistenza va aggiunto lo importo delle due prime *tranches* dell'aumento del fondo di dotazione dell'Ente disposto con legge 7 maggio 1973, n. 244, per complessivi 6 miliardi, onde la consistenza del fondo al 31 dicembre 1973 risulta come segue:

Fondo al 1° gennaio 1973	L.	13.240.729.270
Aumento intervenuto nel 1973	»	6.000.000.000
Fondo 31 dicembre 1973	L.	19.240.729.270

Il fondo è stato ancora aumentato, nel corso del 1974 (e, quindi, l'aumento non doveva figurare nel consuntivo al 31 dicembre

1973, sibbene in quello del 31 dicembre 1974) di complessive lire 1.800.196.127 (non di lire 1.384.994.256, come inesattamente indicato nel conto patrimoniale dello Stato) per « sopravvenienze attive », derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della citata legge 7 maggio 1973, n. 244 (60).

Non è stata, per contro, erogata la quota di 3 miliardi prevista per il 1974 dalla legge 7 maggio 1973, n. 244, quale ulteriore conferimento all'ente.

b) *Azioni, obbligazioni, titoli di Stato e vari.* — A parte le considerazioni circa i criteri di rappresentazione e valutazione dei titoli in esame, particolare menzione meritano, nell'ambito di questa categoria, le partite relative a partecipazioni azionarie in aziende da gran tempo avocate dal Tesoro ai fini della liquidazione amministrativa e, come tali, non soggette ad inquadramento nel sistema degli enti di gestione. In questo caso, infatti, la reiterazione di valori costanti nel tempo denota, tra l'altro, la stasi delle procedure di liquidazione.

Da ricordare, inoltre, le residue partecipazioni azionarie dello Stato, affidate al Ministero delle partecipazioni statali che dovrebbe amministrarle direttamente (61). La entità relativamente modesta di tali cespiti, dopo il recente trasferimento delle maggiori tra esse all'EGAM, non ne giustifica, infatti, la inesatta rappresentazione, costantemente ancorata ai valori nominali.

Analoghe considerazioni sono, infine, da formulare relativamente alle partite, tutte di scarsa consistenza costituite da buoni del Tesoro e da obbligazioni di società concessionarie di ferrovie, che figurano tra le attività del Tesoro.

(60) Decreto ministeriale 20 giugno 1974.

(61) Di fatto il Ministero, pur disponendo dell'autorizzazione legislativa a trasferire ai vari enti di gestione, con provvedimento soggetto ai controlli previsti dalla vigente normativa contabile, si è spogliato della gestione della maggior parte di tali partecipazioni, affidandole all'IRI, all'EGAM e all'EFIM, con mandato di diritto privato che, non comportando formalmente spesa nè entrata, viene sottratto ad ogni controllo esterno. Si rinvia, in argomento, a quanto osservato nel capitolo (XIX) relativo al Ministero delle partecipazioni statali, paragrafo 3, lettera a).

CAPITOLO V.

GESTIONE DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI AUTONOME

Nelle tabelle che seguono sono raccolti i risultati complessivi e differenziali della gestione di tutte le Aziende ed Amministrazioni autonome, alle maggiori delle quali sono dedicati, come di consueto, appositi capitoli della parte III della relazione.

Emergono già, dall'esposizione d'insieme di tali risultati, gli elementi di un generale peggioramento delle principali gestioni, fra i quali si distingue in particolare il cospicuo aumento del disavanzo dell'azienda postale, pressochè raddoppiato rispetto a quello del precedente esercizio.

Più contenuto l'aumento del *deficit* della Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, mentre anche per le gestioni che continuano a presentare un saldo attivo, come quella dell'Azienda dello Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, tale saldo appare diminuito al confronto con il 1973, specialmente per la seconda (che ha fra l'altro effettuato prelievi dai fondi di riserva senza poterli reintegrare).

Fattore comune dell'indicato andamento peggiorativo è quello dell'aumento dei costi, tanto per il trattamento economico del personale (cui fanno riscontro, peraltro, ap-

posite sovvenzioni erogate dal Ministero del tesoro), quanto per l'acquisto e manutenzione di attrezzature ed impianti, nonché di materie prime.

I proventi dei servizi e delle vendite, infatti, nonostante gli aumenti tariffari e gli introiti a carico del bilancio statale a compensazione degli obblighi di servizio pubblico (specialmente per le ferrovie), continuano a non tenere un ritmo di accrescimento pari a quello delle spese.

Quest'ultimo è particolarmente rilevante nella spesa corrente, anche se in taluni settori non è mancato un certo impulso in materia di investimenti.

Maggiormente, poi, che nel 1973, gli impegni di spesa del Ministero del tesoro in favore delle Aziende non si sono integralmente tradotti in effettive erogazioni, il che ha causato un ancor più accentuato peggioramento delle diverse situazioni di cassa.

Una più analitica interpretazione dei risultati di gestione (quale è offerta dalle trattazioni specifiche della parte terza, già ricordate), deve tener conto dei diversi rapporti finanziari intercorrenti fra i singoli bilanci aziendali e quello dello Stato, fra i

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quali un peculiare rilievo assumono, oltre alle erogazioni già ricordate, le anticipazioni a copertura dei disavanzi di gestione.

La complessità di tali rapporti sembra rendere opportuni adeguati approfondimenti, soprattutto al fine di una corretta rappresentazione degli effettivi risultati delle singole gestioni.

Un breve cenno, per ora, può farsi del sistema delle anticipazioni, operante dal 1972, per osservare che, da un lato, esse vengono iscritte nei bilanci delle Aziende fra

le accensioni di prestiti, e figurano fra le partite a credito nel conto del patrimonio dello Stato. Dall'altro, manca una specifica previsione di rimborsi fra le spese delle aziende, e, correlativamente, fra le entrate dello Stato per rimborsi di crediti (pur essendo previsto un pagamento di interessi).

Al momento, quindi, le erogazioni in parola sembrano assumere, in fatto, un carattere assai vicino a quello di trasferimenti a fondo perduto, e come tali dovrebbero allora essere classificati.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME
ACCERTAMENTI E IMPEGNI 1974

(in milioni di lire)

	ENTRATE (a)				SPESE (a)				Avanzo (+) o disavanzo (-) gestioni speciali (11=4-9)	Avanzo (+) o disavanzo (-) gestioni speciali (12=5-10)		
	Correnti (1)	In conto capitale (2)	Accensione di prestiti (3)	Totale (4=1+2+3)	Gestioni speciali (5)	Correnti (6)	In conto capitale (7)	Rimborso di prestiti (8)			Totale (9=6+7+8)	Gestioni speciali (10)
Amministrazione dei monopoli di Stato	348.594	12.523	—	361.117	118	341.570	18.623	417	360.610	118	+ 507	—
Istituto agronomico per l'oltremare	205	—	—	205	—	205	—	—	205	—	—	—
Amministrazione del fondo per il culto	31.581	7	—	31.588	—	29.474	2.729	—	32.203	—	—	615
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	838	—	—	838	—	469	379	—	848	—	—	10
Patrimoni riuniti ex economici	490	22	—	512	—	424	100	—	524	—	—	12
Azienda nazionale autonoma delle strade	142.249	278.410	100.000	520.659	—	135.003	378.907	6.749	520.659	—	—	—
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	688.087	129.684	45.000	862.771	—	1.083.245	159.340	3.680	1.246.265	—	—	383.494
Azienda di Stato per i servizi telefonici	320.826	127.323	—	448.149	—	237.854	110.006	3.260	351.120	—	+ 97.029	—
Amministrazione delle ferrovie dello Stato	1.307.287	313.525	165.000	1.785.812	5.849.770	2.114.625	286.316	159.082	2.560.023	5.907.337	—	774.211 (b)
Azienda di Stato per le foreste demaniali	8.315	159	—	8.474	—	3.289	3.422	—	6.711	—	+ 1.763	—
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo	6.184	—	—	6.184	—	4.785	—	—	4.785	—	+ 1.400	—
Archivi notarili	33.658	573	—	34.231	—	26.604	1.061	—	27.665	—	+ 6.566	—

(a) Esclusi i movimenti finanziari per versamento di avanzi o copertura di disavanzi.

(b) Disavanzo gestione dei Fondi Pensioni per il personale ferroviario 78.963 milioni
Disavanzo gestione Fondo Previdenza assuntori 1.306 milioni
Avanzo gestione Opera Previdenza personale + 22.633 milioni
Avanzo gestione case economiche ferroviari + 68 milioni

Disavanzo complessivo 57.567 milioni

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

VERSAMENTI E PAGAMENTI PER COMPETENZA E RESIDUI 1974

(in milioni di lire)

	ENTRATE (a)				SPESA (a)					Avanzo (+) o disavanzo (-) gestioni speciali	Avanzo (+) o disavanzo (-) gestioni speciali (12=5-10)		
	Correnti (1)	In conto capitale (2)	Accensione di prestiti (3)	Totale (4 = 1+2+3)	Gestioni speciali (5)	Correnti (6)	In conto capitale (7)	Rimborso di prestiti (8)	Totale (9 = 6+7+8)			Gestioni speciali (10)	
Amministrazione dei monopoli di Stato	344.431	6.213	—	350.644	118	311.156	17.533	417	329.106	139	+ 21.538	—	21
Istituto agronomico per l'oltremare	204	—	—	204	—	191	—	—	191	—	+ 13	—	—
Amministrazione del fondo per il culto	23.562	7	—	23.569	—	19.936	2.754	—	22.690	—	+ 879	—	—
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	699	—	—	699	—	446	601	—	1.047	—	— 348	—	—
Patrimoni riuniti ex economici	468	56	—	524	—	448	147	—	594	—	— 70	—	—
Azienda nazionale autonoma delle strade	206.011	278.409	35.000	519.420	—	158.374	442.527	6.749	607.650	—	— 88.230	—	—
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	794.947	96.237	—	891.184	—	1.045.586	58.957	3.680	1.108.223	—	— 217.039	—	—
Azienda di Stato per i servizi telefonici	168.129	131.604	1.450	301.183	—	244.344	74.755	3.260	322.359	—	— 22.933	—	—
Amministrazione delle ferrovie dello Stato	1.282.318	317.197	174.907	1.774.422	2.827.579	2.111.653	244.712	160.385	2.518.805	3.075.217	— 744.383	—	247.638
Azienda di Stato per le foreste demaniali	8.605	128	—	8.733	—	2.987	6.836	—	9.823	—	— 1.090	—	—
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo	6.184	—	—	6.184	—	3.701	—	—	3.701	—	+ 2.483	—	—
Archivi notarili	33.658	573	—	34.231	—	26.604	1.061	—	27.665	—	+ 6.566	—	—

(a) Esclusi i movimenti finanziari per versamento di avanzi o copertura di disavanzi.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

SITUAZIONE DEI RESIDUI ALLA FINE DEL 1974

(in milioni di lire)

	RESIDUI ATTIVI				
	Degli esercizi precedenti			Dell'esercizio 1974	Totale al 31 dicembre 1974
	Consistenza al 1° gennaio 1974	Versamenti	Consistenza al 31 dicembre 1974 (a)		
Amministrazione dei monopoli di Stato (b) . . .	50.226	10.155	40.071	20.628	60.699
Istituto agronomico per l'oltremare	16	—	—	—	—
Amministrazione del fondo per il culto	159	15	78	8.033	8.106
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	126	—	126	139	265
Patrimoni riuniti ex economici	143	84	66	72	139
Azienda nazionale autonoma delle strade	724.833	110.914	603.332	112.153	715.485
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	1.246.706	445.249	801.457	823.527	1.624.984
Azienda di Stato per i servizi telefonici	71.383	66.688	4.695	213.655	218.349
Amministrazione delle ferrovie dello Stato (b) . . .	677.328	397.498	279.830	457.607	737.437
Azienda di Stato per le foreste demaniali	2.546	1.512	1.025	2.755	3.780
Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo	—	—	—	—	—

(a) Compresa variazioni per riaccertamenti.

(b) Compresa gestioni speciali e autonome.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

SITUAZIONE DEI RESIDUI ALLA FINE DEL 1974

(in milioni di lire)

	RESIDUI PASSIVI				
	Degli esercizi precedenti			Dell'esercizio 1974	Totale al 31 dicembre 1974
	Consistenza al 1° gennaio 1974	Pagamenti	Consistenza al 31 dicembre 1974 (a)		
Amministrazione dei monopoli di Stato (b) . . .	116.279	94.283	21.997	117.288	139.285
Istituto agronomico per l'oltremare	52	29	20	44	64
Amministrazione del fondo per il culto	4.028	1.255	2.086	10.768	12.854
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	843	637	206	437	643
Patrimoni riuniti ex economici	264	196	63	126	189
Azienda nazionale autonoma delle strade	603.545	274.094	318.865	187.102	505.967
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	644.761	430.542	214.219	591.779	805.999
Azienda di Stato per i servizi telefonici	306.603	186.951	119.652	238.908	358.560
Amministrazione delle ferrovie dello Stato (b) . . .	1.451.884	949.728	502.156	883.039	1.385.195
Azienda di Stato per le foreste demaniali	19.642	6.039	13.600	6.096	19.695
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo	12.309	3.029	8.434	4.112	12.546

(a) Comprese variazioni per riaccertamenti.

(b) Comprese gestioni speciali e autonome.

CAPITOLO VI.

GESTIONI FUORI BILANCIO

L'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, prescrive che i rendiconti delle gestioni fuori bilancio autorizzate siano presentati al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.

Tale adempimento non risulta finora osservato. Soltanto per l'esercizio 1972 — ma a notevole distanza di tempo dalla presentazione del relativo rendiconto — è stato presentato alle Camere l'« allegato » inerente alle gestioni fuori bilancio in vita nel predetto esercizio (62). È chiaro, invece, che la volontà del legislatore debba interpretarsi nel senso della simultaneità dell'adempimento stesso con quello concernente il consuntivo statale, pur se non è espressamente stabilito che la legge di approvazione del consuntivo debba riferirsi anche alle gestioni fuori bilancio.

Deve, pertanto, ritenersi che l'attuale sfasatura temporale abbia carattere transitorio, a causa della laboriosità delle operazioni di prima attuazione della legge sopra citata, di cui si è fatto cenno nelle precedenti relazioni.

Al di là, comunque, delle difficoltà contingenti relative alla fase di prima applicazione

della legge (ormai in via di superamento), è chiaro che l'adempimento puntuale della norma che impone di allegare al rendiconto generale dello Stato i rendiconti delle singole gestioni fuori bilancio previste dall'ordinamento, è concretamente possibile solo se la rendicontazione delle gestioni stesse avviene nei termini e nei modi stabiliti.

In tale prospettiva assumono, pertanto, particolare rilievo, non solo l'individuazione dei dati e dei tempi che regolano lo svolgimento « fisiologico » del sistema, ma, anche, la determinazione degli strumenti atti a rimuovere e sanzionare le possibili e frequenti omissioni e ritardi nella presentazione dei rendiconti e dei bilanci delle gestioni. In questa direzione si è particolarmente rivolta l'opera di definizione in termini generali del quadro normativo di riferimento della nuova materia, che, in mancanza di disposizioni « ad hoc », la cui formulazione sarebbe auspicabile, è costretta ad un non sempre agevole ricorso alle disposizioni già in vigore, le quali, da una parte, consentono di fissare termini per la produzione degli ordinari rendiconti amministrativi (articolo 1, ultimo comma, del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454) e, dall'altra, prevedono sanzioni per l'omessa o tardiva presentazione degli stessi (articolo 33 del testo unico n. 1214 del 1934).

(62) Atto Senato, n. 1227.

A comprovare comunque, il progressivo adeguamento del settore alle esigenze di generalità del controllo e di uniformità di disciplina espresse dalla legge n. 1041 del 1971, stanno le notizie che per ciascun Ministero vengono riferite nei relativi capitoli della parte III della relazione, con riferimento sia agli adempimenti effettuati dalle Amministrazioni, sia ai primi risultati del controllo svolto dalla Corte, sia, infine, alle iniziative da questa assunte nei casi ancora numerosi di prolungati ritardi o irregolarità nella rendicontazione.

In una considerazione d'insieme, si rileva che il citato volume costituente allegato al rendiconto generale per il 1972 concerne solo una parte delle Amministrazioni statali interessate (mancandovi, ad esempio, Amministrazioni come quella delle Finanze e del Lavoro, che pure gestiscono fondi di rile-

vante entità), e che manca in esso una prospettazione riassuntiva, destinata forse ad apparire nel completamento della pubblicazione, prospettazione che comunque è particolarmente auspicabile, risultando oltremodo frammentaria la presentazione delle molteplici gestioni, esposte separatamente anche se aventi lo stesso oggetto (come nel caso di quelle, di modesta entità unitaria, dei singoli Commissariati per gli usi civici).

Parimenti auspicabile è che a tale prospettazione si accompagni una nota illustrativa di carattere generale, intesa a riassumere le relazioni che accompagnano i singoli rendiconti.

Tutti questi aspetti, peraltro, e quelli ulteriori di ordine pratico che l'esperienza potrà porre in luce, sarebbero opportunamente da disciplinare in via regolamentare.

CAPITOLO VII.

GARANZIA DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

Il sistema legislativo ed organizzativo attraverso il quale lo Stato provvede all'assicurazione ed al finanziamento dei crediti all'esportazione, nonché all'assistenza dei paesi in via di sviluppo, è rimasto sostanzialmente immutato nel corso del 1974.

La gestione dell'esercizio 1974 è stata relativa ad un « plafond » complessivo di 702,4 miliardi, costituito per 700 miliardi dal limite massimo delle garanzie da assumere, autorizzato dall'articolo 30 della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato (62) e per 2,4 miliardi dalla disponibilità residua del 1973, e ciò perchè la legge (articolo 36) prescrive che — qualora, al termine dell'esercizio finanziario, l'ammontare delle garanzie assunte risulti inferiore al limite massimo stabilito — la differenza va portata in aumento del *plafond* dell'anno successivo.

Nell'esercizio 1974 sono stati utilizzati 681 miliardi, pur risultando la domanda di assicurazione di gran lunga superiore all'importo degli impegni assumibili.

(62) Nel bilancio 1975 è stato raddoppiato il « plafond » assicurativo che rappresenta il limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato nell'esercizio, con il fine di sostenere le esportazioni in relazione alla sfavorevole congiuntura economica.

Nel 1973 la mancanza di predeterminati criteri di utilizzazione del *plafond* — accennata nella precedente relazione — aveva portato il Comitato ad utilizzarne la maggior parte nei primi sette mesi dell'anno, con la conseguente necessità di limitare o di rinviare all'anno successivo l'assunzione di garanzie assicurative.

Nel 1974 la situazione si è presentata difficile, sia per la sopravvenuta congiuntura economica, sia per il fatto che già risultava non più proporzionato il rapporto tra la « domanda » dell'assicurazione del credito alla esportazione (non selezionata all'atto della concessione dell'autorizzazione valutaria, e, secondo il criterio finora seguito, neppure all'atto della concessione della garanzia) e non soltanto il limite annuo, ma anche, in sede di finanziamento agevolato, le disponibilità del Mediocredito centrale.

In tale situazione il Comitato — che già dal luglio 1974 aveva adottato misure restrittive — nella riunione del 27 settembre 1974, preso atto che l'accoglimento delle domande in attesa di esame avrebbe comportato, applicando i criteri di copertura fino ad allora seguiti, un impegno di circa 640 miliardi di lire, di fronte a residue disponibilità pari a circa 91 miliardi, stabilì nuovi criteri, applicando i quali ha esaminato le domande

fino ad allora rinviate e quelle in attesa di esame, secondo l'ordine cronologico determinato dalla data di presentazione e, in difetto di documentazione, dalla data di completamento della documentazione stessa. È stato, poi, adottato il criterio della « segmentazione » della garanzia assicurativa, concessa non in relazione all'intero importo della operazione, ma limitatamente ai crediti che si sarebbero resi liquidi negli anni successivi e la percentuale della copertura assicurativa è stata ridotta, in genere, di 15 punti rispetto ai massimi prima praticati.

L'attuazione di tali criteri — soprattutto quello della « segmentazione » ed il rinvio dell'esame delle domande concernenti esportazioni in relazione alle quali i crediti si sarebbero resi liquidi a partire dal 1975 — se ha evitato l'arresto dell'attività assicurativa ed ha consentito di accogliere un buon numero di domande nel 1974, ha al tempo stesso introdotto dei sostanziali condizionamenti delle scelte negli esercizi successivi, in conseguenza dell'esame (come in effetti è avvenuto) delle domande rinviate e la concessione per le operazioni « segmentate » della copertura assicurativa alle ulteriori rate di credito, così introducendo un elemento di rigidità che si riflette sulla stessa fissazione dei « plafonds » assicurativi.

Per quanto concerne la situazione di cassa, dall'inizio della gestione al 31 dicembre 1974 sono stati corrisposti indennizzi per 174,6 miliardi, di cui recuperati 57,7 miliardi. Il recupero degli indennizzi si è realizzato — in massima parte — in seguito ad accordi intergovernativi di rifinanziamento o di consolidamento.

La gestione assicurativa, dopo sedici anni di autosufficienza attraverso l'utilizzo del monte premi, è entrata dal 1971 in una crisi finanziaria, che si è andata sempre più aggravando.

Negli anni 1972 e 1973 ha potuto far fronte alle crescenti esigenze di cassa per il pagamento degli indennizzi mediante il ricorso al Fondo autonomo presso il Mediocre-

dito, che è stato in grado di somministrare i fondi all'uopo necessari, ma nel 1974 dei 107 miliardi di indennizzi deliberati dal Comitato, l'Ente gestore (l'INA) ha potuto eseguire pagamenti per solo 43 miliardi e nei primi del 1975 ha adottato criteri di ripartizione delle residue disponibilità al fine di corrispondere a tutti gli aventi diritto una quota dell'indennizzo liquidato (64).

A fronte di tale situazione l'intervento disposto con la legge 11 febbraio 1975, numero 30 (65), non appare sufficiente per corrispondere gli indennizzi deliberati e deliberandi dal Comitato sino a tutto il 1975, tant'è che il Comitato, in base a calcoli e

(64) È stato già precisato in precedenti relazioni che la causa principale del « deficit » di cassa in cui è venuta a trovarsi la gestione — dopo circa venti anni dalla sua istituzione — è da attribuirsi soprattutto ai vari e cospicui indennizzi già riconosciuti e da riconoscere agli operatori nazionali che hanno eseguito lavori all'estero (in Libia, soprattutto) nonché a quelli i cui crediti sono stati oggetto di accordi di consolidamento con paesi importatori (Pakistan, Cile, Ghana, Guinea, Dahomey, Egitto e Indonesia) e l'Italia.

(65) Detta legge ha integrato la disponibilità del Fondo autonomo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 per 100 miliardi (20 nel 1974, 30 nel 1975 e 50 da conferire in una o più quote da stabilirsi con la legge di approvazione del bilancio a partire dal 1976) per il pagamento degli indennizzi, la maggior parte dei quali relativi ad operazioni effettuate con la Libia e di cui è stata data notizia nella precedente relazione.

Per quanto concerne il precetto contenuto nella legge e secondo cui « resta demandato » al Comitato di cui all'articolo 24 della legge n. 131 del 1967 « il compito di provvedere alla dichiarazione del sinistro e alla determinazione dell'importo dell'indennizzo da pagare anche nei casi in cui l'impresa italiana assicurata non sia stata in grado di esibire la documentazione prevista dalle condizioni di polizza e dalle clausole contrattuali, per ragioni estranee al proprio operato e dovute alla mancata collaborazione dell'altra parte contraente alla predisposizione dei mezzi probatori rituali » — va osservato che tale disposizione non dispensa ovviamente il Comitato dall'obbligo di verificare se si sia in concreto realizzata la situazione di sinistro e di acquisire, tramite il Ministero degli affari esteri, i documenti idonei ad attestare l'avvenimento del sinistro ed a render certo nell'an e nel quantum il diritto all'indennizzo.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsioni dell'INA, riconosciuti attendibili e che espongono una situazione di cassa al 31 dicembre 1975, con un disavanzo di lire 39,5 miliardi, ha segnalato al Ministero del tesoro la necessità che l'ulteriore quota di 50 miliardi di cui alla legge n. 30 venga stanziata nel bilancio dello Stato del 1976.

L'esposta situazione induce a confermare sostanzialmente le osservazioni già svolte nella precedente relazione e notare come il

risanamento della gestione richieda, a parte gli stanziamenti di fondi per il pagamento di indennizzi, l'adozione di criteri che, pur tenendo conto, nel rispetto della legge, delle esigenze di politica economica e internazionale, siano diretti a realizzare, quanto meno in via di tendenza, l'autosufficienza finanziaria con l'attuazione di coordinati indirizzi, sia in sede ministeriale, sia in sede di gestione.